

XIX legislatura

A.S. 564:

"Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"

Marzo 2023

n. 38



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 564: "Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"». NL38, marzo 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PARTE I GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC	1
Titolo I Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, Monitoraggio e controllo del PNRR e del PNC	1
Articolo 1 (<i>Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR</i>)	1
Articolo 2 (<i>Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	9
Articolo 3 (<i>Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso</i>)	13
Articolo 4 (<i>Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR</i>).....	13
Articolo 5 (<i>Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie</i>).....	15
Articolo 6 (<i>Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR</i>).....	17
Articolo 7 (<i>Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC</i>)	18
PARTE II DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE E DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	19
Titolo I Rafforzamento della capacità amministrativa	19
Articolo 8, commi da 1 a 6 (<i>Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori</i>).....	19
Articolo 8, commi da 7 a 13 (<i>Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori</i>).....	21
Articolo 9 (<i>Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici</i>).....	26
Articolo 10 (<i>Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia – Missione 1, Componente 2, Asse 2</i>)	28
Articolo 11 (<i>Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy</i>).....	30
Articolo 12 (<i>Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA</i>).....	31
Articolo 13 (<i>Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato</i>)	32
Titolo II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e misure abilitanti per la riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione – Milestone M1C1-60	37
Capo I	37
Articolo 14 (<i>Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi</i>)	37
Articolo 15 (<i>Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR</i>)	40
Articolo 16 (<i>Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale</i>).....	42
Articolo 17 (<i>Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza</i>).....	43

Articolo 18 (<i>Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti</i>).....	45
Articolo 19 (<i>Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale</i>).....	48
Articolo 20 (<i>Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR</i>).....	50
Articolo 21 (<i>Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità</i>)	51
Articolo 22 (<i>Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio</i>).....	52
Capo II Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito	69
Articolo 23 (<i>Èquipe formative territoriali</i>)	69
Articolo 24 (<i>Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali</i>).....	72
Articolo 25 (<i>Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell'istruzione</i>)	75
Capo III Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca	76
Articolo 26, commi da 1 a 4 (<i>Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca</i>).....	76
Articolo 26, commi da 5 a 9 (<i>Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca</i>).....	79
Articolo 27 (<i>Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca</i>).....	81
Articolo 28 (<i>Disposizioni in materia di housing universitario</i>)	87
Capo IV Disposizioni urgenti in materia di protezione civile.....	87
Articolo 29 (<i>Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico</i>)	87
Capo V Disposizioni urgenti in materia di resilienza, valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei comuni.....	90
Articolo 30 (<i>Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145</i>)	90
Articolo 31 (<i>Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici</i>)	91
Capo VI Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti.....	93
Articolo 32 (<i>Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32</i>).....	93
Articolo 33, comma 1, tranne la lettera c), e commi da 2 a 5 (<i>Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>).....	94
Articolo 34 (<i>Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR e per il reperimento di nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR</i>)	101
Capo VII Disposizioni urgenti in materia di giustizia.....	105
Articolo 35 (<i>Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali</i>)	105
Articolo 36 (<i>Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione</i>)	110
Articolo 37 (<i>Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149</i>).....	112

Articolo 38 (<i>Disposizioni in materia di crisi di impresa</i>)	112
Articolo 39 (<i>Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271</i>).....	117
Articolo 40 (<i>Disposizioni in materia di giustizia tributaria</i>)	118
Capo VIII Disposizioni urgenti in materia di ambiente e della sicurezza energetica	122
Articolo 41 (<i>Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile</i>)	122
Articolo 42 (<i>Interventi di rinaturazione dell'area del Po</i>)	124
Articolo 43 (<i>Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC</i>).....	124
Articolo 44 (<i>Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR</i>)	125
Articolo 45 (<i>Utilizzo dei proventi delle aste CO₂ e supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico</i>)	127
Capo IX Disposizioni urgenti in materia di beni culturali	129
Articolo 46 (<i>Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali</i>) .	129
Capo X Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	130
Articolo 47 (<i>Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili</i>).....	130
Articolo 48 (<i>Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo</i>).....	133
Articolo 49 (<i>Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici</i>)	133

PARTE III DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE E DI POLITICA AGRICOLA COMUNE.....136

Titolo I Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione136

Articolo 50 (<i>Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR</i>).....	136
Articolo 51 (<i>Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei</i>).....	145
Articolo 52 (<i>Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale</i>)	146
Articolo 53 (<i>Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC</i>).....	157

Titolo II Disposizioni urgenti in materia di politica agricola comune.....158

Articolo 54 (<i>Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC</i>)	158
--	-----

Titolo III Disposizioni urgenti in materia di politiche giovanili.....4

Articolo 55 (<i>Agenzia italiana per la gioventù</i>).....	4
--	---

PARTE I

GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC

TITOLO I

SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PNRR E DEL PNC

Articolo 1

(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

I commi 1-3 prevedono che i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri (inclusi i dicasteri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio) possano procedere alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale, preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in capo a quelle amministrazioni centrali.

In particolare, il comma 1 prevede che i regolamenti di organizzazione dei Ministeri possano procedere alla riorganizzazione altresì della struttura di livello dirigenziale generale o dell'unità di missione di livello dirigenziale generale, preposte allo svolgimento delle attività sopra ricordate. Siffatta riorganizzazione può realizzarsi anche mediante il trasferimento (totale o parziale) delle funzioni e delle attività attribuite all'unità di missione istituita, ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle già esistenti. In tal caso sono 'traslate' (con decreti ministeriali di natura non regolamentare) alla struttura dirigenziale anche le risorse umane, finanziarie e strumentali innanzi attribuite all'unità di missione. È posta alla riorganizzazione una clausola di invarianza finanziaria (assenza di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e svolgimento nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate).

Il comma 2 prevede che se la riorganizzazione importi decadenza dagli incarichi dirigenziali (di livello generale e non generale) relativi a strutture dirigenziali ed unità di missione, tale decadenza si produca solo alla conclusione del conferimento dei nuovi incarichi. Le amministrazioni possono conferire gli incarichi dirigenziali di livello non generale, per uffici dediti a funzioni ed attività già di titolarità delle unità di missione in deroga ai limiti percentuali previsti dalla normativa del pubblico impiego (l'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia); gli incarichi sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.

Il comma 3 prevede che, per le medesime finalità di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio di ministri adottati, su proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si proceda alla riorganizzazione delle seguenti unità di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- le unità di missione istituite appositamente (come ricordato sopra, la Tabella A del d.P.C.m. 9 luglio 2021 ha individuato i dicasteri senza portafoglio abilitati all'istituzione di unità di missione);
- la struttura per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (cfr. articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021);
- il Nucleo PNRR Stato-Regioni (istituito dall'articolo 33 del decreto-legge n. 152 del 2021).

Si stabilisce poi che la riorganizzazione possa essere limitata ad alcune delle strutture ed unità ivi indicate. Agli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi alle strutture riorganizzate ai sensi del presente comma, si applicano le previsioni di cui al comma 2.

Il comma 4, alle lettere a), b), c), d) apporta plurime modificazioni al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, è soppresso il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, così come ogni riferimento normativo a tale organo. Le funzioni di coordinamento e cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale sono trasferite alla Cabina di regia per il PNRR, alle cui sedute specificamente dedicate partecipano i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che finora avevano costituito il Tavolo permanente.

Il comma 4, lettere e) ed f), novella gli articoli 6 e 7 la disciplina della Governance del PNRR. In particolare, la lettera e) modifica talune disposizioni riguardanti il monitoraggio e la rendicontazione del PNRR, specie sostituendo – presso il MEF- RGS – il Servizio centrale per il PNRR con l'Ispettorato generale per il PNRR, nonché istituendo presso il medesimo Ministero due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca. La lettera f) novella alcune disposizioni riguardanti il controllo e l'audit del PNRR, specie autorizzando la stipula di convenzioni con pubbliche amministrazioni per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, aumentando il numero degli incarichi di livello dirigenziale non generale, consentendo la stipula di protocolli di intesa con la Guardia di Finanza anche alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, agli enti locali e agli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi del PNRR al fine di rafforzare le attività di controllo, nonché prevedendo per la RGS la possibilità di promuovere misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori.

Il comma 5 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4, lettera e), quantificati in euro 533.950 per l'anno 2023 e in euro 640.730 annui a decorrere dall'anno 2024, per cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 6 dispone il trasferimento delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete per i quali non operi un'autorità di regolazione, dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del made in Italy.

La RT sul comma 1 evidenzia che la norma precisa che ivi si prevede che con i regolamenti di organizzazione si possa procedere, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, anche mediante il trasferimento totale o parziale delle funzioni e delle attività attribuite all'unità di missione istituita ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle già esistenti. Al contempo, si precisa che in caso trasferimento totale o parziale delle funzioni e delle attività svolte dall'unità di missione, con i Regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lett. e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provveda alla corrispondente assegnazione alla struttura dirigenziale di livello generale delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'unità di missione. Ciò al fine di garantire la neutralità finanziaria della

riorganizzazione operata. Conclude assicurando che, dal punto di vista finanziario, pertanto, le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Sul comma 2 afferma che dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che la riorganizzazione avviene nei limiti delle risorse umane e strumentali già assegnate alle unità di missione istituite presso le amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR a legislazione vigente e, pertanto, ad invarianza di oneri.

Evidenzia che il comma 3, dal punto di vista finanziario, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che la riorganizzazione avviene nei limiti delle risorse umane e strumentali già assegnate alle unità di missione istituite presso le amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR a legislazione vigente e, pertanto, ad invarianza di oneri.

La RT in merito al comma 4, lettere a), b) e c) e all'attribuzione delle funzioni del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, alla Cabina di regia, afferma che dal punto di vista finanziario, le modifiche hanno contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 4, lettera d) evidenzia che si prevede un ampliamento dei compiti e delle funzioni attribuite alla Segreteria tecnica PNRR. In particolare, la citata Segreteria tecnica elabora e trasmette alla Cabina di regia, con cadenza periodica e comunque ogni tre mesi, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12. Inoltre, si prevede che la Segreteria tecnica vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia. Inoltre, la Segreteria individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia, laddove non risolvibili mediante l'attività di supporto espletata ai sensi della lettera *b-bis*). Dal punto di vista finanziario, ai maggiori oneri derivanti dall'ampliamento dei compiti e delle attività attribuite alla Segreteria tecnica, si provvede, oltretutto con le risorse economiche, umane e strumentali previste a legislazione vigente, anche con quelle previste dall'articolo 2 del presente decreto – legge, atteso il trasferimento alla Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal citato articolo 2 delle funzioni già di titolarità della Segreteria tecnica.

In relazione alla lettera e) e all'istituzione presso il Ministero dell'economia di due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia cui si provvede mediante e soppressione di un numero di posti dirigenziali di livello non

generale equivalente sul piano finanziario già assegnati e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli oneri e la relativa compensazione sono illustrati nella tabella che segue:

QUALIFICA	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa (13 mensilità)	Retribuzione di posizione variabile VALORE MEDIO lordo dipendente	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri su retribuzione e risultato (32,70%)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale e CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO – CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	unità	onere totale a regime
DIRIGENTE I fascia CSR	57.892,87	37.593,20	49.328,58	144.814,65	55.579,86	200.394,51	10.329,14	3.377,63	214.101,28	8.093,03	400,62	222.594,93	2	445.189,87
DIRIGENTE II fascia	45.260,77	12.565,11	32.434,89	90.260,77	34.642,08	124.902,85	28.948,67	9.466,22	163.317,74	6.173,41	313,20	169.804,34	-3	-509.413,03
RISPARMIO										-64.223,17				

In relazione all'istituzione dell'Ispettorato Generale per il PNRR, evidenzia che in sintesi, gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte all'articolo 6 del DL 77/2021 sono connesse all'incremento di n.4 posizioni dirigenziali di livello non generale di cui due di consulenza studio e ricerca e sono quantificati come segue.

MEF-RGS	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile VALORE MEDIO lordo dipendente	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione pro-capite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	unità	rateo anno 2023 (dal 1° marzo)	onere totale a regime
DIRIGENTE II fascia	45.260,77	12.565,11	32.434,89	90.260,77	34.642,08	124.902,85	28.948,67	9.466,22	163.317,74	6.173,41	313,20	169.804,34	2	283.007,24	339.608,69

	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione pro-capite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	unità	rateo anno 2023 (dal 1° marzo)	onere totale a regime
DIRIGENTE II fascia CSR	45.260,77	12.565,11	19.034,89	76.860,77	29.499,16	106.359,93	28.948,67	9.466,22	144.774,82	5.472,49	313,20	150.560,50	2	250.934,17	301.121,00

	unità	rateo anno 2023 (dal 1° marzo)	onere totale a regime
DIRIGENTE II fascia	2	283.007,24	339.608,69
DIRIGENTE II fascia CSR	2	250.934,17	301.121,00
ONERI TOTALI		533.941,41	640.729,69

In relazione alle modifiche previste dalla lettera f) del comma 4, si limita a descriverle.

Nulla aggiunge con riferimento alla copertura prevista dal comma 5.

Sul comma 6 evidenzia che presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è già operativo l'Osservatorio per i servizi pubblici istituito dall'articolo 13, comma 25-bis, del decreto – legge 23 dicembre 2013, n. 145, e che in attuazione del modificato articolo 8 il Ministero dovrà predisporre gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del medesimo DLGS, ossia i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, gli schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo. Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale e dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
4	e)	Adeguamenti strutture PNRR del MEF	s	c	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6
4	e)	Adeguamenti strutture PNRR del MEF – effetti riflessi	e	t/co					0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
5		Riduzione Tab A – MEF	s	c	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6

Al riguardo, sul comma 1, pur considerando la clausola di neutralità che è associata al dispositivo in esame, va comunque segnalato che l'autorizzazione alla riorganizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale che ai sensi della legislazione vigente sono preposte alla gestione degli interventi del PNRR, ovvero, della relative unità di missione di livello dirigenziale, presso le Amministrazioni centrali, ivi prevedendosi il trasferimento totale o parziale delle relative funzioni e delle attività ad altra struttura di livello dirigenziale generale che sia individuata tra quelle già esistenti, dovrebbe essere opportunamente accompagnata dalla esposizione perlomeno di una sintesi degli interventi che si prevedono per ciascuna delle amministrazioni centrali al fine di verificarne la corrispondenza ai *caveat* a suo tempo previsti per tali articolazioni organizzative¹, attuando di quanto espressamente previsto dal comma 6-*bis* della legge di contabilità in presenza di clausole di neutralità.

Sul punto, segnalando che la RT reca la mera "assicurazione" che il trasferimento dovrà aver luogo attraverso la corrispondente assegnazione alla struttura dirigenziale di livello generale delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'unità di missione, al fine di garantire la neutralità finanziaria, va evidenziato che l'effettiva neutralità del riordino potrà essere riscontrata solo all'atto della emanazione dei DPCM recanti i relativi Regolamenti.

Sul comma 4, lettere b)-c), che configurano d'ora innanzi lo svolgimento in via diretta da parte della Cabina di regia, delle funzioni già delegate al Tavolo permanente, pur considerando le rassicurazioni riferite dalla RT in ordine al contenuto "meramente ordinamentale" delle modifiche, e, pertanto, all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero comunque richiesti elementi informativi e valutazioni del Governo in merito alla rimodulabilità delle dotazioni già previste ai sensi della legislazione vigente per la copertura dei nuovi fabbisogni di spesa per la Cabina di regia, di cui andrebbero peraltro definiti gli oneri in connessione alle risorse umane e strumentali indispensabili al suo funzionamento, tenuto conto anche dei nuovi compiti previsti per effetto del subentro alle funzioni già svolte dal Tavolo permanente, abrogato con le modifiche in esame.

Quindi, venendo alle modifiche ed integrazioni previste dalla lettera d) della norma in esame, inerenti la disciplina vigente della Segreteria tecnica del PNRR (articolo 4 del DL 77/2021), va evidenziato che per effetto dell'inserimento della lettera b-*bis*, si prevede che la Segreteria tecnica vigili d'ora innanzi sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia, prevedendo che la Segreteria individui e segnali al Presidente del Consiglio dei ministri, le azioni utili al

¹ A tale proposito, si segnala che la RT annessa al decreto-legge n. 77/2021 prevedeva che " ciascuna amministrazione centrale, titolare di interventi previsti nel PNRR, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce, una unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, ed adotta il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto." Cfr. XVIII Legislatura, Nota di Lettura n. 231, pagina 22.

superamento delle criticità segnalate, laddove non risolvibili mediante l'attività di "supporto" espletata in favore dei dicasteri ai sensi della lettera b-*bis*). In proposito, posto che la RT sottolinea che ai maggiori oneri derivanti dall'ampliamento dei compiti attribuiti alle Segreteria tecnica, si provvederà, in ogni caso, in aggiunta alle risorse economiche, umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente, anche con le risorse previste dall'articolo 2, in cui si prevede il trasferimento alla Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalle funzioni già nella titolarità della Segreteria tecnica, andrebbero richieste conferme in merito all'adeguatezza di tali risorse, anche rispetto ai "nuovi" compiti previsti dalle norme in esame.

Inoltre, venendo alle modifiche ed integrazioni apportate dalla lettera e) circa l'istituzione di n.2 posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, alla cui compensazione degli oneri si provvede mediante la soppressione di n. 3 di posti dirigenziali di livello non generale già assegnati ed equivalente sul piano finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alla luce degli elementi di dettaglio puntualmente esposti nella RT e considerati ai fini della quantificazione degli oneri, nulla da osservare. Ad ogni modo, posto che la compensazione del "nuovo" onere relativo alla posizione dirigenziale generale è compensata attraverso la soppressione di un numero equivalente di posizioni dirigenziali di II fascia già assegnate, andrebbero richieste valutazioni circa la sostenibilità di tali soppressioni in considerazione dei fabbisogni organizzativi della presidenza del ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, sui commi 2 e 3 introdotti dalla lettera e), trattandosi di n.4 posizioni dirigenziali aggiuntive di seconda fascia previste nell'organico del Dipartimento della R.G.S., per cui la RT fornisce la stima degli oneri complessivi nonché l'illustrazione dei parametri considerati nel calcolo. Sul punto, posto che l'onere quantificato per il 2023 è calcolato nell'ipotesi che le posizioni dirigenziali risultino attivate solo dal 1 marzo 2023, andrebbero richieste conferme in merito al termine delle procedure di reclutamento delle nuove unità dirigenziali, in aggiunta a rassicurazioni in merito alla sostenibilità delle spese di funzionamento connesse alle nuove posizioni dirigenziali a valere delle sole dotazioni già previste ai sensi della legislazione vigente. Circa lo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.

Per i profili di copertura di cui al comma 5, premesso che agli oneri previsti dalla lettera e) del comma 4, per il 2023 e a decorrere dal 2024, si provvede a valere degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente intestati al ministero dell'economia e delle finanze, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità ivi esistenti.

Sul comma 6, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla possibilità che anche tale dicastero del Made in *Italy* possa provvedere ai compiti ivi indicati potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 2

(Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

L'articolo istituisce – fino al 31 dicembre 2026 – una Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, disciplinandone funzioni e composizione.

In particolare:

I commi 1-3 prevedono che la struttura coadiuva lo svolgimento, da parte dell'Autorità politica delegata, delle funzioni d'indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo attuativa del PNRR. Altri compiti della novella Struttura di missione sono: l'interlocuzione con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati con gli obiettivi concordati a livello europeo; la verifica della coerenza dell'attuazione del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, con eventuale definizione di misure correttive. In questo, la struttura si avvale della collaborazione dell'Ispettorato generale per il PNRR (istituito da altra previsione del presente decreto-legge: cfr. l'articolo 1, comma 4, lettera e); l'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento o di modifica del PNRR; la comunicazione istituzionale e la pubblicità del PNRR (anche in questo caso con la collaborazione dell'Ispettorato generale per il PNRR).

Ancora, alla novella Struttura di missione sono trasferite le funzioni innanzi svolte dalla Segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente. A tal fine è disposta apposita autorizzazione di spesa, per 1,3 milioni nel 2023 e 1,56 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026.

Per lo svolgimento delle attività ad essa spettanti, la Struttura di missione ha pieno accesso al sistema informatico istituito (dall'articolo 1, comma 1043 della legge n. 178 del 2020) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di sostenere la gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del programma Next Generation EU.

Il comma 4 assegna alla nuova Struttura di missione nove unità di personale di livello dirigenziale non generale e 50 unità di personale non dirigenziale ed un contingente di esperti. Le unità dirigenziali e non dirigenziali possono essere individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche – ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche – il quale è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. o possono essere composte anche da personale proveniente da altri “ordini, organi, enti o istituzioni”. Per tali unità dirigenziali e non dirigenziali, è previsto un limite di spesa complessivo, pari a 5,051 milioni per il 2023, 6,061 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2026. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante convenzioni stipulate, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico. Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore a tre anni e fatta salva la possibilità di rinnovo degli stessi, nonché i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale assegnato alla struttura di missione, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.

Per il contingente di esperti è previsto il limite di spesa complessiva annuale di 583.334 euro nel 2023, 700.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026 e l'importo massimo per singolo incarico, è fissato pari a 50.000 euro annui (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione).

Ancora il comma 4 reca autorizzazione per la copertura di spese di funzionamento per 693.879 euro nel 2023, 832.655 per ciascun anno dal 2024 al 2026.

Il comma 5 per le esigenze della struttura di missione in oggetto, autorizza la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti previsti dal precedente comma, per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026, attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti del

concorso pubblico bandito ai sensi della normativa vigente (art. 7 del decreto-legge n. 80 del 2021 – vedi infra) per il reclutamento di 500 unità di personale a tempo determinato al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR. Il personale viene assunto secondo le suddette modalità, nel rispetto di quanto previsto dal d.P.C.m. di cui al successivo comma 7 (vedi infra), chiamato a definire l'organizzazione della Struttura di missione e viene inquadrato nel livello iniziale della categoria A del CCNL del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 6 demanda a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – l'organizzazione della Struttura di missione, nonché le modalità di formazione (e di chiamata) del contingente di personale aggiuntivo, così come le specifiche professionalità richieste. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale (ivi compresi i coordinatori) e non generale, relativi alla Segreteria tecnica di cui la nuova Struttura di missione 'assorbe' i compiti, si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della Struttura di missione di nuova istituzione.

Il comma 7 stabilisce che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro 9.159.201 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provveda:

- -alla lettera a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 (la norma prevede lo stanziamento di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per la Segreteria Tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia);
- -alla lettera b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Segreteria tecnica a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- -alla lettera c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad euro 6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

La RT dopo aver descritto il comma 1 precisa, con specifico riguardo alle previsioni di cui alla lettera e) (assicura, in collaborazione con l'Ispettorato Generale per il PNRR di cui al citato decreto – legge 77/2021, lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri), che detta collaborazione si sostanzia nella determinazione del contenuto dell'attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR per il tramite del Portale PNRR "*Italiadomani*", amplificandone l'efficacia, anche mediante le sinergie attivabili con i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito ai commi 2 e 3 si limita a ripeterne il contenuto.

Sul comma 4, riferisce la disposizione prevede la composizione della Struttura di missione PNRR come di seguito evidenziato, ivi incluse le 5 posizioni dirigenziali di livello generale indicate al comma 1. Nella sottostante tabella sono indicati gli oneri di personale e di funzionamento.

	Costo unitario	Costo totale annuo dal 2024 al 2026	Rateo 2023 (10/12)
5 Dirigenti I fascia	313.051,19	1.565.256	1.304.380
9 dirigenti II fascia	176.576,08	1.589.185	1.324.321
50 funzionari cat. A costo medio	89.442,10	4.472.105	3.726.755
Esperti	50.000	700.000	583.334
Spese funzionamento e formazione (10% oneri di personale)		832.655	693.879
TOTALE		9.159.201	7.632.669

In merito ai commi 5-6, si limita a descrivere le norme.

Nulla aggiunge sulla norma che indica la copertura finanziaria degli oneri complessivi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi finanza pubblica:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1-6	Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e fino al 31 dicembre 2026, della Struttura di missione PNRR, a supporto dell'Autorità politica delegata in materia PNRR – maggiori spese di personale	s	c	5,3	6,7	6,7	6,7	5,3	6,7	6,7	6,7	5,3	6,7	6,7	6,7
1-6	Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e fino al 31 dicembre 2026, della Struttura di missione PNRR, a supporto dell'Autorità politica delegata in materia PNRR – spese di personale – effetti riflessi	e	t/co					2,6	3,2	3,2	3,2	2,6	3,2	3,2	3,2
1-6	Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e fino al 31 dicembre 2026, della Struttura di missione PNRR, a supporto dell'Autorità politica delegata in materia PNRR – maggiori spese di funzionamento	s	c	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
7	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-5,4	-6,9	-6,9	-6,9	-5,4	-6,9	-6,9	-6,9	-5,4	-6,9	-6,9	-6,9

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 1 e 3, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni ivi previste, non ci sono osservazioni.

Sul comma 2, posto che ivi è riportata una autorizzazione predisposta come limite massimo di euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, al fine di assicurare il trasferimento al Servizio di cui al comma 1, dei compiti e delle funzioni già attribuiti alla Segreteria tecnica ai sensi dell'articolo 4 (*Segreteria Tecnica presso la presidenza del consiglio dei ministri*) e 5, comma 3 (compiti dell' Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione) del decreto-legge n. 77 del 2021, come modificati dal presente decreto, andrebbero richiesti elementi informativi in merito alla gamma dei fabbisogni scontati in relazione ai citati stanziamenti.

Per i profili di quantificazione inerenti il comma 4, non si hanno particolari osservazioni circa la prudenzialità e congruità degli importi indicati in ragione annua, tuttavia andrebbero non di meno richieste maggiori informazioni circa il dettaglio degli oneri considerati, distinguendo gli elementi riconducibili a trattamento economico fondamentale da quello accessorio per ciascuna delle categorie professionali indicate.

Inoltre, andrebbero richieste conferme in merito alle spese di funzionamento previste, per cui la RT indica un importo pari a circa il 10 per cento delle spese di personale.

Per i profili di copertura, appare indispensabile soffermarsi sulle lettere a) e b) del comma 7, che provvedono all'impiego di risorse già previste nel bilancio della presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare, posto che ivi si richiama lo stanziamento annuo "aggiuntivo" già previsto dal comma 3 dell'articolo 4 del dl 77/2021 per il quadriennio 2023/2026 ai fini della copertura dei fabbisogni di spesa relativi alla ex Segreteria tecnica presso la Presidenza del consiglio dei ministri, andrebbero richieste conferme in merito alla dotazione degli stanziamenti già prevista nel bilancio vigente 2023/2025 (lettera a). Analoghe conferme andrebbero poi richieste sulle risorse genericamente previste per la Segreteria tecnica del PNRR a valere del medesimo bilancio per lo stesso triennio (lettera b)².

Sulla lettera c), posto che ivi si provvede alla copertura del nuovo onere a valere della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili previsto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3073), andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti, nonché in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di esigenze di spesa eventualmente già programmate a carico delle medesime risorse per le annualità 2023/2026³.

² A tale proposito, va evidenziato che il bilancio 2023/2025 della Presidenza del consiglio dei ministri reca una dotazione in riferimento al capitolo 941(cap 2171 dello stato di previsione del dicastero dell'economia e delle finanze) quanto alle risorse aggiuntive di 400.000 euro annui nelle annualità 2023/2025 e ai 1, 4 milioni di euro annui della dotazione ordinaria della Segreteria, iscritta ai capitoli 276 e 277. Cfr. IPZS, Gazzetta Ufficiale, S.O. n. 4/2023, Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2023/2025, pagine 320 e 334.

³ Il fondo in questione reca uno stanziamento annuo di circa 71,3 milioni di euro annui nel triennio 2023/2025.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

L'articolo introduce alcune modifiche agli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di poteri sostitutivi attivabili dallo Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR e di procedura per superare il dissenso di un organo statale. In particolare si prevede la possibilità di applicare i poteri sostitutivi anche nei confronti degli ambiti territoriali sociali (cioè le sedi di programmazione locale, concertazione e coordinamento dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate a livello locale) e si riduce da 30 a 15 giorni la durata massima del termine per provvedere che il Consiglio dei ministri può attribuire ai soggetti attuatori. Si consente, inoltre, al Consiglio dei ministri di autorizzare direttamente le deroghe relative alla legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale. Sono inoltre specificate le disposizioni applicabili in caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale. Infine, in relazione alla procedura per superare il dissenso proveniente da un organo statale, si stabilisce che sia l'Autorità politica delegata in materia di PNRR, anche su impulso della Struttura di missione PNRR ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR, a proporre al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri.

La RT evidenzia che l'articolo reca disposizioni finalizzate ad assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC, modificando gli articoli 12 e 13 del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Assicura che trattasi di disposizioni di contenuto meramente ordinamentale, da cui non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, convenendo con la RT circa il tenore ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

Articolo 4

(Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

L'articolo anticipa dal 1° gennaio 2027 al 1° marzo 2023 la data a partire dalla quale le amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR possono stabilizzare nei propri ruoli il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti. Si prevede che la stabilizzazione avvenga nei confronti del personale che ha prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta (e non più alla scadenza del contratto a termine, come sinora previsto). Si dispone inoltre che le risorse non utilizzate ai fini della suddetta stabilizzazione dal 2023 al 2026 siano destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. In tal senso, reca modificazioni all'articolo 35-*bis* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

In particolare:

- alla lettera a) a conferma che alla stabilizzazione si procede: nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica; a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente; previo colloquio e in presenza di una valutazione positiva dell'attività svolta. La disposizione in commento specifica il carattere selettivo di tale colloquio. Il personale che può beneficiare della stabilizzazione in esame è quello non dirigenziale assunto a tempo determinato al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.L. 80/2021⁴;
- alla lettera b) dopo il comma 1, è inserito il comma *I-bis* in cui è previsto che le risorse non utilizzate per la stabilizzazione in oggetto negli anni dal 2023 al 2026 sono destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno – pari a 10.791.000 euro per il 2023 e a 12.949.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 – si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008)

La RT conferma il contenuto dell'articolo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	b)	Destinazione risorse non utilizzate per l'assunzione di personale a tempo determinato alle attività di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR	s	c					10,8	12,9	12,9	12,9	10,8	12,9	12,9	12,9
1	b)	Riduzione fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del D1 n. 154/2008	s	k					-10,8	-12,9	-12,9	-12,9	-10,8	-12,9	-12,9	-12,9

Al riguardo, nulla da osservare quanto all'anticipazione della possibilità di stabilizzare il personale prevista alla lettera a), posto che essa avviene nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente di ciascuna amministrazione.

Quanto alla lettera b), per i profili di copertura mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto nello stato di previsione del

⁴ In base al richiamato art. 7, co. 1, le amministrazioni assegnatarie di progetti contenuti nel PNRR possono assumere a tempo determinato – attraverso procedure concorsuali svolte con le modalità digitali e semplificate previste dalla normativa vigente (art. 35-*quater* del D.Lgs. 165/2001) – 500 unità di personale (eventualmente integrabili fino ad ulteriori 300 unità, nonché di ulteriori dieci unità per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024) per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR medesimo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

ministero dell'economia e delle finanze, andrebbero innanzitutto richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle disponibilità esistenti a valere dei richiamati stanziamenti, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi previsti a valere di tale strumento dalla normativa vigente.

In proposito, si segnala che tale stanziamento, recante una dotazione di sola cassa, è espressamente finalizzato alla compensazione degli effetti derivanti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di spesa.

Ad ogni modo, venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, appare di tutta evidenza che il ricorso a tale strumento per le finalità in esame configura chiaramente una dequalificazione della spesa, atteso che gli stanziamenti ad esso riferibili sono classificati in bilancio come spesa in conto capitale a fronte di un onere come quello in esame avente natura economica corrente.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

Il comma 1, al fine di assicurare il monitoraggio sull'attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attività finanziate nell'ambito del PNRR, delle politiche di coesione, del PNC (Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR) e delle politiche di investimento nazionali, prevede che le amministrazioni competenti alimentino i sistemi informativi gestiti dalla Ragioneria generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita Iva e con eventuali altri dati personali necessari per l'identificazione fiscale dei soggetti destinatari di benefici economici pubblici.

Il comma 2 assegna alla Ragioneria generale dello Stato il compito di effettuare le attività di trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonché del PNC e delle politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini di controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni.

La Ragioneria generale deve rendere accessibili i suddetti dati alle amministrazioni centrali responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi, nonché agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze e salvi i limiti legislativi previsti a tutela dei dati personali.

Il comma 3 dispone che i dati raccolti ai sensi del comma 1 siano pubblicati:

- a) nell'ambito delle informazioni di cui al comma 1044 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021);
- b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e nazionali (OpenCoesione) di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) del 24 giugno 2021, n. 2021/1060/UE, e all'articolo 115, paragrafo 1, lettera b), Regolamento (CE) del 17 dicembre 2013, n. 2013/1303/UE.

Il comma 4 dispone che è in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati personali:

- che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale; dati genetici, dati biometrici; dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;
- relativi allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;

- relativi a soggetti minori.

Il comma 5 dispone che, per consentire l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all'attività di monitoraggio del PNRR e PNC, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un Codice identificativo gara ordinario (CIG).

Il comma 6 stabilisce che a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP). Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 7, in relazione alle misure di incentivo che ammettono il sostenimento delle predette spese anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP), dispone che le amministrazioni pubbliche titolari delle misure impartiscano ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

Il comma 8 stabilisce che i dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e siano messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi di cui al comma 6.

Il comma 9 dispone che a favore dei piccoli comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, in alternativa all'assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica (la norma ha istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026), il supporto tecnico potrà essere assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato per il tramite di enti, istituzioni o associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di convenzioni, accordi o protocolli in essere o da stipulare.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito all'alimentazione dei sistemi informativi della RGS da parte delle altre amministrazioni competenti e alle altre attività di scambio e raffronto dei dati, andrebbe assicurato che allo stato attuale le banche dati interessate dalla norma siano già in grado di ricevere ed eseguire la mole di dati previsti dalla presente disposizione e che nessun onere, se non nell'ambito delle risorse già predisposte a legislazione vigente, sia da sostenere a tal fine.

In relazione al supporto tecnico a favore dei piccoli comuni, posto che la norma elenca un ampio insieme di soggetti di natura sia pubblica che privata con cui il Dipartimento della Ragioneria dovrebbe stipulare accordi, convenzioni o protocolli, andrebbe chiarito da parte di quali soggetti il supporto sarà fornito e andrebbero esclusi oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6 ***(Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)***

La norma reca disposizioni finalizzate a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR.

In particolare, si apportano modifiche al procedimento di erogazione delle risorse da versare a titolo di anticipazione ai soggetti attuatori degli interventi PNRR, ivi compresi gli enti territoriali, a valere sul conto corrente di tesoreria su cui afferiscono le risorse per l'attuazione del Next Generation EU, per velocizzare l'esecuzione dei progetti, ricompresi nel Piano, finanziati con risorse nazionali.

A tal fine, il comma 1 nel prevedere una nuova formulazione del comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 152 del 2021:

- sopprime la disposizione secondo cui le anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori sono disposte dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, e che sui relativi schemi di decreto è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, entro il termine di sette giorni dalla data di trasmissione degli schemi alle Camere;
- stabilisce che le anticipazioni devono essere richieste, con espressa motivazione, non più dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, ma direttamente dagli stessi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sentite le Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono;
- vincola espressamente le risorse trasferite ai soggetti attuatori alla tempestiva realizzazione degli interventi PNRR per i quali sono erogate.

Si introduce altresì l'obbligo per i soggetti attuatori di riversare nel conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto» l'importo dell'anticipazione non utilizzata alla chiusura degli interventi.

Il comma 2 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR sono disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato.

La RT ribadisce che la norma intende semplificare il procedimento di erogazione delle risorse da versare a titolo di anticipazione destinate ai soggetti attuatori degli interventi PNRR – compresi gli enti territoriali – per l'esecuzione dei progetti ricompresi nel medesimo Piano, finanziati con risorse nazionali.

In particolare il **comma 1** è volto a snellire le procedure di versamento sui conti correnti infruttiferi 25091 e 25092 delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato, espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi PNRR, per assicurare maggiore tempestività alle operazioni contabili. Per la RT la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al **comma 2** la RT sottolinea che la norma è volta ad accelerare l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, semplificando la procedura di assegnazione e di rimodulazione delle risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi. Anche in questo caso, la RT sostiene che la disposizione, limitandosi ad allineare la disciplina amministrativa di erogazione degli acconti sancita dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 con le modalità stabilite dal Regolamento (UE) 1060/2021 per i fondi strutturali e statuendo espressamente il limite disponibilità di

cassa assegnata ai conti relativi, ha un carattere meramente procedimentale di semplificazione e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che la norma è finalizzata a semplificare il procedimento di erogazione delle risorse da versare a titolo di anticipazione e a semplificare la procedura di assegnazione e di rimodulazione delle risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi, andrebbe chiarito se tali semplificazioni possano determinare una accelerazione della spesa con riflessi finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già registrati a legislazione vigente, in particolare in termini di fabbisogno di cassa.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)

La norma demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di aggiornare i cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR, ferma restando la necessità che siano assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Nelle more dell'adozione del decreto, per gli interventi del PNC per i quali il cronoprogramma procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine ai relativi adempimenti, è comunque consentito, per il primo semestre 2023, l'accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022.

Nel caso di interventi soggetti alla disciplina degli aiuti di Stato, subordinati all'autorizzazione della Commissione europea, i termini per il conseguimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma del PNC sono sospesi nell'arco di tempo compreso tra la notificazione degli interventi e la notificazione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea. Qualora la Commissione europea dichiari un intervento non compatibile col mercato unico, le relative risorse saranno revocate, rimanendo nella disponibilità dell'amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in linea con le finalità del PNC e il cui cronoprogramma procedurale sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano.

La RT in merito al comma 1 afferma che l'aggiornamento del cronoprogramma procedurale degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari, è volto a tenere conto del perdurante contesto di crisi internazionale che ha determinato oggettive difficoltà nello svolgimento delle procedure di affidamento anche a causa degli incrementi dei prezzi dei materiali.

Relativamente al comma 2, la RT si limita a descrivere la norma.

Con riferimento all'articolo in esame la RT sottolinea il carattere ordinamentale della disposizione dalla quale, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, con specifico riguardo alla previsione di accedere al Fondo per le opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto – legge n. 50 del 2022, la RT afferma che prevedendosi l'accesso nei limiti delle risorse del Fondo medesimo, come incrementato dalla legge di bilancio 2023, la disposizione non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si segnala che come riferito dalla RT l'aggiornamento del cronoprogramma procedurale degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari è dettato da difficoltà nello svolgimento delle procedure di affidamento anche a causa degli incrementi dei prezzi dei materiali. Ciò premesso, appare opportuno che siano fornite rassicurazioni circa l'effettiva possibilità, disposta anche in norma, che sia comunque garantito il rispetto del cronoprogramma finanziario, escludendo eventuali effetti di slittamento sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

PARTE II DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE E DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

TITOLO I RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 8, commi da 1 a 6 *(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)*

Il comma 1, al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnati, fino al 31 dicembre 2026, eleva dal 30 per cento al 50 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica, la quota dei posti di qualifica dirigenziale attribuibile mediante contratti a tempo determinato. Tale misura si applica limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.

Il comma 2 dispone che ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110 del TUEL non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110 che prevede la risoluzione di diritto del contratto a tempo determinato nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. Analogamente e fino

al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di utilizzare collaboratori assunti con contratto a tempo determinato per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il comma 3, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, attribuisce agli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4, la facoltà di incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75⁵, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.

Il comma 4 stabilisce che possono procedere all'incremento di cui al comma 3 gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dell'equilibrio (risultato di competenza dell'esercizio non negativo) di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo "*Equilibrio di bilancio*";
- b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento;
- d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il comma 5 attribuisce, per gli anni dal 2023 al 2026, agli enti locali la facoltà di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

Il comma 6 esclude l'applicazione delle sanzioni connesse agli adempimenti di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (sospensione dei pagamenti dal Ministero dell'interno per mancato invio entro i termini dei dati del bilancio di previsione e rendiconto alla banca dati delle amministrazioni pubbliche), e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (sospensione dei trasferimenti a qualsiasi titolo erogati all'Ente locale per mancato invio delle informazioni richieste da Sose spa), qualora si tratti di pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e del PNC di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

La RT, in merito al comma 1 e alla elevazione della percentuale degli incarichi dirigenziali a contratto, afferma che la disposizione è a contenuto meramente ordinamentale, trattandosi di una mera elevazione del numero degli incarichi dirigenziali conferibili secondo le modalità previsti dall'articolo 110, comma 1, del TUEL.

⁵ L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Con riferimento al comma 2 e all'esclusione dei casi di risoluzione dei contatti a tempo determinato per gli enti locali dichiarati in dissesto o in situazione strutturalmente deficitaria la RT evidenzia che dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'incremento della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa, e degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai commi da 3 a 5, la RT afferma che le predette disposizioni operano per gli enti che hanno rispettato i requisiti di cui al comma 4 ivi incluso l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge n. 145/2018, e nei limiti della spesa di personale previsti dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34/2019.

Infine, in relazione al comma 6 la RT evidenzia che l'esclusione dell'applicazione delle sospensioni dei trasferimenti agli enti locali, relativamente ai pagamenti riferiti al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari, è giustificata dalla complessa gestione delle apposite risorse destinate agli enti locali derivante, in particolare, dalle innumerevoli ed articolate attività da espletare, nonché dai numerosi adempimenti connessi al PNNR e che, in linea con le regole definite dalla legislazione comunitaria e nazionale, deve essere assicurato il pieno rispetto dei termini previsti ai fini del raggiungimento dei *target* per ciascun intervento ed la conseguente puntuale attuazione delle progettualità del PNRR.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato che le norme in esame non derogano al rispetto degli equilibri di bilancio previsti a legislazione vigente e alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare. In ogni caso si osserva che la mancata risoluzione di diritto dei rapporti di collaborazione negli enti locali in dissesto strutturalmente deficitari, disposta dal comma 2, renderà più difficile il loro risanamento finanziario.

Articolo 8, commi da 7 a 13

(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

I commi da 7 a 9, prevedono la costituzione di una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero del turismo, per garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR di titolarità del medesimo Ministero. La dotazione organica è conseguentemente incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di due posizioni di livello dirigenziale non generale.

Il comma 10 posticipa dall'anno 2021 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali per l'attribuzione anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli (articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001) e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di

livello non generale a personale non appartenente ai ruoli, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. I predetti incarichi dirigenziali di livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero per il turismo, dei vincitori delle predette procedure concorsuali.

Il comma 11 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi 8, 9 e 10, pari a 497.630 euro per l'anno 2023 e a 597.150 euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Il comma 12 dispone la conservazione, nel conto dei residui per l'anno 2023, delle somme stanziare dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 80 del 2021 (stanziare per esperti per le attività del PNRR), iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2022, nella misura di 191.813 euro. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 98.800,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

La RT afferma che le disposizioni dei commi da 7 a 10 prevedono l'istituzione di una nuova direzione generale e di due uffici di livello dirigenziale non generale presso il dicastero del turismo.

Conseguentemente, si aumenta di una unità la dotazione organica dei dirigenti generali, portandola da quattro a cinque, e di due unità la dotazione organica dei dirigenti non generali, portandola da diciassette a diciannove.

Gli oneri sono quantificati come segue:

Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile VALORE MEDIO lordo dipendente	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO – CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	unità	rateo anno 2023 (dal 1° marzo)	onere totale a regime
45.260,77	12.565,11	22.433,33	80.259,21	30.803,48	111.062,69	21.030,65	6.877,02	138.970,37	5.253,08	313,20	144.536,64	2	240.894,40	289.073,29

Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO – CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	unità	rateo anno 2023 (dal 1° marzo)	onere totale a regime
57.892,87	37.593,20	68.614,65	164.100,72	62.981,86	227.082,58	52.287,32	17.097,95	296.467,85	11.206,48	400,62	308.074,96	1	256.729,13	308.074,96

unità	rateo anno 2023 (dal 1° marzo)	onere totale a regime
2	240.894,40	289.073,29
1	256.729,13	308.074,96
	497.623,54	597.148,24

Sul comma 10, la RT riferisce che ivi si prorogano al 31 dicembre 2026 le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 13 del DL 22/2021, prive di effetti finanziari, e non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto al comma 11, conferma che ivi si prevede che agli oneri derivanti dai commi da 7 a 9 pari a euro 497.630 per l'anno 2023 e a euro 597.150 a decorrere dal 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, che presenta sufficienti disponibilità.

Nulla aggiunge rispetto al contenuto del comma 12.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
8-10	Incremento dotazione organica presso il Ministero del turismo di cui all'art. 7 c. 3 del DL n. 22/2021	s	c	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6
8-10	Incremento dotazione organica presso il Ministero del turismo di cui all'art. 7 c. 3 del DL n. 22/2021- effetti riflessi	e	t/co					0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
11	Riduzione Tabella A-TURISMO	s	c	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6
12	Conservazione in conto residui delle somme non utilizzate nel 2022 per esperti destinati ad attività di rendicontazione e monitoraggio PNRR, di cui all'art. 7 c. 4 del DL n. 80/2021	s	c					0,1				0,1			
12	Riduzione fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del Dl n. 154/2008	s	k					-0,1				-0,1			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 7 -10, alla luce della puntuale esposizione dei parametri e criteri considerati per la stima degli oneri inerenti le posizioni dirigenziali "aggiuntive" previste nell'organico del dicastero del turismo (n.1 posizione di prima fascia e n. 2 di seconda), comprendente tutti gli elementi retributivi da considerarsi ai fini del calcolo degli oneri del trattamento economico fondamentale ed "accessorio" previsto dalla normativa vigente, di cui si certifica la sostanziale congruità⁶, nulla da osservare.

Ad ogni modo, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione idonei a certificare la congruità del valore medio della retribuzione di posizione, per parte variabile, indicata dalla RT.

Sul comma 11, recante la copertura finanziaria, posto che la RT conferma le relative disponibilità non vi sono osservazioni.

In relazione al comma 12, va evidenziato che la disposizione provvede al mantenimento in bilancio di risorse già iscritte nella competenza del bilancio dello Stato 2022 nello stato di previsione del dicastero del Turismo, che avrebbero dovuto confluire in economie di spesa al termine dell'esercizio, in quanto non corredate di formale impegno di spesa, provvedendo a disporre la contestuale iscrizione tra i

⁶ Si segnala, in proposito, che il dicastero in esame è stato istituito nella XIX legislatura, ragion per cui il Conto Annuale della R.G.S. aggiornato al 2021 non reca i dati delle retribuzioni "medie" lorde (loro Stato corrispondenti). Tuttavia, gli importi indicati dalla RT appaiono congrui rispetto ai valori delle retribuzioni medie dei dirigenti del MISE a quella data.

residui passivi del bilancio 2023. Pertanto, la disposizione configura una esplicita deroga alla disciplina indicata dal comma 1 dell'articolo 34-*bis* della legge di contabilità.

Quanto alla compensazione del relativo onere corrispondente, anch'essa posta a carico del Fondo per la compensazione degli effetti derivanti dalla attualizzazione dei contributi pluriennali, rammentando che tale strumento è dotato di stanziamento di sola cassa e che lo stesso sarebbe preordinato alla compensazione dei citati effetti, va segnalato che anche l'impiego per la compensazione dell'onere in esame si predispone perlomeno come dequalificazione della spesa già prevista ai sensi della legislazione vigente.

Il comma 13 consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento di alcuni incarichi a soggetti già titolari di un trattamento pensionistico, in deroga alla normativa vigente. La deroga transitoria in esame concerne gli incarichi per i quali la disciplina preveda il conferimento, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, da parte di organi costituzionali e che riguardino posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale e rientranti in ambiti di competenza dell'amministrazione statale.

La RT ribadisce che la disposizione estende al 31 dicembre 2026 l'applicazione delle previsioni già contenute nell'articolo 10, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (relativamente agli incarichi di esperti presso le Amministrazioni titolari di progetti PNRR), consentendo di individuare anche tra i soggetti in quiescenza i destinatari degli incarichi di vertice presso enti o istituti di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

Trattasi, dal punto di vista finanziario, di disposizione di carattere ordinamentale, che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Articolo 9

(Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici)

L'articolo prevede l'istituzione – presso il Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, con compiti consultivi e propositivi in materia di sicurezza di impianti e sistemi alimentati da idrogeno, da gas

naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, con riferimento alle soluzioni innovative adottate per il contrasto al cambiamento climatico e per il risparmio energetico.

Il comma 2 specifica i compiti del Comitato centrale in esame: individuazione dei criteri e delle linee guida per l'adozione dei pareri di conformità dei progetti di fattibilità, alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica (lettera a)); proposizione e coordinamento di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonché elaborazione di atti di normazione tecnica; riguardo a tali compiti il Comitato coopera con altri soggetti interessati, in particolare altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale (lettera b)).

Il comma 3 dispone in ordine alla composizione del Comitato. In relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti degli ordini e colleghi professionali, delle associazioni di categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato.

Il comma 4 stabilisce che le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Tale funzione è assolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 stabilisce che il Comitato può avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali – CTR, istituiti presso le Direzioni regionali dei vigili del fuoco, disciplinati dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 105 del 2015 (“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”).

Il comma 6 prevede che per le attività svolte nell'ambito del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

La RT evidenzia che l'articolo discende dalla positiva esperienza sviluppata dal Corpo nazionale al fine di gestire al meglio i cambiamenti in atto la necessità di costituire un organismo *ad hoc*, più snello rispetto al Comitato già esistente e fortemente orientato sulle tematiche della sicurezza tecnica in ambito energetico e climatico, con i compiti indicati al comma 2 del citato articolo.

Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Conseguentemente, dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando la certificazione di neutralità dell'organismo, si segnala che il comma 4 assicura che il supporto al nuovo organo verrà assicurato dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

A tale proposito, rammentando quanto previsto dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità, andrebbero comunque richiesti elementi informativi in merito ai fabbisogni inerenti il supporto necessario al funzionamento del nuovo organismo, alla luce delle delicatissime attribuzioni previste dal comma 2, nonché richiesta una integrazione alla RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a

comprovare l'adeguatezza a tal fine delle risorse umane e strumentali previste per il funzionamento della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza del citato Dipartimento.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia – Missione 1, Componente 2, Asse 2)

Il comma 1 consente di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio in relazione ai concorsi banditi con decreti ministeriali del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022. In particolare, consente l'ampliamento a un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso.

Il comma 2 modifica l'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, chiarendo che il numero di 16.500 di addetti all'ufficio per il processo è riferito al contingente complessivo di personale che può essere assunto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso diverse procedure di reclutamento (lett. a) e precisando, con riguardo agli addetti all'ufficio per il processo nell'ambito della giustizia amministrativa, che il numero dei posti non coperti attraverso la prima procedura di reclutamento espletata potrà essere oggetto di nuovi bandi di assunzione con la previsione di contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo fissato a legislazione vigente (lett. b). Inoltre, anche per tale contingente la disposizione in esame prevede che il contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, passi da due anni e sei mesi alla durata massima di trentasei mesi.

Il comma 3 prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 382, della legge di bilancio 2023, è incrementata di euro 836.169 per l'anno 2025 e di euro 164.783 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

La RT ribadisce che le disposizioni di cui al comma 1 consentono di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio in relazione ai concorsi banditi con decreti ministeriali del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022, evidenziando che si è ritenuto opportuno provvedere alla quantificazione e alla copertura finanziaria dei maggiori oneri con riferimento al concorso a n. 500 posti di magistrato ordinario, bandito con decreto ministeriale del 1° dicembre 2021, per il quale l'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevedendo in deroga a quanto previsto dal titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, la riduzione del periodo di tirocinio, da diciotto a dodici mesi.

La quantificazione dei predetti oneri è stata effettuata tenendo conto del fatto che il numero totale di magistrati da assumere possa essere elevato di un ulteriore contingente pari a 100 unità, corrispondente al venti per cento del numero di posti previsti dal bando di concorso di cui al citato decreto ministeriale, il cui onere differenziale, ai fini della riduzione del tirocinio da diciotto a dodici mesi, è stato determinato come rappresentato nella seguente tabella:

concorso indetto con D.M. 1.12.2021			
	100	100	
anno	 tirocinio 18 mesi	 tirocinio 12 mesi	 differenziale
2024	7.472.542,50	7.472.542,50	-
2025	8.935.647,55	9.771.816,19	836.168,64
2026	9.771.816,19	9.771.816,19	-
2027	9.964.062,11	10.128.844,32	164.782,21
2028	12.447.063,28	12.447.063,28	-
2029	12.713.872,61	12.713.872,61	-
2030	12.942.566,32	12.942.566,32	-
2031	13.209.375,64	13.209.375,64	-
2032	13.438.070,04	13.438.070,04	-
2033	13.704.880,17	13.704.880,17	-
2034	13.704.880,17	13.704.880,17	-
2035	13.704.880,17	13.704.880,17	-

In merito al comma 2, rileva che la modifica alla lettera a), è volta a chiarire che il numero di 16.500 di addetti all'ufficio per il processo è riferito al contingente complessivo di personale che può essere assunto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso diverse procedure di reclutamento. Si intende in particolare evidenziare che il numero dei posti non coperti attraverso la prima procedura di reclutamento espletata potrà essere oggetto di nuovi bandi di assunzione con la previsione di contratti a tempo determinato della durata massima di 36 mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a) dello stesso articolo 11.

Significa che la lettera b) del medesimo comma 2, prevede un'analogia disposizione per gli addetti all'ufficio per il processo nell'ambito della giustizia amministrativa, evidenziando che il numero dei posti non coperti attraverso la prima procedura di reclutamento espletata potrà essere oggetto di nuovi bandi di assunzione con la previsione di contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b) del citato articolo 11. Pertanto, conclude che il comma 2 non determina oneri.

Nulla aggiunge rispetto al testo con riferimento alla copertura finanziaria.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1-2	Disposizioni urgenti in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali e di assunzioni nel comparto giustizia riduzione tirocinio concorsi per magistrato ordinario	s	c			0,8			0,8				0,8		
1-2	Disposizioni urgenti in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali e di assunzioni nel comparto giustizia riduzione tirocinio concorsi per magistrato ordinario- effetti riflessi	e	t/co						0,4				0,4		
3	Riduzione Tabella A-GIUSTIZIA	s	c			-0,8			-0,8				-0,8		

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 1, pur considerando gli elementi di sintesi forniti dalla RT in relazione al maggior onere complessivo correlato alla platea di ulteriori reclutamenti di personale di magistratura autorizzati dal C.S.M. (pari al 20% in più rispetto al numero dei posti messi a concorso) e in considerazione della prevista riduzione del periodo di tirocinio prevista alla legge di bilancio 2023, posto che i dati relativi agli oneri esposti sono coerenti con quelli della RT allegata alla legge di bilancio, non ci sono osservazioni.

Sul comma 2, alla luce del profilo essenzialmente ordinamentale delle disposizioni, i cui effetti si iscrivono appieno nell'ambito degli effetti già contemplati nei tendenziali di spesa previsti ai sensi della legislazione vigente, nulla da osservare

Per i profili di copertura, premesso che ai fini in questione si provvede mediante una riduzione della dotazione degli stanziamenti previsti in bilancio per i fondi speciali di parte corrente, a tal fine ricorrendo agli accantonamenti previsti per il dicastero della giustizia, nulla da osservare.

Articolo 11

(Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)

Il comma 1, al fine di avvalersi di servizi di supporto tecnico operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione, monitoraggio e controllo delle misure di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, istituisce nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, il "Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy", previsti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di

parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

La RT, oltre a illustrare il contenuto dell'articolo, precisa che le risorse in questione saranno destinate alla spesa per prestazioni professionali e specialistiche non consuntive.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Istituzione Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di cui all'art. 9 del DL n. 77/2021	s c	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	
2	Riduzione Tabella A-IMPRESSE E MADE IN ITALY	s c	-0,5	-0,5	-0,5		-0,5	-0,5	-0,5		-0,5	-0,5	-0,5	

Al riguardo, pur trattandosi di spesa determinata entro un limite di spesa, sarebbe utile acquisire i dati alla base della quantificazione.

Inoltre, posto che il Piano di ripresa e resilienza ha un'estensione fino al 2026, andrebbero chiarite le ragioni dell'esclusione di tale ultimo anno dallo stanziamento per supporto tecnico operativo e assistenza tecnica.

Articolo 12

(Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA)

L'articolo demanda ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione l'individuazione delle modalità di funzionamento e di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte di tutte le amministrazioni, centrali e locali, e delle autorità amministrative indipendenti, nonché la definizione delle misure volte ad assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali. Fino all'entrata in vigore di tale decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente che regola l'accesso al Portale da parte dei suddetti soggetti.

La RT ribadisce che l'articolo reca modifiche all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di *accountability* e responsabilizzazione in materia di trattamento dei dati personali mediante il Portale inPA (www.InPA.gov.it).

In particolare, al comma 1, lettera a), si prevede che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie

per la registrazione al Portale da parte degli utenti, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi comprese le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrità e riservatezza dei dati personali, nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è verificata dalle amministrazioni che indicano le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le lettere b) e c) del medesimo comma 1 recano, rispettivamente, la soppressione del comma 3 del citato articolo 35-*ter*, nonché la modifica del secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo, al fine di coordinare la disciplina in essi contenuta con le modifiche apportate al comma 2 del predetto articolo 35 --*ter* dalla lettera a).

Sul comma 2 conferma che la disposizione reca una disposizione transitoria finalizzata a consentire l'utilizzazione del Portale unico del reclutamento nelle more dell'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 35 --*ter*, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal comma 1.

Conclude riferendo che, dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 13

(Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

L'articolo incrementa la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di 10 unità di ruolo.

Ai relativi oneri, nel limite di euro 571.002 per l'anno 2023, di euro 1.204.700 per l'anno 2024, di euro 1.265.775 per l'anno 2025, di euro 1.329.950 per l'anno 2026, di euro 1.397.382 per l'anno 2027, di euro 1.468.238 per l'anno 2028, di euro 1.542.690 per l'anno 2029, di euro 1.620.921 per l'anno 2030, di euro 1.703.125 per l'anno 2031 e di euro 1.789.502 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-*ter* e 7-*quater* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, tale da garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni.

La RT evidenzia che la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, ha previsto, tra l'altro, il riordino della disciplina dei

servizi pubblici locali di rilevanza economica e attribuito specifiche competenze all'AGCM.

Per far fronte ai più ampi e/o nuovi poteri e compiti previsti dalla legge n. 118 del 2022, la disposizione prevede l'incremento della pianta organica dell'AGCM di ulteriori 10 unità, pari a n. 8 funzionari della carriera direttiva e n. 2 impiegati della carriera operativa, da assumere al livello iniziale, corrispondente al livello 6 delle rispettive tabelle stipendiali per una spesa che ha una proiezione decennale complessiva che va da euro 571.002 sul primo anno (2023) ad euro 1.789.502 sull'ultimo anno del decennio considerato (2032).

Per una puntuale quantificazione degli oneri per ciascuna annualità per il decennio considerato, la tabella che segue riporta il dettaglio dei costi relativi ai potenziali nuovi dipendenti (8 funzionari e 2 impiegati) previsti in un arco temporale di dieci anni. Nella tabella è riportata la specifica delle somme afferenti le competenze annuali ordinarie, le competenze accessorie e gli oneri a carico del datore di lavoro. A riepilogo dei dati sopra menzionati si rinvia alla tabella di seguito che indica, sinteticamente, le competenze lorde e il costo aziendale per anno.

			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
n. 8	F6	Competenze lorde	316.039	679.509	717.159	752.564	789.732	828.826	870.542	913.647	965.670	1.015.329
		Costo Aziendale	494.998	1.044.023	1.101.021	1.154.487	1.210.652	1.269.762	1.332.878	1.398.108	1.476.065	1.551.059
n. 2	I6	Competenze lorde	47.918	103.403	106.075	113.166	120.620	128.385	135.870	144.456	147.363	154.896
		Costo Aziendale	76.004	160.677	164.754	175.463	186.730	198.476	209.812	222.813	227.060	238.443
		Totale Competenze lorde	363.957	782.912	823.234	865.730	910.352	957.211	1.006.412	1.058.103	1.113.033	1.170.225
	TOTALE	Totale Costo Azienda	571.002	1.204.700	1.265.775	1.329.950	1.397.382	1.468.238	1.542.690	1.620.921	1.703.125	1.789.502

I suddetti maggiori oneri assunzionali, che vengono riportati nella previsione normativa in relazione a ciascuna annualità (2023-2032), saranno interamente coperti dal corrispondente incremento delle risorse derivanti dai contributi di cui all'art. 10, comma 7-ter e 7-quater, della 10 ottobre 1990, n. 287.

L'incremento del contributo a carico degli operatori sottoposti alla vigilanza dell'AGCM, da destinare a copertura degli oneri derivanti dall'assunzione in servizio di n. 8 funzionari e 2 impiegati al livello iniziale è stimato come segue:

- per l'anno 2023 è stimato un incremento dell'aliquota del contributo dello 0,00042 per mille, corrispondente a 571.002 euro, pari ai maggiori oneri previsti;
- per l'anno 2024 è stimato un incremento dell'aliquota del contributo dello 0,00088 per mille, corrispondente a 1.204.700 euro, pari ai maggiori oneri previsti;
- per l'anno 2025 è stimato un incremento dell'aliquota del contributo dello 0,00092 per mille, corrispondente a 1.265.775 euro, pari ai maggiori oneri previsti;

- per l'anno 2026 è stimato un incremento dell'aliquota del contributo dello 0,00097 per mille, corrispondente a 1.329.950 euro, pari ai maggiori oneri previsti;
- per l'anno 2027 è stimato un incremento dell'aliquota del contributo dello 0,000102 per mille, corrispondente a 1.397.382 euro, pari ai maggiori oneri previsti;
- per l'anno 2028 è stimato un incremento dell'aliquota del contributo dello 0,00107 per mille, corrispondente a 1.468.238 euro, pari ai maggiori oneri previsti;
- per l'anno 2029 è stimato un incremento dell'aliquota del contributo dello 0,00112 per mille, corrispondente a 1.542.690 euro, pari ai maggiori oneri previsti;
- per l'anno 2030 è stimato un incremento dell'aliquota del contributo dello 0,00118 per mille, corrispondente a 1.620.921 euro, pari ai maggiori oneri previsti;
- per l'anno 2031 è stimato un incremento dell'aliquota del contributo dello 0,00124 per mille, corrispondente a 1.703.125 euro, pari ai maggiori oneri previsti;
- per l'anno 2032 è stimato un incremento dell'aliquota del contributo dello 0,00130 per mille, corrispondente a 1.789.502 euro, pari ai maggiori oneri previsti.

In particolare, i suddetti oneri risultano sostenibili, in quanto l'attuale aliquota di contribuzione risulta molto al di sotto del limite massimo previsto dall'articolo 10, comma 7-*quater* della legge 287/1990.

Quanto ai possibili effetti di minor gettito correlati alla deducibilità della quota incrementale del contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro si evidenzia che la fattispecie illustrata potrebbe incidere sulla redditività dei soggetti interessati; tuttavia in tali casi gli eventuali correlati effetti finanziari connessi alla detrazione dell'aumento del contributo rispetto al reddito di impresa sono più che compensati dagli effetti indotti derivanti dalle nuove assunzioni.

A prescindere, infatti, dalla quantificazione della citata perdita di gettito, tenendo conto delle aliquote Ires e Irpef a carico delle imprese e di quelle relative ai contributi, del datore di lavoro e dei dipendenti, e delle ritenute erariali a carico dei redditi da lavoro dipendente, queste ultime determinano un effetto di gettito positivo superiore a quello da compensare per effetto della cennata deducibilità.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Incremento pianta organica per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato	s	c					0,6	1,2	1,3	1,3	0,6	1,2	1,3	1,3
1	Incremento pianta organica per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato- effetti riflessi	e	t/co					0,3	0,6	0,6	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6
1	Incremento del gettito del contributo per il funzionamento dell'AGCM versato dai soggetti vigilati (art. 10, c. 7-ter e 7-quater della L n. 287/1990)	e	ext					-0,6	-1,2	-1,3	-1,3	-0,6	-1,2	-1,3	-1,3

Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che la AGCM è autorità indipendente rientrante di meno appieno nel novero delle Amministrazioni "pubbliche" a fini di contabilità nazionale (SEC2010) ⁷ e pertanto oggetto di consolidamento nel conto economico della PA e assoggetto alla disciplina della legge di contabilità.

A tal fine, uniformandosi pienamente ai *caveat* previsti dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità in presenza di disposizioni finanziarie relative al personale pubblico, la RT reca l'esposizione dell'onere retributivo annuo previsto per i reclutamenti in un orizzonte decennale (2023/2032) tenendo conto delle competenze annuali ordinarie, delle competenze accessorie e degli oneri a carico del datore di lavoro previste dalla normativa in vigore per il personale del citato organismo, si certifica, in linea di massima, pur certificando in linea di massima la piena congruità dei dati riportati rispetto ai valori previsti dalla normativa in vigore⁸.

In proposito, andrebbe comunque esplicitata la differenza tra l'onere retributivo annuo ed il "costo" aziendale ivi previsto, fornendosi il dettaglio delle componenti retributive che concorrono a formarne la definizione degli emolumenti principali e accessori, indicandone il relativo importo unitario, per ogni singola annualità. Ciò detto, evidentemente, con distinta evidenza per le due tipologie di personale interessato di reclutamenti (n. 8 Funzionari e n.2 Impiegati).

⁷ Sotto settore "Autorità Amministrative indipendenti".

⁸ Il trattamento economico del personale dell'Autorità è disciplinato dalla normativa "interna". I dati riportati dal Conto Annuale della RG.S. recano l'indicazione della sola retribuzione "media" di 170.000 euro lordi (Lordo Stato) per il personale dirigente e 87.000 euro "medi" annui per il personale impiegatizio. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale al 2021, tavole sul sito *internet*.

Nel contempo, andrebbero richiesti i quadri di calcolo degli effetti "indotti" correlati agli oneri retributivi inerenti ai reclutamenti in questione, come espressamente previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Quanto ai profili di copertura, va sottolineato che alcun elemento è fornito dalla RT in merito alle ipotesi considerate circa il metodo di calcolo degli importi dei maggiori dei diritti stimati in ciascuna annualità in relazione alle relative basi imponibili e alla relativa platea, a compensazione dei maggiori oneri previsti dalle disposizioni in esame.

A tale proposito, si segnala che il comma *7-ter* dell'articolo 10 della legge 287/1990 si limita a prevedere che l'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è integralmente coperto mediante contribuzioni di un importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, stabilendo che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non possa essere superiore a cento volte la misura minima. Il successivo *7-quater* prevede che eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possano essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma *7-ter*.

Conclusivamente, andrebbero pertanto richiesto ogni elemento informativo ad integrazione della RT in esame (a partire dalle previsioni della platea delle società con almeno 50 milioni di euro di fatturato), da cui sia possibile trarre conclusioni in merito alla prudenzialità della stima degli introiti indicati dalla RT in relazione al previsto incremento delle aliquote dei contributi a carico delle imprese a compensazione dei maggiori oneri previsti per i nuovi reclutamenti in questione, nelle singole annualità del decennio 2023/2032.

Infine, relativamente agli ipotizzati effetti di minor gettito correlati alla deducibilità della quota incrementale del contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro, potendo la fattispecie incidere sulla redditività dei soggetti interessati, attenuandone la capacità contributiva, appare tuttavia indimostrata l'affermazione in RT per cui gli eventuali correlati effetti finanziari connessi alla detrazione dell'aumento del contributo rispetto al reddito di impresa, sarebbero più che compensati dagli effetti indotti derivanti dalle nuove assunzioni.

In tal senso, una stima certificata della prevedibile perdita di gettito, tenuto conto delle aliquote Ires e Irpef a carico delle imprese, andrebbe confrontata con una analoga stima dei contributi del datore di lavoro e dei dipendenti e delle ritenute erariali poste a carico dei redditi da lavoro dipendente, a conferma del fatto che queste ultime determinerebbero un effetto di gettito positivo superiore a quello di segno opposto per l'erario inerente la citata deducibilità.

Si segnala inoltre che il prospetto riepilogativo evidenzia minori entrate extratributarie per effetto della norma in esame, che quindi non compenserebbero la

maggior spesa dell'Autorità. Si chiede conferma che si tratti di un refuso e che al contrario si registreranno maggiori entrate extratributarie per effetto dell'aumento del contributo a carico delle imprese.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE E MISURE ABILITANTI PER LA RIFORMA 1.9: RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MILESTONE M1C1-60

Capo I

Articolo 14

(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi)

La norma introduce una serie di misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

Nello specifico, il comma 1 inserisce alcune modifiche al decreto-legge n. 77 del 2021 relativo alla governance del PNRR.

La lettera a) chiarisce che i controlli ordinari di legalità e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, di cui all'articolo 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 sono espletati anche nei casi di cui all'articolo 50, comma 3, del medesimo decreto-legge e, dunque, una volta stipulato il contratto immediatamente efficace ovvero nei casi di esecuzione anticipata.

La lettera b) prevede che gli atti normativi o i provvedimenti attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 (PNRR e piani e programmi relativi ai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027) sottoposti al parere della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata, sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine di legge previsto.

La lettera c) inserisce l'articolo 18-*bis*, prevedendo che, nei casi eccezionali in cui sia necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell'intervento possa proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni inerenti la VIA di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La lettera d) reca una modifica alla disciplina degli affidamenti estendendo a tutti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nonché a quelli relativi alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, le semplificazioni attualmente previste dall'articolo 53 --*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021 che viene conseguentemente modificato dalla lettera e).

Il comma 2 modifica l'articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, chiarendo che gli accordi quadro finalizzati all'individuazione degli operatori economici incaricati dello svolgimento dei servizi tecnici e dei lavori afferenti, in particolare, alla realizzazione di specifici programmi o di pluralità di interventi di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto – legge n. 77 del 2021, debbano contenere, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto

legislativo n. 50 del 2016, l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le diverse prestazioni richieste.

Il comma 3 stabilisce che, in considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, i soggetti pubblici e privati coinvolti possano, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore.

Il comma 4 prevede che, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli artt. 1, recante procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e 2, recante procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici, in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

La disposizione prevede, inoltre, che la disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 che concede sempre l'autorizzazione per la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, per l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti, si applichi anche alle procedure espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse.

Il comma 5 modifica l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 77 del 2021, prevedendo che per la realizzazione di interventi del PNRR si possa ricorrere anche alla sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 1990.

Il comma 6 prevede che, al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parti con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, siano ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico.

Il comma 7 stabilisce che, per le medesime finalità di cui al comma 6, in caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.

Il comma 8 apporta alcune modifiche all'articolo 13, concernente l'accelerazione del procedimento in conferenza di servizi, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, prevedendo che tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni.

In caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea.

Il comma 9 nell'introdurre il comma 451-*bis* alla legge n. 197 del 2022 dispone che per l'erogazione del contributo ai beneficiari per all'acquisito di beni alimentari di prima necessità, di cui al comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che prevede, laddove venga individuato quale sistema per l'erogazione del contributo, l'utilizzo di tessere nominative prepagate, la distribuzione delle stesse tramite affidamento al gestore del servizio postale universale sulla base di apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata una spesa fino al massimo di 2.231.00 euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450 che presenta una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare all'acquisto di beni alimentari di prima

necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.

La RT afferma che l'articolo contiene misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC.

In relazione al comma 1, la RT, oltre a descrivere la norma, sottolinea che, dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 2 la RT evidenzia che si tratta di un mero aggiornamento relativo al contenuto degli accordi ed ai tempi di effettuazioni delle verifiche di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dal quale, stante il carattere meramente ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente ai commi da 3 a 8, la RT afferma che, dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dai predetti commi ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, per ciò che concerne il comma 9 la RT evidenzia che ai fini delle modalità di erogazione del beneficio previsto dai commi 450 e 451 della legge n. 197 del 2022, vengono mutate le procedure indicate dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevedendo che, laddove mediante il decreto di cui al citato 451 venga individuato quale sistema per l'erogazione del contributo, l'utilizzo di tessere nominative prepagate, la distribuzione delle stesse possa essere affidata al gestore del servizio postale universale sulla base di apposita convenzione. Per l'attuazione della disposizione viene autorizzata la spesa fino al massimo di 2.231.000 euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 450 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che reca le sufficienti disponibilità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che le disposizioni in esame sono volte, tra l'altro, a ridurre i tempi di realizzazione degli interventi previsti, andrebbe assicurato che i soggetti pubblici interessati dalle presenti norme possano adempiere ai propri compiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

In merito al comma 9, al fine di poter svolgere una valutazione sulla congruità delle risorse autorizzate per l'affidamento del servizio di distribuzione delle tessere nominative prepagate, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa le condizioni poste a base della convenzione con il gestore del servizio.

Articolo 15

(Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR)

L'articolo prevede che l'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individui beni immobili inutilizzati, di proprietà dello Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, da destinare ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, nell'ambito delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'Agenzia è altresì autorizzata ad utilizzare risorse previste a legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti immobiliari, posti in capo alla medesima Agenzia, a parziale copertura degli oneri correlati ai necessari interventi sugli immobili in oggetto. Si stabilisce che il predetto contributo alla copertura degli oneri non possa superare il limite del 30% del quadro economico degli interventi necessari. Il medesimo contributo può concorrere alla copertura degli oneri con le risorse messe a disposizione dalle Amministrazioni interessate, nonché con le risorse messe a disposizione dal PNRR, segnatamente alla Missione 4, Componente 1.

I medesimi immobili possono essere destinati anche ad impianti sportivi, anch'essi oggetto di finanziamento, oppure idonei al finanziamento, nell'ambito del PNRR. La norma, inoltre, esclude talune tipologie di immobili dall'ambito di applicazione della disciplina in oggetto ed autorizza l'Agenzia del demanio ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti di propria competenza, nonché ad avviare iniziative di partenariato pubblico-privato.

In analogia con la disposizione sugli alloggi per studenti universitari, il comma in esame autorizza l'Agenzia del demanio ad utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per i piani degli investimenti posti in capo alla medesima Agenzia, al fine di contribuire alla copertura degli oneri entro il limite del 30 per cento del quadro economico degli interventi sugli edifici che si rendano necessari. Tale contributo concorre alla copertura degli oneri insieme alle risorse: messe a disposizione da altre Pubbliche Amministrazioni; disponibili nell'ambito del PNRR; disponibili mediante finanziamenti contratti con l'Istituto per il credito sportivo (istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295).

Il comma 4 autorizza l'Agenzia del demanio ad apportare le necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti delle risorse ivi previste, per le finalità recate dalle disposizioni in esame. Si prevede, inoltre, che l'Agenzia possa avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare, secondo quanto specificato dalla disposizione in parola, in conformità alle regole Eurostat. Tali iniziative sono indirizzate prioritariamente ai soggetti attuatori nonché ai beneficiari dei finanziamenti a valere sul PNRR, anche attraverso l'affidamento in concessione dei beni immobili, ovvero mediante l'affidamento della progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e gestione delle residenze universitarie e degli impianti sportivi da realizzare in virtù delle disposizioni in esame. Tali iniziative di partenariato sono realizzate, come specificato dal comma in esame, nel rispetto della normativa vigente e previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie sui relativi bilanci pluriennali degli enti interessati.

Si prevede, inoltre, che il Ministero della difesa individui beni del demanio militare o beni in uso al medesimo Ministero da destinare alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale nonché impianti sportivi. Si prevede che il Ministero della difesa utilizzi, anche parzialmente, le risorse previste nell'ambito del PNRR qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR. La disposizione pone altresì in capo al medesimo Ministero un obbligo di comunicazione all'Agenzia del demanio circa le attività svolte.

La RT riferisce che l'articolo, ai commi da 1 a 4, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto agli interventi oggetto della norma, si fa fronte con risorse già previste a legislazione vigente.

In particolare, fermo restando la partecipazione a progetti finanziati, totalmente o in parte, con le risorse PNRR, è previsto che agli interventi di cui alla presente disposizione l’Agenzia del demanio possa fare fronte con le risorse di propria pertinenza stanziare sui capitoli di spesa del bilancio dello Stato n. 7759 e 7754, nel limite delle risorse già disponibili a legislazione vigente, apportando le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti.

Quanto all’assistenza prestata dall’Istituto per il credito sportivo all’Agenzia del demanio, per le attività previste dal comma 3 della disposizione in commento, nonché alla possibilità di stipulare, con la medesima Agenzia, intese finalizzate a favorire il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare sia alle pubbliche amministrazioni che ai concessionari gestori degli impianti, osserva che dette attività rientrano tra quelle istituzionali dell’Istituto per il credito sportivo e, pertanto, il suo svolgimento avviene nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dopo aver descritto anche la norma inerente il Ministero della difesa, conclude assicurando che, dal punto di vista finanziario, anche la previsione in commento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto agli interventi oggetto della norma si fa fronte con risorse già previste a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della circostanza che l’Agenzia del demanio potrà fare fronte alle attività ivi previste potendo avvalersi delle risorse di propria pertinenza già stanziare a valere dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato nello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze (nn. 7759 e 7754)⁹, e pertanto nel limite delle risorse per essa già disponibili a legislazione vigente, previa disposizione delle necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti, nulla da osservare.

Parimenti, nulla da osservare sul comma 3, circa la riconosciuta possibilità di stipulare, da parte dell’Agenzia del Demanio intese con l’Istituto per il credito Sportivo, finalizzate a favorire il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare sia alle pubbliche amministrazioni che ai concessionari gestori degli impianti, posto che tali attività rientrano appieno tra quelle istituzionali dell’Istituto e, pertanto, il suo svolgimento avviene nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁹ Il capitolo 7754 reca una dotazione di competenza e cassa pari a 104,2 milioni di euro, 104,6 milioni di euro e 103,1 milioni di euro nelle annualità del triennio 2023/2025. Il capitolo 7759 reca una dotazione di 222,9 milioni di euro, di 290,5 milioni di euro e di 270,3 milioni di euro nelle annualità 2023/2025.

Articolo 16

(Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale)

Il comma 1 prevede che l'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individui beni immobili, di proprietà dello Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, nonché, di concerto con le amministrazioni usuarie, beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sono comunque esclusi i beni immobili dello Stato già inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di competenza della medesima Agenzia del demanio. Sono altresì esclusi taluni immobili ricadenti nel demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa, affidati in concessione o utilizzati direttamente dall'amministrazione della difesa, e che sono stati già individuati per contribuire alla sicurezza energetica nazionale ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge n. 17 del 2022.

Alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo in esame possono concorrere:

- le risorse contenute nei piani di investimento dell'Agenzia del demanio;
- le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni;
- le risorse del PNRR, previo accordo fra la medesima Agenzia del demanio e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora gli interventi in parola siano coerenti con gli obiettivi specifici del PNRR e conformi ai relativi principi di attuazione.

L'Agenzia del demanio può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole Eurostat, per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi delle disposizioni in esame. Tale possibilità è condizionata alla previa verifica della disponibilità pluriennale delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 stabilisce che i beni di cui al comma 1 sono da considerarsi aree o superfici idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, secondo quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Alle medesime aree e superfici possono applicarsi le procedure autorizzative previste dall'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199.

Il comma 3 pone in capo all'Agenzia del demanio la cura della progettazione e dell'esecuzione degli interventi in esame di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa vigente, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma che la norma, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo volto a favorire l'esecuzione di interventi con risorse già previste a legislazione vigente nei Piani di investimento gestiti dall'Agenzia o integrando le diverse fonti di finanziamento con le risorse di competenza delle Amministrazioni interessate dalle diverse iniziative che verranno realizzate, previa adeguata programmazione delle stesse e ricognizione dei beni che costituiranno le c.d. zone di riferimento per le energie rinnovabili.

Potranno altresì essere utilizzate, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione, le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, previa intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell'ambito degli investimenti di cui alla Missione 2.

Analogamente, per la RT, dalla promozione in tale ambito anche di iniziative di partenariato pubblico-privato per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, non derivano maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

La RT infine, sottolinea che la finalità della disposizione è aumentare la capacità operativa dei soggetti coinvolti, creando una fattiva integrazione tra gli interventi da eseguire su immobili di proprietà statale che siano anche oggetto di iniziative gestite dall'Agenzia, prevedendo economie di scala e sinergie operative, in grado anche di riunire in capo ad un unico soggetto la gestione degli interventi.

Per la RT, dal punto di vista finanziario, dalle modifiche introdotte non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che la norma pone in capo all'Agenzia del demanio una serie di nuove attribuzioni, andrebbe chiarito se tali attività potranno essere svolte dall'Agenzia nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dalla legislazione vigente e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. A tal fine, andrebbero forniti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

Articolo 17

(Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza)

Il comma 1, tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara e dell'ampia adesione a tali strumenti, prevede che gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) (vi rientrano, tra gli strumenti di acquisto che non richiedono l'apertura del confronto competitivo, le convenzioni quadro stipulate da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori; gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo; il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo) e dddd) (vi rientrano, tra gli strumenti che invece richiedono l'apertura del confronto competitivo, gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza; il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del codice dei contratti pubblici), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data del 25 febbraio 2023 e con scadenza entro il 30 giugno 2023, siano prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, degli obiettivi previsti dal PNRR. Fermo il limite temporale di cui al primo periodo, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50% del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro.

Il comma 2, integrando l'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, estende il novero dei soggetti ai quali i comuni non capoluoghi di provincia, incaricati dell'attuazione degli interventi, possono ricorrere per la selezione degli operatori economici affidatari

degli stessi, includendovi le stazioni appaltanti qualificate da diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero le società *in house* delle amministrazioni centrali titolari degli interventi.

Il comma 3, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento "M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione", incrementa in misura pari al 50% del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dalla *milestone* M6C2-7 del PNRR (innovazione tecnologica e digitale del SSN), efficaci alla data del 25 febbraio 2023. L'incremento di cui al periodo precedente è autorizzato purché si tratti di convenzioni o accordi quadro, diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l'incremento da precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo, l'aggiudicatario può esercitare il diritto di recesso entro e non oltre il 12 marzo 2023.

Il comma 4 pone gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui al comma 3 a disposizione esclusivamente delle sole amministrazioni attuatrici del sub investimento "M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione", nel limite della misura massima del finanziamento riconosciuto all'investimento ai sensi del decreto del Ministero della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali.

Il comma 5, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione agli investimenti per la digitalizzazione previsti dalla Missione 6 "Salute", rende disponibili gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto in ambito "Sanità digitale – sistemi informativi clinico-assistenziali", dal 25 febbraio fino al 30 settembre 2023, esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici dei relativi interventi, nella misura massima dei finanziamenti ammessi previa autorizzazione del Ministero della salute. Per le finalità di cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici degli interventi, in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute.

La RT afferma che l'articolo è finalizzato a non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, degli obiettivi previsti dal PNRR, vista l'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara.

La RT chiarisce che il comma 1, recando una mera proroga dei termini di efficacia dei contratti e delle convenzioni già stipulati, e il comma 2, limitandosi ad ampliare il novero dei soggetti ai quali i comuni non capoluoghi di provincia, incaricati dell'attuazione degli interventi, possono ricorrere per la selezione degli operatori economici affidatari degli stessi, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT prosegue ribadendo che i commi da 3 a 5 contengono disposizioni finalizzate ad incrementare gli importi e i quantitativi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione delle misure di titolarità del Ministero della salute, in misura pari al 50% del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. Dal punto di vista finanziario, la RT evidenzia che le disposizioni di cui ai commi in commento non

determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che la possibilità di effettuare i maggiori acquisiti autorizzati dalla disposizione è limitata alle sole amministrazioni attuatrici degli interventi, individuate dai medesimi commi, nei limiti delle risorse assegnate dal decreto del Ministero della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali con riguardo al sub investimento “M6C2-1.1. – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione” e nei limiti dei finanziamenti ammessi per gli investimenti previsti per la digitalizzazione nell'ambito della Missione 6 “Salute”.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, preso atto che restano fermi i limiti complessivi dei finanziamenti destinati agli investimenti in questione, si rileva che l'aumento del 50% degli importi e dei quantitativi delle convenzioni quadro e degli accordi, rispetto al loro valore iniziale, andrebbe valutato in rapporto alle modalità di utilizzo finora previste delle risorse disponibili e all'integrale conseguimento degli obiettivi quantitativi perseguiti con il PNRR. In sostanza, anche se l'aumento degli importi si accompagna ad un corrispondente incremento dei quantitativi, andrebbe comunque confermata la sostenibilità dei limiti di spesa complessivi, che restano invariati, e chiarito il meccanismo attraverso il quale si intende garantire tale esito, potendosi per il momento ipotizzare che finora non tutte le risorse stanziare erano già state oggetto di finalizzazione, il che assicurerebbe ora il previsto margine di aumento per le convenzione e gli accordi quadro già in essere.

Articolo 18

(Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti)

Il comma 1 prevede la non applicazione agli appalti di approvvigionamento dei beni e servizi informatici per la realizzazione dei progetti legati al PNRR delle disposizioni previste dall'articolo 14-bis, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 82 del 2005, che prevedono il parere tecnico da parte dell'Azienda per l'Italia Digitale (AgID).

Il comma 2 novella i commi 3 e 4 dell'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, disponendo che nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non devono essere conservati nè comunque trattati i dati che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non possono comunque essere conferiti, conservati nè trattati i dati coperti da segreto o riservati, nell'ambito delle materie sopra indicate.

Inoltre, si stabilisce che la strategia nazionale dati identifichi i dati aggregati e anonimizzati che (su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri) siano messi a disposizione in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, finalizzata al supporto di politiche

pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilità dei sistemi informativi.

Il comma 3, concernente la posa in opera delle infrastrutture per la banda ultra-larga, stabilisce che gli operatori – una volta ottenuta l'autorizzazione prevista dal codice delle comunicazioni elettroniche – avanzano richiesta agli enti proprietari delle strade di emanare gli appositi provvedimenti di regolamentazione stradale. Tali provvedimenti devono essere emanati entro 10 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali gli operatori – previa comunicazione ai medesimi enti proprietari che sia di almeno 5 giorni precedente all'avvio dei lavori – procedono senz'altro all'avvio dei lavori medesimi nel rispetto del codice della strada e secondo le specifiche della comunicazione. Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione, gli enti proprietari delle strade possono comunicare la necessità di osservare ulteriori prescrizioni o di differire l'inizio delle attività, per un tempo comunque non superiore a 5 giorni.

Il comma 4 nell'introdurre modifiche all'art. 40 del decreto-legge n. 77 del 2021 proroga di 24 mesi la validità dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche, per gli interventi relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga.

Il comma 9 sempre in materia di interventi relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda larga, esenta dall'autorizzazione di tutela artistica e culturale – non solo gli interventi effettuati con la metodologia di microtrincea, di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea – ma anche la realizzazione di pozzetti accessori.

Il comma 5 dispone l'invio in formato digitale e mediante PEC dell'istanza all'ente locale per l'autorizzazione all'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici.

Inoltre, relativamente alla procedura da seguirsi nell'ipotesi in cui l'installazione delle predette infrastrutture risulti subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, alla conferenza di servizi che il responsabile del procedimento è tenuto a convocare entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge n. 36 del 2001.

Si prevede che la trasmissione all'ente locale della SCIA relativa all'installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive debba avvenire in formato digitale e mediante PEC.

Anche per la comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, valori e obiettivi relativi ad interventi non sostanziali degli impianti è prescritta la trasmissione all'ente locale in formato digitale e mediante PEC.

Si estende il divieto di imporre oneri o canoni, ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel Codice delle comunicazioni elettroniche, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, anche agli enti pubblici non economici nonché a ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici, in aggiunta ai soggetti già previsti, ossia le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali.

Il comma 6 stabilisce che gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere prive o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, non devono essere soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora tali interventi prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, e siano effettuati nelle località sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, occorre procedere al preventivo deposito presso il dipartimento del

Genio Civile competente per territorio, a fini esclusivamente informativi, del progetto strutturale corredato da apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Al termine dei lavori, deve essere inviata al predetto dipartimento del Genio Civile la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.

Il comma 7 prevede che, per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici, non sia necessaria l'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del Codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applichi il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il comma 8 interviene sull'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, prevedendo che i Comuni possano adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che dettano disposizioni in materia di accesso al suolo e relative a reti ed impianti.

Il comma 10 modifica l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. In particolare si sostituisce il riferimento normativo dell'articolo 93, comma 2 con quello dell'articolo 54, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, fermo restando che esso si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto.

Il comma 11 modifica il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendo che:

- la relazione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica prevista dall'articolo 30, comma 1, debba rilevare l'andamento dal punto di vista economico dell'efficienza e della qualità del servizio, nonché la misura del ricorso ai provvedimenti di affidamento dei servizi rilevanza economica adottati secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo;
- l'obbligo di pubblicazione sul sito dell'ente affidante e di contestuale trasmissione all'ANAC dei provvedimenti di affidamento previsto dall'articolo 31, comma 2, riguarda anche i provvedimenti di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica adottati secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo e cioè tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea.

La RT afferma che l'articolo reca disposizioni finalizzate a semplificare gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in materia di procedure di *e-procurement* e acquisto di beni e servizi informatici.

In merito a tutti i commi considerati dalla norma la RT, dopo averne ampiamente descritto i contenuti, ne sottolinea il contenuto ordinamentale e, l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni, non si formulano osservazioni.

Articolo 19

(Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale)

Il comma 1 prevede che i procedimenti di VIA e AIA sono coordinati, a richiesta del proponente, attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato:

- da quattro componenti della Commissione tecnica VIA-VAS o della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;
- e da quattro componenti della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale.

Il comma 2, lettera a), proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine fino al quale i lavori istruttori svolti dai commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza.

Il comma 2, lettera b), elimina, dal novero dei documenti che compongono l'istanza di VIA e che devono essere trasmessi dal proponente all'autorità competente in formato elettronico, l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico.

Il comma 2, lettera c) dispone che in ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi.

Il comma 3 prevede che il contingente di esperti assegnato dall'art. 34 del decreto-legge n. 152 del 2021 al Ministero dell'ambiente nel numero massimo di 152 unità e nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno anno – al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR, nonché per fornire supporto alla Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il citato Ministero – è prorogato dal 31 dicembre 2023 fino al 31 dicembre 2025.

Conseguentemente viene prorogata fino a tutto il 2025 l'autorizzazione di spesa annua di 1,4 milioni di euro per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente in questione.

Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri conseguenti alla proroga in questione, prevedendo che agli stessi, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La RT in merito ai commi 1 e 2 afferma che dal punto di vista finanziario, stante il loro contenuto ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 3 gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della disposizione sono illustrati nella tabella seguente:

	2024	2025
Comma 3, lett. a), nn. 1, 2 e 3	7.600.000	7.600.000
Comma 3, lettera b)	1.400.000	1.400.000
TOTALE	9.000.000	9.000.000

La RT conferma poi la copertura finanziaria degli oneri, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
3	Proroga al 2025 assegnazione contingente da parte del Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi del PNRR	s	c		7,6	7,6			7,6	7,6			7,6	7,6	
3	Proroga al 2025 assegnazione contingente da parte del Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi del PNRR – effetti riflessi	e	t/c						3,7	3,7			3,7	3,7	
3	Proroga al 2025 assegnazione contingente da parte del Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi del PNRR – spese di funzionamento	s	c		1,4	1,4			1,4	1,4			1,4	1,4	
4	Riduzione Tabella A-AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	s	c		-9,0	-9,0			-9,0	-9,0			-9,0	-9,0	

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 20

(Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR)

L'articolo al fine di dichiarato di assicurare una ancor più efficace e tempestiva attuazione degli interventi compresi nel PNRR che riguardino beni culturali e paesaggistici, stabilisce la competenza della apposita Soprintendenza speciale ad adottare i provvedimenti finali relativi alle funzioni di tutela, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. L'articolo reca, inoltre, le conseguenti misure organizzative e finanziarie.

In particolare, il comma 2 prevede che per gli esperti della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'art. 29, comma 4, del D.L. 77/2021, nonché per quelli previsti dall'art. 51, comma 2, del D.L. 50/2022 (cioè, gli ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale che possono integrare la predetta segreteria tecnica) l'importo massimo riconoscibile per singolo incarico è incrementato a 80.000 euro lordi annui (anziché i 50.000 oggi previsti). Agli esperti, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, e al personale in regime di diritto pubblico previsto dall'art. 3 dello stesso D.Lgs. 165/2001, si applica, per i primi, quanto previsto dall'art. 53 dello stesso D.Lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, mentre al secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Si precisa, con disposizione innovativa, che il compenso è riconosciuto agli esperti esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo parere finale. Gli incarichi – in linea con quanto già attualmente previsto – sono rinnovabili per un periodo non superiore a trentasei mesi e comunque – con limite oggi non presente nel testo – non oltre la data del 31 dicembre 2025.

Il comma 3 prevede che le disposizioni del comma 2 si applichino anche agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del D.L. 13/2023. Fa parziale eccezione la previsione secondo cui il compenso è riconosciuto agli esperti esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo parere finale, che si applica limitatamente all'attività successiva all'entrata in vigore del decreto.

Il comma 4 stabilisce che per le finalità sopra illustrate il limite di spesa annuo previsto per la segreteria tecnica presso la Soprintendenza speciale è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 (che si sommano ai 1.500.000 milioni di euro già previsti dal comma 4 dell'art. 29 del D.L. 77/2021) e quello previsto per l'integrazione di ulteriori esperti presso la medesima segreteria è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e di ulteriori 3.300.000 euro per l'anno 2024 (che si sommano ai 1.500.000 milioni di euro già previsti dal comma 2 dell'art. 51 del D.L. 50/2022). Per le medesime finalità, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.800.000 per l'anno 2025 per il conferimento degli esperti di comprovata qualificazione professionale a supporto della segreteria tecnica.

Il comma 5 prevede che agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, quantificati complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2023, in euro 3.300.000 per l'anno 2024 e in euro 4.800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

La RT evidenzia sul comma 1 che la norma prevede la sostituzione del comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, stabilendo che sia la Soprintendenza speciale a svolgere le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati

dagli interventi previsti dal PNRR, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

Tale potere era già previsto dal comma 2 che si intende sostituire ma solo in caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR. Resta invariata la previsione secondo cui la Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, limitatamente all'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

Tenuto conto di quanto sopra, la norma prevede una serie di misure volte a garantire l'effettiva realizzazione delle attività citate che la RT si limita a descrivere, inclusa la relativa copertura.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
2-4	Incremento contributi e ulteriori incarichi agli esperti della Soprintendenza speciale per il PNRR	s	c	1,8	3,3	4,8		1,8	3,3	4,8		1,8	3,3	4,8	
5	Riduzione Tabella A-CULTURA	s	c	-1,8	-3,3	-4,8		-1,8	-3,3	-4,8		-1,8	-3,3	-4,8	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, al comma 2, posto che la norma prevede che per gli esperti della segreteria tecnica costituita presso la Soprintendenza speciale il compenso previsto dalla normativa vigente per ogni singolo incarico è incrementato a massimo 80.000 euro lordi annui, prevedendo oneri quantificati complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2023, in euro 3.300.000 per l'anno 2024 e in euro 4.800.000 per l'anno 2025, andrebbero richiesti dati sulla relativa platea e il profilo temporale di spesa. In ogni caso trattandosi di un limite massimo, si tratta di spesa contenibile entro gli stanziamenti come incrementati dalle norme in esame.

Sulla copertura, nulla da osservare.

Articolo 21

(Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)

Il comma 1, al fine di assicurare il monitoraggio delle riforme del PNRR, in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, riconosce agli esperti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 18 del 2009 un'indennità nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3, comma

7, del decreto-legge n. 86 del 2018 (pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2019 e destinato proprio al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).

La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva che la norma utilizza in copertura una quota pari a 80.000 euro dello stanziamento di 500.000 euro annui previsti per le spese di funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Andrebbe quindi assicurato che lo stanziamento sia effettivamente comprimibile per fare fronte ai nuovi oneri previsti dalla norma. A tal proposito, durante l'esame per la conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, il Governo aveva precisato che gli oneri concernevano attività di studio, ricerca e raccolta dati nonché spese per rimborsi missione¹⁰.

Si fa presente che il DM attuativo¹¹ dell'Osservatorio prevede attualmente tre esperti, tra cui andrà ripartita la somma di 80.000 euro per indennità.

Articolo 22

(Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio)

L'articolo si compone di un triplice ordine di disposizioni.

Attribuisce al Dipartimento dei vigili del fuoco la realizzazione della manutenzione sugli impianti fotovoltaici (o sugli immobili in cui essi siano presenti) di alimentazione delle stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica del Corpo (comma 1). Il Dipartimento dei vigili del fuoco vi provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri.

Prescrive, in materia di normativa antincendio, un termine di tre giorni per la trasmissione della documentazione al Comando territorialmente competente, da parte dello Sportello unico per le attività produttive che riceva l'istanza di esame dei progetti dei progetti di nuovi impianti o costruzioni che comportino un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio (comma 2).

Autorizza l'assunzione straordinaria – in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e con incremento della dotazione organica correlativa – di un contingente massimo di 112 unità, dal 1° marzo 2023 (commi 3-6)

In particolare, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 112 unità, a decorrere dal 1° marzo 2023, per un numero massimo di: a) 36 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative; b) 36 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei

¹⁰ Cfr. XVIII legislatura, AS 648 appunto MEF del 25 luglio 2018

¹¹ Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 06/07/2010, n. 167, Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2010, n. 236.

direttivi logistico-gestionali; c) 20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi; d) 20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali.

Il comma 4 prevede che in conseguenza delle assunzioni di cui al comma 3, la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

Il comma 5 dispone che alle assunzioni nei ruoli degli ispettori di cui al comma 3, nonché alle assunzioni nel ruolo degli ispettori antincendi da effettuarsi nell'anno 2023 nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il predetto Corpo nazionale dei vigili del fuoco può procedere anche mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi anche interni già espletati o da concludersi nel corso del 2023.

Il comma 6 prevede che ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 5.625.741 per l'anno 2023, euro 6.734.535 per l'anno 2024, euro 6.963.358 per l'anno 2025, euro 7.006.346 per l'anno 2026, euro 7.031.637 per l'anno 2027, euro 7.044.178 per gli anni 2028 e 2029, euro 7.109.835 per l'anno 2030, euro 7.161.106 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma 7 prevede che per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 3, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 235.896 per l'anno 2023 ed euro 112.000 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La RT ribadisce sul comma 1 che, al fine di assicurare la tempestività degli interventi di manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dotati di impianti fotovoltaici e sugli impianti fotovoltaici destinati ad alimentare le stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la realizzazione dei predetti interventi è attribuita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, che vi provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta salva la possibilità di avvalersi dei Provveditori interregionali per le opere pubbliche.

Sul comma 2, evidenzia che la norma ivi prevista stabilisce che, per assicurare il rispetto della tempistica prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, lo sportello unico per le attività produttive che riceve l'istanza di esame dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 ai fini antincendio è tenuto a trasmettere al Comando del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competente entro tre giorni dalla ricezione la documentazione acquisita a tale scopo.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che i sopra menzionati commi 1 e 2 hanno contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dagli stessi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenzia sui commi 3-5, che le disposizioni in esame prevedono l'incremento di complessive 112 unità nei ruoli dei direttivi e degli ispettori, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi anche interni già espletati o da concludersi nel corso del 2023, al fine di assicurare una adeguata dotazione organica delle figure professionali deputate all'assolvimento degli accresciuti compiti istituzionali attribuiti

al Corpo nazionale dei vigili del fuoco legati alla necessità di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, con il tempestivo esame dei progetti PNRR ai fini antincendio.

Presso le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ogni anno sono presentate circa 120.000 istanze, che comportano da parte dei funzionari tecnici attività di esame dei progetti ai fini della sicurezza antincendio, controlli documentali e visite sopralluogo nell'ambito della vigilanza ispettiva. Poiché si stima che il PNRR genererà alcune migliaia di ulteriori domande di esame dei progetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, si rende necessario potenziare la struttura tecnica e tecnico-amministrativa del Corpo per far fronte, con tempestività ed efficienza, al maggiore carico di lavoro evitando, nel contempo, rallentamenti nella trattazione dei procedimenti ordinari. In particolare, quindi, il provvedimento prevede l'ampliamento della dotazione organica delle strutture territoriali nonché a livello centrale per garantire l'attività di coordinamento e supporto. Tali unità sono previste in numero medio di 5 per ciascuna Direzione regionale e 18 a livello centrale, suddivise tra i profili dei direttori che svolgono funzioni operative e degli ispettori antincendio, che svolgeranno le attività di trattazione dei procedimenti tecnici di prevenzione incendi relativi ai progetti PNRR e da unità amministrative e tecnico-logistiche per il corrispondente supporto tecnico-amministrativo. Analogamente, a livello centrale le 18 unità previste, suddivise tra i profili citati, sono destinati a garantire, attraverso la costituzione di una specifica cabina di regia, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività svolte sul territorio nazionale ed a fornire, ove necessario, indirizzi e linee guida alle strutture territoriali anche ai fini dell'uniformità di trattazione delle pratiche.

In ordine alla decorrenza delle assunzioni sopra illustrate, fissata al 1° marzo 2023, si precisa che per tutte le qualifiche previste si potrà attingere da graduatorie già vigenti ovvero dagli idonei di procedure concorsuali in atto, il cui iter è in fase conclusiva.

Il comma 5 consente di effettuare le assunzioni nei ruoli degli ispettori, sia quelle indicate al comma 3 che quelle previste nell'ambito delle facoltà assunzionali a legislazione vigente nell'anno 2023, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già espletati, ivi compreso quello interno.

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio ed ai relativi oneri riflessi a carico dello Stato, si chiarisce che sono state considerate le nuove misure stipendiali ed indennitarie recate dall'ultimo rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la previsione di cui all'articolo 1, commi 98 e 99, della legge 30 dicembre 2021, n.234 (legge di bilancio 2022) relativa all'introduzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio (c.d. sei scatti paga) in favore del suddetto personale, nonché, per il personale non direttivo e non dirigente, l'incremento del valore delle indennità di rischio e mensile recato dal decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n.142.

Quindi, la stima delle spese di funzionamento connesse alle predette assunzioni straordinarie, comprensiva delle spese per mense e buoni pasto, è stata calcolata tenendo in considerazione il costo *pro capite* annuo di euro 2.500 per il personale dei ruoli tecnico-operativi e di euro 1.200 per il personale dei ruoli tecnico-professionali. La quota relativa agli oneri per il vestiario del personale, per un importo forfettario di 1.500 euro *pro capite* con riguardo alle unità operative e di 200 euro per quelle dei ruoli tecnico-professionali, è stata conteggiata nel solo primo anno assunzionale. La restante quota delle spese di funzionamento, pari a 1.000 euro per ciascuna delle unità assunte, è stata rapportata agli anni/persona di servizio.

Di seguito, le tabelle di riepilogo dell'onere complessivo con proiezione decennale dall'anno 2023 all'anno 2033, distintamente per l'assunzione straordinaria di n. 112 unità nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

**Onere decennale relativo alle assunzioni straordinarie di n. 112 unità nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Decorrenza 01 marzo 2023**

Anno	Onere assunzione n. 36 direttori operativi	Onere assunzione n. 20 ispettori antincendi	Onere assunzione n. 36 direttori logistico gestionali	Onere assunzione n. 20 ispettori logistico gestionali	Onere complessivo assunzioni	Spese di funzionamento	Onere complessivo con spese di funzionamento
2023	2.040.197	958.519	1.809.888	817.138	5.625.741	235.896	5.861.637
2024	2.439.556	1.146.518	2.170.688	977.773	6.734.535	112.000	6.846.535
2025	2.555.295	1.146.518	2.283.772	977.773	6.963.358	112.000	7.075.358
2026	2.577.611	1.146.518	2.304.445	977.773	7.006.346	112.000	7.118.346
2027	2.590.466	1.152.839	2.304.445	983.888	7.031.637	112.000	7.143.637
2028	2.596.840	1.155.974	2.304.445	986.920	7.044.178	112.000	7.156.178
2029	2.596.840	1.155.974	2.304.445	986.920	7.044.178	112.000	7.156.178
2030	2.608.354	1.176.068	2.314.394	1.011.020	7.109.835	112.000	7.221.835
2031	2.631.287	1.179.943	2.334.210	1.015.666	7.161.106	112.000	7.273.106
2032	2.631.287	1.179.943	2.334.210	1.015.666	7.161.106	112.000	7.273.106
2033	2.631.287	1.179.943	2.334.210	1.015.666	7.161.106	112.000	7.273.106

ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 36 DIRETTORI OPERATIVI - ANNO 2023

ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI								Anni/Persona				ONERI (lordo Stato)				TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (riferito al Fondo di Produttività)		STRAORDINARIO (n. 20 ore procapite come da decreto interministeriale del 13.05.2022)		TOTALE COMPLESSIVO LORDO STATO <i>escluse spese di funzionamento</i>	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERE COMPLESSIVO CON SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	Vice direttore				Direttore				Direttore vicedirigente				TOT GIORNI ANNO	Vice direttore	Direttore	Direttore vicedirigente	Totale	Vice direttore	Direttore	Direttore vicedirigente	TOTALE	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO				LORDO DIP		
	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI																			N.	DAL
2023	36	01/03/2023	31/12/2023	306,00										306,00	30,18	-	-	30,18	2.026.846	-	-	2.026.846	1.630.229	1.170.886	396.617	298.882	13.351	10.061	2.040.197	84.181	2.124.378	
2024	36	01/01/2024	31/12/2024	365,00										365,00	36,00	-	-	36,00	2.423.632	-	-	2.423.632	1.950.543	1.396.645	473.089	356.510	15.925	12.001	2.439.556	36.000	2.475.556	
2025	36	01/01/2025	28/02/2025	59,00	36	01/03/2025	31/12/2025	306,00						365,00	5,82	30,18	-	36,00	391.765	2.146.507	-	2.538.272	2.065.183	1.478.599	473.089	356.510	17.023	12.828	2.555.295	36.000	2.591.295	
2026					36	01/01/2026	31/12/2026	365,00						365,00	-	36,00	-	36,00	-	2.560.376	-	2.560.376	2.087.287	1.494.401	473.089	356.510	17.235	12.988	2.577.611	36.000	2.613.611	
2027					36	01/01/2027	31/12/2027	365,00						365,00	-	36,00	-	36,00	-	2.573.231	-	2.573.231	2.100.142	1.494.401	473.089	356.510	17.235	12.988	2.590.466	36.000	2.626.466	
2028					36	01/01/2028	31/12/2028	365,00						365,00	-	36,00	-	36,00	-	2.579.605	-	2.579.605	2.106.516	1.494.401	473.089	356.510	17.235	12.988	2.596.840	36.000	2.632.840	
2029					36	01/01/2029	31/12/2029	365,00						365,00	-	36,00	-	36,00	-	2.579.605	-	2.579.605	2.106.516	1.494.401	473.089	356.510	17.235	12.988	2.596.840	36.000	2.632.840	
2030					36	01/01/2030	31/08/2030	243,00	36	01/09/2030	31/12/2030	122,00	365,00	-	23,97	12,03	36,00	-	1.717.381	873.641	-	2.591.022	2.117.933	1.502.493	473.089	356.510	17.332	13.061	2.608.354	36.000	2.644.354	
2031					36	01/01/2031	31/12/2031	365,00	365,00	-	-	-	36,00	36,00	-	-	-	36,00	-	2.613.761	2.613.761	-	2.613.761	2.140.672	1.518.613	473.089	356.510	17.526	13.207	2.631.287	36.000	2.667.287
2032					36	01/01/2032	31/12/2032	365,00	365,00	-	-	-	36,00	36,00	-	-	-	36,00	-	2.613.761	2.613.761	-	2.613.761	2.140.672	1.518.613	473.089	356.510	17.526	13.207	2.631.287	36.000	2.667.287
2033					36	01/01/2033	31/12/2033	365,00	365,00	-	-	-	36,00	36,00	-	-	-	36,00	-	2.613.761	2.613.761	-	2.613.761	2.140.672	1.518.613	473.089	356.510	17.526	13.207	2.631.287	36.000	2.667.287

qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)								
	fissa				accessoria riferita al Fondo di Produttività	Totale			
	2023	2024-2026	2027	2028		2023	2024-2026	2027	2028
VICE DIRETTORE	54.015,41	54.181,74	54.511,67	54.675,28	13.141,36	67.156,77	67.323,10	67.653,04	67.816,64
DIRETTORE	57.800,18	57.980,19	58.337,27	58.514,33	13.141,36	70.941,54	71.121,55	71.478,63	71.655,69
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	58.736,89	58.919,95	59.283,06	59.463,11	13.141,36	71.878,25	72.061,31	72.424,42	72.604,48

ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 20 ISPETTORI ANTINCENDI - ANNO 2023

ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI				Anni/Persona			ONERI (lordo Stato)			TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (riferito al Fondo di Amministrazione)		STRAORDINARIO (n. 20 ore procapite come da decreto interministeriale del 13.05.2022)		TOTALE COMPLESSIVO	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERE COMPLESSIVO CON SPESE DI FUNZIONAMENTO	
	Ispettore				Ispettore esperto				TOT GIORNI ANNO	Ispettore	Ispettore esperto	Totale	Ispettore	Ispettore esperto	TOTALE	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP			LORDO STATO
	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI																
2023	20	01/03/2023	31/12/2023	306,00				306,00	16,77	-	16,77	951.414		951.414	863.824	620.411	87.590	66.006	7.105	5.354	958.519	46.767	1.005.286	
2024	20	01/01/2024	31/12/2024	365,00				365,00	20,00	-	20,00	1.138.043	-	1.138.043	1.033.565	740.033	104.478	78.732	8.475	6.387	1.146.518	20.000	1.166.518	
2025	20	01/01/2025	31/12/2025	365,00				365,00	20,00	-	20,00	1.138.043	-	1.138.043	1.033.565	740.033	104.478	78.732	8.475	6.387	1.146.518	20.000	1.166.518	
2026	20	01/01/2026	31/12/2026	365,00				365,00	20,00	-	20,00	1.138.043	-	1.138.043	1.033.565	740.033	104.478	78.732	8.475	6.387	1.146.518	20.000	1.166.518	
2027	20	01/01/2027	31/12/2027	365,00				365,00	20,00	-	20,00	1.144.364	-	1.144.364	1.039.886	740.033	104.478	78.732	8.475	6.387	1.152.839	20.000	1.172.839	
2028	20	01/01/2028	31/12/2028	365,00				365,00	20,00	-	20,00	1.147.499	-	1.147.499	1.043.021	740.033	104.478	78.732	8.475	6.387	1.155.974	20.000	1.175.974	
2029	20	01/01/2029	31/12/2029	365,00				365,00	20,00	-	20,00	1.147.499	-	1.147.499	1.043.021	740.033	104.478	78.732	8.475	6.387	1.155.974	20.000	1.175.974	
2030	20	01/01/2030	28/02/2030	59,00	20	01/03/2030	31/12/2030	306,00	365,00	3,23	16,77	20,00	185.486	981.972	1.167.458	1.062.980	754.237	104.478	78.732	8.611	6.489	1.176.068	20.000	1.196.068
2031					20	01/01/2031	31/12/2031	365,00	365,00	-	20,00	20,00	-	1.171.306	1.171.306	1.066.828	756.975	104.478	78.732	8.637	6.509	1.179.943	20.000	1.199.943
2032					20	01/01/2032	31/12/2032	365,00	365,00	-	20,00	20,00	-	1.171.306	1.171.306	1.066.828	756.975	104.478	78.732	8.637	6.509	1.179.943	20.000	1.199.943
2033					20	01/01/2033	31/12/2033	365,00	365,00	-	20,00	20,00	-	1.171.306	1.171.306	1.066.828	756.975	104.478	78.732	8.637	6.509	1.179.943	20.000	1.199.943

qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)								
	fissa				accessoria riferita al Fondo di Amministrazione	Totale			
	2023	2024-2026	2027	2028		2023	2024-2026	2027	2028
ISPETTORE	51.518,91	51.678,25	51.994,31	52.151,04	5.223,89	56.742,80	56.902,14	57.218,20	57.374,93
ISPETTORE ESPERTO	52.697,22	52.859,60	53.181,70	53.341,41	5.223,89	57.921,11	58.083,49	58.405,58	58.565,30

ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 36 DIRETTORI LOGISTICO GESTIONALI - ANNO 2023

ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI				Anni/Persona				ONERI (loro Stato)								
	Vice direttore				Direttore				Direttore vicedirigente				TOT GIORNI ANNO	Vice direttore	Direttore	Direttore vicedirigente	Totale	Vice direttore	Direttore	Direttore vicedirigente	TOTALE
	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI									
2026	36	01/03/2023	31/12/2023	306,00									306,00	30,18	-	-	30,18	1.796.586			1.796.586
2027	36	01/01/2024	31/12/2024	365,00									365,00	36,00	-	-	36,00	2.154.821			2.154.821
2028	36	01/01/2025	28/02/2025	59,00	36	01/03/2025	31/12/2025	306,00					365,00	5,82	30,18	-	36,00	349.262	1.917.548	-	2.266.810
2029					36	01/01/2026	31/12/2026	365,00					365,00	-	36,00	-	36,00		2.287.271	-	2.287.271
2030					36	01/01/2027	31/12/2027	365,00					365,00	-	36,00	-	36,00		2.287.271	-	2.287.271
2031					36	01/01/2028	31/12/2028	365,00					365,00	-	36,00	-	36,00		2.287.271	-	2.287.271
2032					36	01/01/2029	31/12/2029	365,00					365,00	-	36,00	-	36,00		2.287.271	-	2.287.271
2033					36	01/01/2030	31/08/2030	243,00	36	01/09/2030	31/12/2030	122,00	365,00	-	23,97	12,03	36,00	1.522.759	774.366		2.297.125
2034					36	01/01/2031	31/12/2031	365,00	36	01/01/2031	31/12/2031	365,00	365,00	-	-	36,00	36,00		-	2.316.751	2.316.751
2035					36	01/01/2032	31/12/2032	365,00	36	01/01/2032	31/12/2032	365,00	365,00	-	-	36,00	36,00		-	2.316.751	2.316.751
2036					36	01/01/2033	31/12/2033	365,00	36	01/01/2033	31/12/2033	365,00	365,00	-	-	36,00	36,00		-	2.316.751	2.316.751

TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO	
LORDO STATO	LORDO DIP
1.399.969	1.170.886
1.681.732	1.396.645
1.793.721	1.478.599
1.814.182	1.494.401
1.814.182	1.494.401
1.814.182	1.494.401
1.814.182	1.494.401
1.824.036	1.502.493
1.843.662	1.518.613
1.843.662	1.518.613
1.843.662	1.518.613

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (riferita al Fondo di Produttività)	
LORDO STATO	LORDO DIP
396.617	298.882
473.089	356.510
473.089	356.510
473.089	356.510
473.089	356.510
473.089	356.510
473.089	356.510
473.089	356.510
473.089	356.510
473.089	356.510

STRAORDINARIO (n. 20 ore procapite come da decreto interministeriale del 13.05.2022)	
LORDO STATO	LORDO DIP
13.302	10.024
15.867	11.957
16.962	12.782
17.173	12.942
17.173	12.942
17.173	12.942
17.173	12.942
17.173	12.942
17.269	13.013
17.459	13.157
17.459	13.157
17.459	13.157

TOTALE COMPLESSIVO
LORDO STATO
LORDO STATO
1.809.888
2.170.688
2.282.772
2.304.445
2.304.445
2.304.445
2.304.445
2.314.394
2.334.210
2.334.210
2.334.210

escluse spese di funzionamento
SPESE DI FUNZIONAMENTO
84.181
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000

ONERE COMPLESSIVO CON SPESE DI FUNZIONAMENTO
1.894.069
2.206.688
2.319.772
2.340.445
2.340.445
2.340.445
2.340.445
2.350.394
2.370.210
2.370.210
2.370.210

qualifiche	retribuzione pro-capite (loro Stato)								
	fissa				accessoria riferita al Fondo di Produttività	Totale			
	2023	2024-2026	2027	2028		2023	2024-2026	2027	2028
VICE DIRETTORE L.G.	46.220,30	46.386,03	46.714,77	46.877,79	13.141,36	59.361,66	59.527,39	59.856,13	60.019,15
DIRETTORE L.G.	49.682,34	49.861,71	50.217,52	50.393,95	13.141,36	62.823,70	63.003,07	63.358,88	63.535,31
DIRETTORE VICEDIRIGENTE L.G.	50.489,41	50.671,77	51.033,48	51.212,85	13.141,36	63.630,77	63.813,13	64.174,84	64.354,21

ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 20 ISPETTORI LOGISTICO GESTIONALI - ANNO 2023

ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI				Anni/Persona			ONERI (lordo Stato)			TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (riferito al Fondo di Amministrazione)		STRAORDINARIO (n. 20 ore procapite come da decreto interministeriale del 13.05.2022)		TOTALE COMPLESSIVO	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERE COMPLESSIVO CON SPESE DI FUNZIONAMENTO	
	Ispettore				Ispettore esperto				TOT GIORNI ANNO	Ispettore	Ispettore esperto	Totale	Ispettore	Ispettore esperto	TOTALE	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP			
	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI																
2023	20	01/03/2023	31/12/2023	306,00					306,00	16,77	-	16,77	810.265		810.265	722.675	518.535	87.590	66.006	6.873	5.179	817.138	20.767	837.905
2024	20	01/01/2024	31/12/2024	365,00					365,00	20,00	-	20,00	969.575	-	969.575	865.097	618.514	104.478	78.732	8.198	6.178	977.773	20.000	997.773
2025	20	01/01/2025	31/12/2025	365,00					365,00	20,00	-	20,00	969.575	-	969.575	865.097	618.514	104.478	78.732	8.198	6.178	977.773	20.000	997.773
2026	20	01/01/2026	31/12/2026	365,00					365,00	20,00	-	20,00	969.575	-	969.575	865.097	618.514	104.478	78.732	8.198	6.178	977.773	20.000	997.773
2027	20	01/01/2027	31/12/2027	365,00					365,00	20,00	-	20,00	975.690	-	975.690	871.212	618.514	104.478	78.732	8.198	6.178	983.888	20.000	1.003.888
2028	20	01/01/2028	31/12/2028	365,00					365,00	20,00	-	20,00	978.722	-	978.722	874.244	618.514	104.478	78.732	8.198	6.178	986.920	20.000	1.006.920
2029	20	01/01/2029	31/12/2029	365,00					365,00	20,00	-	20,00	978.722	-	978.722	874.244	618.514	104.478	78.732	8.198	6.178	986.920	20.000	1.006.920
2030	20	01/01/2030	28/02/2030	59,00	20	01/03/2030	31/12/2030	306,00	365,00	3,23	16,77	20,00	158.204	844.392	1.002.597	898.119	635.404	104.478	78.732	8.423	6.347	1.011.020	20.000	1.031.020
2031					20	01/01/2031	31/12/2031	365,00	365,00	-	20,00	20,00	-	1.007.200	1.007.200	902.722	638.660	104.478	78.732	8.466	6.380	1.015.666	20.000	1.035.666
2032					20	01/01/2032	31/12/2032	365,00	365,00	-	20,00	20,00	-	1.007.200	1.007.200	902.722	638.660	104.478	78.732	8.466	6.380	1.015.666	20.000	1.035.666
2033					20	01/01/2033	31/12/2033	365,00	365,00	-	20,00	20,00	-	1.007.200	1.007.200	902.722	638.660	104.478	78.732	8.466	6.380	1.015.666	20.000	1.035.666

qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)								
	fissa				accessoria riferita al Fondo di Amministrazione	Totale			
	2023	2024-2026	2027	2028		2023	2024-2026	2027	2028
ISPETTORE	43.100,72	43.254,86	43.560,60	43.712,20	5.223,89	48.324,61	48.478,74	48.784,48	48.936,09
ISPETTORE ESPERTO	44.504,65	44.663,82	44.979,55	45.136,11	5.223,89	49.728,53	49.887,70	50.203,44	50.360,00

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Fondi di incentivazione	anni persona 2022	Importo fondi				valore medio (lordo oneri Stato) <i>(incrementato del 4,26% come da rinnovo contrattuale 2019-2021)</i>
		importo lordo dipendente	oneri a carico dello Stato	importo lordo complessivo	valore medio (lordo oneri Stato)	
Fondo per l'indennità di rischio, posizione e risultato del personale Dirigente del CNVVF (DIRIGENTI GENERALI)*	20,00	2.029.216,16	755.711,52	2.784.928	139.246	145.178
Fondo per l'indennità di rischio, posizione e risultato del personale Dirigente del CNVVF (DIRIGENTI NON GENERALI)*	152,50	8.338.508,35	3.033.354,13	11.371.862	74.570	77.746
Fondo di produttività del personale direttivo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco**	1.485,77	14.112.478	4.614.780	18.727.258	12.604	13.141
Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco**	35.971,60	135.820.329	44.413.248	180.233.577	5.010	5.224
Totale:	37.629,87	160.300.532	52.817.094	213.117.625	5.664	5.905

* importo Fondo aggiornato all'anno 2018

** importi stanziamenti 2022

RETRIBUZIONI STIPENDIALI LORDE DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022																
D.L. 115 art.22bis																
MACRO QUALIFICHE	Posizione economica	Tabellare			Vacanza contrattuale (01.07.2022)			Indennità di rischio Indennità mensile			Totale annuo					
		I.d. 12 mensilità	I.d. 13 mensilità	I.S. 13 mensilità	I.d. 12 mensilità	I.d. 13 mensilità	I.S. 13 mensilità	I.d. 12 mensilità	I.d. 13 mensilità	I.S. 13 mensilità	I.d. 13 mensilità	I.S. 13 mensilità 2022 (2,50% -carico Amm.ne 24,20%)	I.S. 13 mensilità 2023 (5% -carico Amm.ne 24,20%)	I.S. 13 mensilità 2024-2026 (7,50% -carico Amm.ne 24,20%)	I.S. 13 mensilità 2027 (12,50% -carico Amm.ne 24,20%)	I.S. 13 mensilità 2028 (15,00% -carico Amm.ne 24,20%)
direttore vicedirigente con scatto convenzionale 26 anni	direttore vicedirigente con scatto convenzionale 26 anni direttore coordinatore con scatto convenzionale 26 anni specialista direttore coordinatore con scatto convenzionale 26 anni direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale 26 anni (ruolo ad esaurimento) direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale 26 anni (ruolo ad esaurimento) direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale 26 anni direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale 26 anni direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale 26 anni	31.012,96	33.597,37	46.492,05	155,06	167,99	232,46	11.810,00	12.794,17	17.704,57	46.559,53	64.635,04	64.837,63	65.043,60	65.452,16	65.654,76
direttore vicedirigente con scatto convenzionale 16 anni	direttore vicedirigente con scatto convenzionale 16 anni direttore coordinatore con scatto convenzionale 16 anni specialista direttore coordinatore con scatto convenzionale 16 anni direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale 16 anni (ruolo ad esaurimento) direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale 16 anni (ruolo ad esaurimento) direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale 16 anni direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale 16 anni direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale 16 anni	29.472,62	31.928,67	44.182,90	147,36	159,64	220,91	11.702,56	12.677,77	17.543,50	44.766,09	62.143,05	62.335,58	62.531,32	62.919,59	63.112,12
direttore vicedirigente	direttore vicedirigente direttore coordinatore direttore coordinatore speciale specialista direttore coordinatore direttore medico vicedirigente (ruolo ad esaurimento) direttore ginnico-sportivo vicedirigente (ruolo ad esaurimento) direttore vicedirigente AIB direttore coordinatore speciale antincendi AIB	27.562,97	29.859,88	41.320,11	137,81	149,30	206,60	11.238,00	12.174,50	16.847,07	42.183,68	58.556,84	58.736,89	58.919,95	59.283,06	59.463,11
direttore	direttore direttore aggiunto direttore speciale specialista direttore direttore medico (ruolo ad esaurimento) direttore ginnico-sportivo (ruolo ad esaurimento) direttore AIB direttore speciale antincendi AIB	27.105,00	29.363,75	40.633,56	135,53	146,82	203,17	11.077,44	12.000,56	16.606,37	41.511,13	57.623,11	57.800,18	57.980,19	58.337,27	58.514,33
vice direttore	vice direttore vice direttore aggiunto vice direttore speciale specialista vice direttore vice direttore medico (ruolo ad esaurimento) vice direttore ginnico-sportivo (ruolo ad esaurimento) vice direttore AIB vice direttore speciale antincendi AIB	25.044,70	27.131,76	37.544,93	125,22	135,66	187,72	10.641,48	11.528,27	15.952,82	38.795,69	53.851,80	54.015,41	54.181,74	54.511,67	54.675,28

RETRIBUZIONI STIPENDIALI LORDE DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022
D.L. 115 art.22bis

MACRO QUALIFICHE	Posizione economica	Tabellare			Vacanza contrattuale (01.07.2022)			Indennità di rischio Indennità mensile			Totale annuo					
		I.d. 12 mensilità	I.d. 13 mensilità	I.S. 13 mensilità	I.d. 12 mensilità	I.d. 13 mensilità	I.S. 13 mensilità	I.d. 12 mensilità	I.d. 13 mensilità	I.S. 13 mensilità	I.d. 13 mensilità	I.S. 13 mensilità 2022 <small>(2,50% -carico Amm.ne 24,20%)</small>	I.S. 13 mensilità 2023 <small>(5% -carico Amm.ne 24,20%)</small>	I.S. 13 mensilità 2024-2026 <small>(7,50% -carico Amm.ne 24,20%)</small>	I.S. 13 mensilità 2027 <small>(12,50% -carico Amm.ne 24,20%)</small>	I.S. 13 mensilità 2028 <small>(15,00% -carico Amm.ne 24,20%)</small>
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale specialista ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	29.480,38	40.794,95	136,06	147,40	203,97	10.957,56	11.870,69	16.426,66	41.498,47	57.606,32	57.784,08	57.964,81	58.323,31	58.501,08
ispettore antincendi coordinatore	ispettore antincendi coordinatore specialista ispettore antincendi coordinatore ispettore antincendi coordinatore AIB	25.639,92	27.776,58	38.437,23	128,20	138,88	192,19	10.830,00	11.732,50	16.235,43	39.647,96	55.035,14	55.202,63	55.372,91	55.710,69	55.878,18
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale specialista ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale	25.182,07	27.280,58	37.750,86	125,91	136,40	188,75	10.830,00	11.732,50	16.235,43	39.149,48	54.342,29	54.506,79	54.674,04	55.005,78	55.170,28
ispettore antincendi esperto	ispettore antincendi esperto specialista ispettore antincendi esperto ispettore antincendi esperto AIB	24.449,48	26.486,94	36.652,62	122,25	132,43	183,26	10.365,60	11.229,40	15.539,24	37.848,77	52.537,51	52.697,22	52.859,60	53.181,70	53.341,41
ispettore antincendi	ispettore antincendi specialista ispettore antincendi ispettore antincendi AIB	23.991,63	25.990,93	35.966,25	119,96	129,95	179,83	10.043,76	10.880,74	15.056,77	37.001,63	51.362,19	51.518,91	51.678,25	51.994,31	52.151,04
capo reparto con scatto convenzionale	capo reparto con scatto convenzionale specialista capo reparto con scatto convenzionale capo reparto AIB con scatto convenzionale	23.991,63	25.990,93	35.966,25	119,96	129,95	179,83	9.996,96	10.830,04	14.986,61	36.950,93	51.292,03	51.448,76	51.608,09	51.924,16	52.080,88
capo reparto	capo reparto specialista capo reparto capo reparto AIB	23.030,11	24.949,29	34.524,82	115,15	124,75	172,62	9.996,96	10.830,04	14.986,61	35.904,07	49.837,01	49.987,45	50.140,40	50.443,80	50.594,24
capo squadra esperto	capo squadra esperto specialista capo squadra esperto capo squadra esperto AIB	22.755,47	24.651,76	34.113,10	113,78	123,26	170,57	9.996,96	10.830,04	14.986,61	35.605,06	49.421,41	49.570,06	49.721,18	50.020,96	50.169,61
capo squadra	capo squadra specialista capo squadra capo squadra AIB	22.251,80	24.106,12	33.358,04	111,26	120,53	166,79	9.434,52	10.220,73	14.143,45	34.447,38	47.816,06	47.961,42	48.109,21	48.402,85	48.547,71
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale specialista vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	22.251,80	24.106,12	33.358,04	111,26	120,53	166,79	8.546,40	9.258,60	12.812,05	33.485,25	46.484,67	46.630,03	46.777,81	47.070,95	47.216,31
vigile del fuoco coordinatore	vigile del fuoco coordinatore specialista vigile del fuoco coordinatore vigile del fuoco coordinatore AIB	21.336,11	23.114,12	31.985,32	106,68	115,57	159,93	8.546,40	9.258,60	12.812,05	32.488,29	45.099,00	45.238,37	45.380,08	45.661,15	45.800,53
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale specialista vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	20.511,96	22.221,29	30.749,82	102,56	111,11	153,75	7.820,40	8.472,10	11.723,69	30.804,50	42.763,49	42.897,48	43.033,71	43.303,93	43.437,93
vigile del fuoco esperto	vigile del fuoco esperto specialista vigile del fuoco esperto vigile del fuoco esperto AIB	20.164,50	21.844,88	30.228,94	100,82	109,22	151,14	7.264,32	7.869,68	10.890,06	29.823,78	41.404,07	41.535,79	41.669,71	41.935,36	42.067,08
vigile del fuoco	vigile del fuoco specialista vigile del fuoco vigile del fuoco AIB	19.616,05	21.250,72	29.406,75	98,08	106,25	147,03	6.855,00	7.426,25	10.276,44	28.783,22	39.960,50	40.088,65	40.218,92	40.477,34	40.605,48
allievo vigile del fuoco	allievo vigile del fuoco	19.616,05	21.250,72	29.406,75	98,08	106,25	147,03	5.607,00	6.074,25	8.405,55	27.431,22	38.089,61	38.217,75	38.348,03	38.606,44	38.734,59

RETRIBUZIONI STIPENDIALI LORDE DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022
D.L. 115 art.22bis

MACRO QUALIFICHE	Posizione economica	Tabellare			Vacanza contrattuale (01.07.2022)			Indennità di rischio Indennità mensile			Totale annuo					
		I.d. 12 mensilità	I.d. 13 mensilità	I.S. 13 mensilità	I.d. 12 mensilit à	I.d. 13 mensilit à	I.S. 13 mensilit à	I.d. 12 mensilità	I.d. 13 mensilità	I.S. 13 mensilità	I.d. 13 mensilità	I.S. 13 mensilità 2022 (2,50% -carico Amm.ne 24,20%)	I.S. 13 mensilità 2023 (5% -carico Amm.ne 24,20%)	I.S. 13 mensilità 2024-2026 (7,50% -carico Amm.ne 24,20%)	I.S. 13 mensilità 2027 (12,50% -carico Amm.ne 24,20%)	I.S. 13 mensilità 2028 (15,00% -carico Amm.ne 24,20%)
		direttore tecnico-professionale vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	33.597,37	46.492,05	155,06	167,99	232,46	6.141,22	6.652,99	9.206,41	40.418,35	56.136,88	56.339,47	56.545,44	56.954,00
direttore tecnico-professionale vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	31.928,67	44.182,90	147,36	159,64	220,91	6.085,38	6.592,50	9.122,69	38.680,81	53.722,24	53.914,77	54.110,51	54.498,78	54.691,31	
direttore tecnico-professionale vice dirigente	27.457,13	29.745,22	41.161,44	137,29	148,73	205,81	5.843,74	6.330,72	8.760,45	36.224,67	50.310,05	50.489,41	50.671,77	51.033,48	51.212,85	
direttore tecnico-professionale	27.008,40	29.259,10	40.488,74	135,04	146,30	202,44	5.760,29	6.240,31	8.635,35	35.645,71	49.505,91	49.682,34	49.861,71	50.217,52	50.393,95	
vice direttore tecnico-professionale	24.954,10	27.033,61	37.409,11	124,77	135,17	187,05	5.533,53	5.994,66	8.295,41	33.163,43	46.057,29	46.220,30	46.386,03	46.714,77	46.877,79	

RETRIBUZIONI STIPENDIALI LORDE DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022
D.L. 115 art.22bis

MACRO QUALIFICHE	Posizione economica	Tabellare			Vacanza contrattuale (01.07.2022)			Indennità di rischio Indennità mensile			Totale annuo					
		I.d. 12 mensilità	I.d. 13 mensilità	I.S. 13 mensilità	I.d. 12 mensilità	I.d. 13 mensilità	I.S. 13 mensilità	I.d. 12 mensilità	I.d. 13 mensilità	I.S. 13 mensilità	I.d. 13 mensilità	I.S. 13 mensilità 2022 (2,50% -carico Amm.ne 24,20%)	I.S. 13 mensilità 2023 (5% -carico Amm.ne 24,20%)	I.S. 13 mensilità 2024-2026 (7,50% -carico Amm.ne 24,20%)	I.S. 13 mensilità 2027 (12,50% -carico Amm.ne 24,20%)	I.S. 13 mensilità 2028 (15,00% -carico Amm.ne 24,20%)
ispettore tecnico-professionale coordinatore con scatto convenzionale	ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	29.480,38	40.794,95	136,06	147,40	203,97	5.698,08	6.172,92	8.542,09	35.800,70	49.721,74	49.899,51	50.080,24	50.438,74	50.616,50
ispettore tecnico-professionale coordinatore	ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale	25.639,92	27.776,58	38.437,23	128,20	138,88	192,19	5.631,48	6.100,77	8.442,25	34.016,23	47.241,95	47.409,44	47.579,72	47.917,50	48.084,99
ispettore tecnico-professionale esperto con scatto convenzionale	ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale	24.633,49	26.686,28	36.928,48	123,17	133,43	184,64	5.631,48	6.100,77	8.442,25	32.920,48	45.718,96	45.879,88	46.043,48	46.368,00	46.528,92
ispettore tecnico-professionale esperto	ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	23.966,64	25.963,86	35.928,79	119,83	129,82	179,64	5.390,16	5.839,34	8.080,48	31.933,02	44.348,08	44.504,65	44.663,82	44.979,55	45.136,11
ispettore tecnico-professionale	ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale	23.208,00	25.142,00	34.791,50	116,04	125,71	173,96	5.222,76	5.657,99	7.829,53	30.925,70	42.949,12	43.100,72	43.254,86	43.560,60	43.712,20
orchestrale superiore con scatto convenzionale	ispettore informatico coordinatore	25.639,92	27.776,58	38.437,23	128,20	138,88	192,19	5.631,48	6.100,77	8.442,25	34.016,23	47.241,95	47.409,44	47.579,72	47.917,50	48.084,99
orchestrale superiore	ispettore tecnico-scientifico coordinatore	24.633,49	26.686,28	36.928,48	123,17	133,43	184,64	5.631,48	6.100,77	8.442,25	32.920,48	45.718,96	45.879,88	46.043,48	46.368,00	46.528,92
orchestrale esperto con scatto convenzionale	ispettore sanitario coordinatore	23.966,64	25.963,86	35.928,79	119,83	129,82	179,64	5.390,16	5.839,34	8.080,48	31.933,02	44.348,08	44.504,65	44.663,82	44.979,55	45.136,11
orchestrale esperto	ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale	23.208,00	25.142,00	34.791,50	116,04	125,71	173,96	5.222,76	5.657,99	7.829,53	30.925,70	42.949,12	43.100,72	43.254,86	43.560,60	43.712,20
orchestrale	ispettore informatico esperto	22.755,47	24.651,76	34.113,10	113,78	123,26	170,57	5.198,40	5.631,60	7.793,01	30.406,62	42.227,81	42.376,46	42.527,58	42.827,36	42.976,01
Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	ispettore tecnico-scientifico esperto	27.212,66	29.480,38	40.794,95	136,06	147,40	203,97	5.698,08	6.172,92	8.542,09	35.800,70	49.721,74	49.899,51	50.080,24	50.438,74	50.616,50
Maestro direttore con terzo scatto convenzionale	ispettore sanitario esperto	25.639,92	27.776,58	38.437,23	128,20	138,88	192,19	5.631,48	6.100,77	8.442,25	34.016,23	47.241,95	47.409,44	47.579,72	47.917,50	48.084,99
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	ispettore logistico-gestionale	24.633,49	26.686,28	36.928,48	123,17	133,43	184,64	5.631,48	6.100,77	8.442,25	32.920,48	45.718,96	45.879,88	46.043,48	46.368,00	46.528,92
Maestro direttore con primo scatto convenzionale	ispettore informatico	23.966,64	25.963,86	35.928,79	119,83	129,82	179,64	5.390,16	5.839,34	8.080,48	31.933,02	44.348,08	44.504,65	44.663,82	44.979,55	45.136,11
Maestro direttore	ispettore tecnico-scientifico	23.208,00	25.142,00	34.791,50	116,04	125,71	173,96	5.222,76	5.657,99	7.829,53	30.925,70	42.949,12	43.100,72	43.254,86	43.560,60	43.712,20
atleta con quarto scatto convenzionale	ispettore sanitario	25.639,92	27.776,58	38.437,23	128,20	138,88	192,19	5.631,48	6.100,77	8.442,25	34.016,23	47.241,95	47.409,44	47.579,72	47.917,50	48.084,99
atleta con terzo scatto convenzionale	orchestrale superiore con scatto convenzionale	24.633,49	26.686,28	36.928,48	123,17	133,43	184,64	5.631,48	6.100,77	8.442,25	32.920,48	45.718,96	45.879,88	46.043,48	46.368,00	46.528,92
atleta con secondo scatto convenzionale	orchestrale superiore	23.966,64	25.963,86	35.928,79	119,83	129,82	179,64	5.390,16	5.839,34	8.080,48	31.933,02	44.348,08	44.504,65	44.663,82	44.979,55	45.136,11
atleta con primo scatto convenzionale	orchestrale esperto con scatto convenzionale	23.208,00	25.142,00	34.791,50	116,04	125,71	173,96	5.222,76	5.657,99	7.829,53	30.925,70	42.949,12	43.100,72	43.254,86	43.560,60	43.712,20
atleta	orchestrale esperto	22.755,47	24.651,76	34.113,10	113,78	123,26	170,57	5.198,40	5.631,60	7.793,01	30.406,62	42.227,81	42.376,46	42.527,58	42.827,36	42.976,01
assistente con scatto convenzionale	orchestrale	22.069,11	23.908,20	33.084,17	110,35	119,54	165,42	4.905,96	5.314,79	7.354,61	29.342,53	40.750,77	40.894,93	41.041,50	41.332,24	41.476,40
assistente	Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	20.329,15	22.023,25	30.475,77	101,65	110,12	152,38	4.066,56	4.405,44	6.096,25	26.538,80	36.859,41	36.992,21	37.127,22	37.395,04	37.527,84
operatore esperto con scatto convenzionale	Maestro direttore con terzo scatto convenzionale	19.616,05	21.250,72	29.406,75	98,08	106,25	147,03	3.777,48	4.092,27	5.662,88	25.449,24	35.346,94	35.475,08	35.605,36	35.863,78	35.991,92
operatore esperto	Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	18.825,15	20.393,91	28.221,10	94,13	101,97	141,11	3.564,60	3.861,65	5.343,75	24.357,53	33.830,98	33.953,95	34.078,98	34.326,98	34.449,95
operatore	Maestro direttore con primo scatto convenzionale															

TARIFFE ORARIO LAVORO STRAORDINARIO - A DECORRERE DALL'ANNO 2022

MACRO QUALIFICHE	Posizione economica	Tabellare Rinnovo contrattuale 2019- 2021 dec. 01/01/2022		Stipendio mensile comprensivo rateo 13'	Misura base (1 / 156)	Tariffa feriale (15%)	Tariffa festiva o notturna (30%)	Tariffa festivo notturna (50%)
		I.d. 12 mensilità	I.d. 13 mensilità					
		Valore unitario NUOVE tariffe I.d.						
direttore vicedirigente con scatto convenzionale 26 anni	direttore vicedirigente con scatto convenzionale 26 anni direttore coordinatore con scatto convenzionale 26 anni specialista direttore coordinatore con scatto convenzionale 26 anni direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale 26 anni (ruolo ad esaurimento) direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale 26 anni (ruolo ad esaurimento) direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale 26 anni direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale 26 anni direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale 26 anni	31.012,96	33.597,37	2.799,78	17,95	20,64	23,33	26,92
direttore vicedirigente con scatto convenzionale 16 anni	direttore vicedirigente con scatto convenzionale 16 anni direttore coordinatore con scatto convenzionale 16 anni specialista direttore coordinatore con scatto convenzionale 16 anni direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale 16 anni (ruolo ad esaurimento) direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale 16 anni (ruolo ad esaurimento) direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale 16 anni direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale 16 anni direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale 16 anni	29.472,62	31.928,67	2.660,72	17,06	19,61	22,17	25,58
direttore vicedirigente	direttore vicedirigente direttore coordinatore direttore coordinatore speciale specialista direttore coordinatore direttore medico vicedirigente (ruolo ad esaurimento) direttore ginnico-sportivo vicedirigente (ruolo ad esaurimento) direttore vicedirigente AIB direttore coordinatore speciale antincendi AIB	27.562,97	29.859,88	2.488,32	15,95	18,34	20,74	23,93
direttore	direttore direttore aggiunto direttore speciale specialista direttore direttore medico (ruolo ad esaurimento) direttore ginnico-sportivo (ruolo ad esaurimento) direttore AIB direttore speciale antincendi AIB	27.105,00	29.363,75	2.446,98	15,69	18,04	20,39	23,53
vice direttore	vice direttore vice direttore aggiunto vice direttore speciale specialista vice direttore vice direttore medico (ruolo ad esaurimento) vice direttore ginnico-sportivo (ruolo ad esaurimento) vice direttore AIB vice direttore speciale antincendi AIB	25.044,70	27.131,76	2.260,98	14,49	16,67	18,84	21,74
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale specialista ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	27.212,66	29.480,38	2.456,70	15,75	18,11	20,47	23,62
ispettore antincendi coordinatore	ispettore antincendi coordinatore specialista ispettore antincendi coordinatore ispettore antincendi coordinatore AIB	25.639,92	27.776,58	2.314,72	14,84	17,06	19,29	22,26
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale specialista ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale	25.182,07	27.280,58	2.273,38	14,57	16,76	18,94	21,86
ispettore antincendi esperto	ispettore antincendi esperto specialista ispettore antincendi esperto ispettore antincendi esperto AIB	24.449,48	26.486,94	2.207,24	14,15	16,27	18,39	21,22
ispettore antincendi	ispettore antincendi specialista ispettore antincendi ispettore antincendi AIB	23.991,63	25.990,93	2.165,91	13,88	15,97	18,05	20,83
capo reparto con scatto convenzionale	capo reparto con scatto convenzionale specialista capo reparto con scatto convenzionale capo reparto AIB con scatto convenzionale	23.991,63	25.990,93	2.165,91	13,88	15,97	18,05	20,83
capo reparto	capo reparto specialista capo reparto capo reparto AIB	23.030,11	24.949,29	2.079,11	13,33	15,33	17,33	19,99
capo squadra esperto	capo squadra esperto specialista capo squadra esperto capo squadra esperto AIB	22.755,47	24.651,76	2.054,31	13,17	15,14	17,12	19,75
capo squadra	capo squadra specialista capo squadra capo squadra AIB	22.251,80	24.106,12	2.008,84	12,88	14,81	16,74	19,32
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale specialista vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	22.251,80	24.106,12	2.008,84	12,88	14,81	16,74	19,32
vigile del fuoco coordinatore	vigile del fuoco coordinatore specialista vigile del fuoco coordinatore vigile del fuoco coordinatore AIB	21.336,11	23.114,12	1.926,18	12,35	14,20	16,05	18,52
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale specialista vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	20.511,96	22.221,29	1.851,77	11,87	13,65	15,43	17,81
vigile del fuoco esperto	vigile del fuoco esperto specialista vigile del fuoco esperto vigile del fuoco esperto AIB	20.164,50	21.844,88	1.820,41	11,67	13,42	15,17	17,50
vigile del fuoco	vigile del fuoco specialista vigile del fuoco vigile del fuoco AIB	19.616,05	21.250,72	1.770,89	11,35	13,05	14,76	17,03
allievo vigile del fuoco	allievo vigile del fuoco	19.616,05	21.250,72	1.770,89	11,35	13,05	14,76	17,03

TARIFE ORARIO LAVORO STRAORDINARIO - A DECORRERE DALL'ANNO 2022

MACRO QUALIFICHE	Posizione economica	Tabellare Rinnovo contrattuale 2019- 2021 dec. 01/01/2022		Stipendio mensile comprendente rateo 13 ^e	Misura base (1 / 156)	Tariffa feriale (15%)	Tariffa festiva o notturna (30%)	Tariffa festivo notturna (50%)
		I.d. 12 mensilità	I.d. 13 mensilità					
		Valore unitario NUOVE tariffe I.d.						
direttore tecnico-professionale vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	direttore logistico-gestionale vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni direttore informatico vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni direttore tecnico-scientifico vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni direttore sanitario vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni direttore ginnico-sportivo vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale 26 anni (ruoli ad esaurimento) direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale 26 anni (ruoli ad esaurimento)	31.012,96	33.597,37	2.799,78	17,95	20,64	23,33	26,92
direttore tecnico-professionale vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	direttore logistico-gestionale vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni direttore informatico vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni direttore tecnico-scientifico vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni direttore sanitario vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni direttore ginnico-sportivo vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale 16 anni (ruoli ad esaurimento) (*) direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale 16 anni (ruoli ad esaurimento) (*)	29.472,62	31.928,67	2.660,72	17,06	19,61	22,17	25,58
direttore tecnico-professionale vicedirigente	direttore logistico-gestionale vicedirigente direttore informatico vicedirigente direttore tecnico-scientifico vicedirigente direttore sanitario vicedirigente direttore ginnico-sportivo vice dirigente direttore coordinatore speciale logistico-gestionale (ruoli ad esaurimento) direttore coordinatore speciale informatico (ruoli ad esaurimento)	27.457,13	29.745,22	2.478,77	15,89	18,27	20,66	23,83
direttore tecnico-professionale	direttore logistico-gestionale direttore informatico direttore tecnico-scientifico direttore sanitario direttore ginnico-sportivo direttore speciale logistico-gestionale (ruoli ad esaurimento) direttore speciale informatico (ruoli ad esaurimento)	27.008,40	29.259,10	2.438,26	15,63	17,97	20,32	23,44
vice direttore tecnico-professionale	vice direttore logistico-gestionale vice direttore informatico vice direttore tecnico-scientifico vice direttore sanitario vice direttore ginnico-sportivo vice direttore speciale logistico-gestionale (ruoli ad esaurimento) vice direttore speciale informatico (ruoli ad esaurimento)	24.954,10	27.033,61	2.252,80	14,44	16,61	18,77	21,66
ispettore tecnico-professionale coordinatore con scatto convenzionale	ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	29.480,38	2.456,70	15,75	18,11	20,47	23,62
ispettore tecnico-professionale coordinatore	ispettore logistico-gestionale coordinatore ispettore informatico coordinatore ispettore tecnico-scientifico coordinatore ispettore sanitario coordinatore	25.639,92	27.776,58	2.314,72	14,84	17,06	19,29	22,26
ispettore tecnico-professionale esperto con scatto convenzionale	ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale ispettore informatico esperto con scatto convenzionale ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	24.633,49	26.686,28	2.223,86	14,26	16,39	18,53	21,38
ispettore tecnico-professionale esperto	ispettore logistico-gestionale esperto ispettore informatico esperto ispettore tecnico-scientifico esperto ispettore sanitario esperto	23.966,64	25.963,86	2.163,66	13,87	15,95	18,03	20,80
ispettore tecnico-professionale	ispettore logistico-gestionale ispettore informatico ispettore tecnico-scientifico ispettore sanitario	23.208,00	25.142,00	2.095,17	13,43	15,45	17,46	20,15
orchestrale superiore con scatto convenzionale	orchestrale superiore con scatto convenzionale	25.639,92	27.776,58	2.314,72	14,84	17,06	19,29	22,26
orchestrale superiore	orchestrale superiore	24.633,49	26.686,28	2.223,86	14,26	16,39	18,53	21,38
orchestrale esperto con scatto convenzionale	orchestrale esperto con scatto convenzionale	23.966,64	25.963,86	2.163,66	13,87	15,95	18,03	20,80
orchestrale esperto	orchestrale esperto	23.208,00	25.142,00	2.095,17	13,43	15,45	17,46	20,15
orchestrale	orchestrale	22.755,47	24.651,76	2.054,31	13,17	15,14	17,12	19,75
Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	maestro direttore con quarto scatto convenzionale	27.212,66	29.480,38	2.456,70	15,75	18,11	20,47	23,62
Maestro direttore con 4 ^o terzo scatto convenzionale	maestro direttore con terzo scatto convenzionale	25.639,92	27.776,58	2.314,72	14,84	17,06	19,29	22,26
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	maestro direttore con secondo scatto convenzionale	24.633,49	26.686,28	2.223,86	14,26	16,39	18,53	21,38
Maestro direttore con primo scatto convenzionale	maestro direttore con primo scatto convenzionale	23.966,64	25.963,86	2.163,66	13,87	15,95	18,03	20,80
Maestro direttore	maestro direttore	23.208,00	25.142,00	2.095,17	13,43	15,45	17,46	20,15
atleta con quarto scatto convenzionale	atleta con quarto scatto convenzionale	25.639,92	27.776,58	2.314,72	14,84	17,06	19,29	22,26
atleta con terzo scatto convenzionale	atleta con terzo scatto convenzionale	24.633,49	26.686,28	2.223,86	14,26	16,39	18,53	21,38
atleta con secondo scatto convenzionale	atleta con secondo scatto convenzionale	23.966,64	25.963,86	2.163,66	13,87	15,95	18,03	20,80
atleta con primo scatto convenzionale	atleta con primo scatto convenzionale	23.208,00	25.142,00	2.095,17	13,43	15,45	17,46	20,15
atleta	atleta	22.755,47	24.651,76	2.054,31	13,17	15,14	17,12	19,75
assistente con scatto convenzionale	assistente con scatto convenzionale	22.755,47	24.651,76	2.054,31	13,17	15,14	17,12	19,75
assistente	assistente	22.069,11	23.908,20	1.992,35	12,77	14,69	16,60	19,16
operatore esperto con scatto convenzionale	operatore esperto con scatto convenzionale	20.329,15	22.023,25	1.835,27	11,76	13,53	15,29	17,65
operatore esperto	operatore esperto	19.616,05	21.250,72	1.770,89	11,35	13,05	14,76	17,03
operatore	operatore	18.825,15	20.393,91	1.699,49	10,89	12,53	14,16	16,34

Sui commi 6 e 7, la RT si limita a ribadire il contenuto.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/ s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
3-6	Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco	s	c	5,6	6,7	7,0	7,0	5,6	6,7	7,0	7,0	5,6	6,7	7,0	7,0
3-6	Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco – effetti riflessi	e	t/c					2,7	3,3	3,4	3,4	2,7	3,3	3,4	3,4
6	Riduzione Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 1 co. 607 della L. 234/2021	s	c	-5,6	-6,7	-7,0	-7,0	-5,6	-6,7	-7,0	-7,0	-5,6	-6,7	-7,0	-7,0
6	Riduzione Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 1 co. 607 della L. 234/2021 – effetti riflessi	e	t/c					-2,7	-3,3	-3,4	-3,4	-2,7	-3,3	-3,4	-3,4
7	Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco – spese di funzionamento	s	c	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
7	Riduzione Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 1 co. 607 della L. 234/2021	s	c	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
7	Riduzione Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 1 co. 607 della L. 234/2021	e	t/c					-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Al riguardo, sul comma 1, va ancora una volta segnalato che la apposizione di clausole di invarianza andrebbe confortata alla luce di RT recanti l'illustrazione dei dati ed elementi informativi idonei a comprovarne la effettiva sostenibilità, come previsto dal comma 6-*bis* della legge di contabilità.

Sul comma 2, in considerazione del tenore ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni

In relazione ai commi 3-6, va premesso la RT evidenzia gli elementi informativi posti alla base della stima dei maggiori fabbisogni di servizio connessi all'attuazione del PNRR, a ragione del prevedibile incremento, da parte dei funzionari tecnici, delle attività di esame dei progetti ai fini della sicurezza antincendio, ai controlli documentali e ai visite sopralluoghi nell'ambito della vigilanza ispettiva.

In tal senso, posto però la RT certifica che ogni anno sono presentate circa 120.000 istanze da parte dell'utenza, andrebbero non di meno richiesti gli elementi posti alla base della stima indicata, per cui il PNRR genererà di sicuro "alcune migliaia" di ulteriori domande di esame dei progetti, fornendosi informazioni in merito agli ambiti di attuazione del Piano e alle connesse attività aggiuntive che sarà chiamato a svolgere il personale direttivo del Corpo, in termini di ulteriore impegno "orario" e di tempi di lavorazione delle pratiche, rispetto alle unità di personale direttivo già presenti in organico, al fine di evidenziare il numero minimo di unità da reclutare necessarie alla copertura dei maggiori fabbisogni di servizio.

A tale proposito, venendo ai profili di quantificazione degli oneri, la RT reca la puntuale illustrazione di tutti i dati e parametri del costo unitario annuo lordo, comprensivo delle componenti fondamentali ed accessorie del trattamento economico previsto dalla normativa vigente¹², nonché anche dei compensi orari spettanti per le diverse qualifiche, fornendo, per singole professionalità di inquadramento, una prospettazione decennale dell'onere complessivo in ragione annua per il periodo 2023/2032. In tal modo, si riscontra l'uniformità piena della RT alle prescrizioni indicate al comma 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità allorché si sia in presenza di norme di spesa concernenti la materia del Pubblico Impiego¹³.

Ad ogni modo, con particolare riferimenti all'onere previsto per il lavoro straordinario, si rileva l'assenza dell'indicazione del numero di ore medie ipotizzate in ragione mensile per le diverse professionalità di cui si prevede il reclutamento.

Venendo ai profili di copertura, dal momento che il comma 6 autorizza correlata alle assunzioni in argomento per le annualità 2023/2030 e a decorrere dal 2031, ponendola a carico delle risorse iscritte nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze del bilancio 2023/2025, in corrispondenza alla dotazione

¹² Comprensive delle nuove misure stipendiali ed indennitarie recate dall'ultimo rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la previsione di cui all'articolo 1, commi 98 e 99, della legge 30 dicembre 2021, n.234 (legge di bilancio 2022) relativa all'introduzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio (c.d. sei scatti paga) in favore del suddetto personale, nonché, per il personale non direttivo e non dirigente, l'incremento del valore delle indennità di rischio e mensile recato dal decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n.142.

¹³ A tale proposito, si segnala che dalla ricognizione dei dati riportati dal Conto Annuale elaborato dalla RGS, in riferimento al personale direttivo non dirigente, è indicata la retribuzione media annua lorda (lordo Stato), di 53.897 euro, di cui 30.580 euro annui di voci stipendiali e 23.316 euro di voci "accessorie", mentre in relazione al personale direttivo con responsabilità tecnico-professionali il valore della analoga retribuzione media annua lorda è di 39.587 euro, di cui 29.151 euro di voci stipendiali e 10.436 euro di componenti retributive "accessorie". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2021, tavole sul sito internet.

del Fondo destinato a finanziare i reclutamenti del personale dello Stato previsto dal comma 607, della legge di bilancio 2022¹⁴, andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità, nonché richieste conferme in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli altri fabbisogni di spesa già programmati con onere a carico del medesimo fondo.

In merito al comma 7, premesso che la disposizione reca una autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa, comunque in connessione ai reclutamenti previsti dalle norme in esame, va evidenziato che al pari degli oneri retributivi, anche gli oneri di funzionamento appaiono riconducibili alla nozione di oneri "inderogabili". Pertanto, incompatibili con siffatto meccanismo di limite di spesa.

Ora, posto che la RT fornisce una prospettazione di sintesi delle maggiori spese di funzionamento in regione annua previste in connessione dei reclutamenti, comprensive delle spese per mense e buoni pasto, fornendo il parametro considerato (costo *pro capite* annuo di euro 2.500 per il personale dei ruoli tecnico-operativi e di euro 1.200 per il personale dei ruoli tecnico-professionali), ivi soffermandosi anche sul dettaglio degli oneri previsti per il vestiario del personale, andrebbero richiesti elementi informativi in merito alla mancata indicazione di fabbisogni inerenti il casermaggio e le spese di alloggio.

Ad ogni modo, ai fini d'interesse, appare comunque indispensabile, per la certificazione della congruità delle spese autorizzate, la richiesta di maggiori informazioni di "dettaglio" aggiuntive in ordine alle componenti e ai parametri di costo considerati, a tal fine, per ciascuna delle componenti pur espressamente indicate dalla RT.

Circa lo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Capo II **Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito**

Articolo 23 **(Èquipe formative territoriali)**

L'articolo, composto di un solo comma, prevede che, al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le èquipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR (del medesimo dicastero).

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.517.098,00 per l'anno 2023, di euro 3.792.744,00 per l'anno 2024 e di euro 2.275.647,00 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2023, 2024 e 2025,

¹⁴ Capitolo 3059.

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

La RT conferma che la norma prevede che 100 docenti sono esonerati dall'esercizio delle attività didattiche e 20 docenti sono posti in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l'Amministrazione centrale per svolgere attività di supporto e costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche nell'attuazione delle azioni sulla digitalizzazione del PNRR.

Si stimano i maggiori oneri indicati pari a euro 1.517.098,00 per l'anno 2023, a euro 3.792.744,00 per l'anno 2024 ed euro 2.275.647,00 per l'anno 2025.

Rileva che il calcolo è stato effettuato tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti, considerato i docenti fino al termine delle lezioni e, quindi, per 10 mesi.

Si è proceduto a calcolare gli importi delle supplenze e a quantificare i relativi oneri per un numero complessivo di 120 docenti (n. 20 in posizione di comando e n. 100 in esonero dall'esercizio delle attività didattiche).

Si è proceduto a una stima prudenziale e, pertanto, è stato preso in considerazione l'importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto a quello dell'infanzia e del primo ciclo, nella fascia più bassa che spetta ai supplenti, incrementato con gli ultimi adeguamenti contrattuali che individuano il trattamento economico mensile, da prendere come riferimento, in euro 3.160,62.

Per l'anno 2023, trattandosi di 4 mensilità (1° settembre-31 dicembre 2022) e di 120 unità di personale a tempo pieno in comando e in esonero risulta $3.160,62 * 120 * 4 = 1.517.097,60$ (da arrotondare a euro 1.517.098,00).

Per l'anno 2024 il calcolo è di $3.160,62 * 120 * 10 = 3.792.744,00$ per l'anno 2025 è $3.160,62 * 120 * 6 = 2.275.646,40$ (da arrotondare a euro 2.275.647,00).

Evidenzia che alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2023, 2024 e 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di euro 1.517. 098 per l'anno 2023, di euro 3.792.744,00 per l'anno 2024 e di euro 2.275.647,00 per l'anno 2025.

Tali risorse sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Èquipe formative territoriali Ministero dell'istruzione e del merito	s	c	1,5	3,8	2,3		1,5	3,8	2,3		1,5	3,8	2,3	
1	Èquipe formative territoriali Ministero dell'istruzione e del merito- effetti riflessi	e	t/c					0,7	1,8	1,1		0,7	1,8	1,1	
1	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 62, L n. 107/2015 (Buona scuola competenze digitali)	s	k	-1,5	-3,8	-2,3		-1,5	-3,8	-2,3		-1,5	-3,8	-2,3	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce degli elementi forniti dalla RT, nulla di particolare da osservare.

Va non di meno evidenziato che se nella metodologia adottata per la stima degli oneri relativi all'a.s. 2023/2024 e 2024/2025, la RT considera, innanzitutto, correttamente, per l'anno 2023, le sole 4 mensilità (1° settembre-31 dicembre 2023) in relazione alle complessive 120 unità di personale a tempo pieno in comando e in esonero e, per il 2024, l'onere per 10 mesi, riguardo invece al 2025, l'onere è stato rapportato a sole a 6 mensilità. Andrebbe quindi chiarito se la nozione di "termine delle attività didattiche" ponga o meno riferimento al solo termine delle lezioni scolastiche, ovvero, comprenda anche lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali dei vari cicli di studi, conseguendone che il relativo onere per i supplenti andrebbe considerato anche per la mensilità di luglio del 2024 e 2025.

Venendo ai profili di copertura del nuovo e maggiore onere previsto per il triennio 2023/2025, premesso che la disposizione autorizza la spesa da intendersi come limite massimo per le medesime annualità, provvedendo attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, delle risorse relative a "Innovazione didattica digitale", occorre evidenziare che il capitolo 4007 ivi richiamato dalla RT, iscritto nel bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito, è capitolo di spesa corrente e non in conto capitale come invece indicato nel prospetto riepilogativo.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, nel presupposto che l'erronea indicazione della natura economica della autorizzazione di spesa sia dovuta a mero errore materiale, nulla da osservare.

Ad ogni modo, andrebbero richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti per l'erario, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Articolo 24

(Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali)

Il comma 1 consente l'utilizzo per ciascun intervento di edilizia scolastica ad ogni titolo rientrante fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, da parte degli enti locali beneficiari, dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi ai medesimi interventi.

Il comma 2 prevede che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche, nonché di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.

Il comma 3 prevede che i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR:

- esercitano i poteri commissariali attribuiti a legislazione vigente ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- a determinate condizioni, possono procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione.

Il comma 4 prevede che limitatamente agli interventi di edilizia scolastica, le deroghe al codice dei contratti pubblici, attualmente previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia S.p.A. anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.

Il comma 5 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico, al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del PNRR. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65 che prevede la corresponsione di canoni di locazioni, a carico dello Stato, in favore dell'INAIL nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Il comma 6 detta nuove disposizioni relativamente ai vincitori del concorso di progettazione di scuole innovative. La disposizione novellata precisa innanzi tutto che è corrisposto un premio ai vincitori del concorso di progettazione di scuole innovative, così come individuati dalle commissioni giudicatrici. Si specifica inoltre che gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del D.L., n. 77/2021 (L. n. 108/2021), affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi, la cui verifica è

rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall'incarico.

La RT in relazione al comma 1 che introduce la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta da parte degli enti locali beneficiari per i medesimi interventi e per le medesime finalità, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a consentire l'utilizzo dei ribassi d'asta, come peraltro già previsto in via generale dall'articolo 26, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022. Tali risorse sono ancora nelle disponibilità di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito, destinate a progetti in essere ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021.

In merito al comma 2 che consente ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane di avvalersi di un supporto tecnico specialistico, i cui oneri sono posti, in analogia a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, nel limite del tre per cento degli stessi, la RT chiarisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 3 che prevede una semplificazione delle disposizioni attualmente vigenti al fine accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, la RT conferma che l'attuazione delle disposizioni del presente comma, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 4 che, limitatamente agli interventi di edilizia scolastica prevede che le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 disposte dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 si applichino anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia s.p.a ai sensi dell'articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione, la RT sottolinea che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 5 la RT evidenzia che la norma risponde all'esigenza di provvedere alla locazione di immobili o noleggio di strutture temporanee per il periodo strettamente necessario allo svolgimento degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per tale motivo, la RT prevede la spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65.

Trattandosi di scuole le cui procedure di aggiudicazione dei lavori, secondo la milestone europea del PNRR, si devono concludere entro settembre 2023, la stima effettuata appare coerente con le 4 mensilità del 2023 (settembre-dicembre 2023), relative all'avvio dell'anno scolastico 2023-2024.

Peraltro, la RT evidenzia che non tutti gli enti locali beneficiari del finanziamento di demolizione e ricostruzione delle nuove scuole abbiano necessità di affittare spazi o

immobili per le esigenze didattiche e, pertanto, per l'anno 2023 ritiene possa essere congrua la somma stimata di 4 milioni che si intende comunque come un limite di spesa.

La RT evidenzia che, sulla base del dato storico e delle esigenze del Ministero, le medesime risorse pari a 4 milioni non saranno utilizzate nel 2023 per le finalità originariamente previste.

Precisa, inoltre, che le risorse individuate quale copertura della presente disposizione, essendo finalizzate a finanziare la spesa per i canoni di locazione e/o noleggio di strutture alternative ove svolgere la didattica, hanno la medesima natura di spesa corrente, e pertanto coerente alla classificazione di fabbisogno.

Infine, per ciò che concerne il comma 6 che reca la sostituzione del sesto periodo dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, la RT afferma che si tratta di disposizione a contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/ s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
5	Locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico di cui target connesso alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza	s	c	4,0				4,0					4,0			
5	Riduzione canoni di locazione a carico dello Stato corrisposti all'INAIL, di cui all'art. 3, co. 4 del D.Lgs. 65/2017	s	c	-4,0				-4,0					-4,0			

Al riguardo, sul comma 2 da un punto di vista formale si evidenzia la contraddittorietà della norma che da un lato prevede l'avvalimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di strutture di altre amministrazioni o società controllate e dall'altro prevede che i relativi oneri siano posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico. In realtà quindi la norma prevede oneri che sono coperti a carico degli stanziamenti previsti per i singoli interventi entro il 3 per cento. Andrebbe garantita la riducibilità dei quadri economici per fare fronte a tali oneri, anche se va sottolineato che la norma è formulata in termini facoltativi.

In relazione ai commi 3 e 4 che, rispettivamente, prevedono la possibilità che a determinate condizioni i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove

diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali possano procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione e che limitatamente agli interventi di edilizia scolastica, le deroghe al codice dei contratti pubblici, attualmente previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, si applichino anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia S.p.A. anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la compatibilità delle predette disposizioni con la normativa europea.

In merito al comma 5, andrebbero forniti i dati alla base della quantificazione, posto che la RT si limita a riferire che non tutti gli enti locali beneficiari del finanziamento di demolizione e ricostruzione delle nuove scuole abbiano necessità di affittare spazi o immobili, ma non indica dati precisi in merito al numero e grandezza di immobili da affittare. Inoltre, andrebbe chiarito se sia sufficiente prevedere la locazione solo per il periodo settembre-dicembre 2023 che evidentemente presuppone l'ultimazione dei lavori in soli quattro mesi e che non vi sia necessità di ricorrere alla locazione di spazi alternativi anche nel 2024.

Quanto all'utilizzo a titolo di copertura delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65 che lo Stato corrisponde sottoforma di canoni di locazione all'INAIL, si osserva che la RT sostiene che, sulla base del dato storico e delle esigenze del Ministero, le risorse pari a 4 milioni non saranno utilizzate nel 2023 per le finalità originariamente previste, senza fornire ulteriori informazioni a sostegno di tale affermazione. Sul punto, al fine di appurare la sostenibilità di tale misura per il bilancio dell'INAIL nonché verificare le ragioni per cui tali canoni non sono dovuti, appare necessario che siano forniti ulteriori elementi di ragguaglio. Inoltre, andrebbe chiarito se la mancata corresponsione di tali canoni possa causare l'instaurazione di eventuali contenziosi, con oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 25

(Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell'istruzione)

L'articolo modifica le modalità di nomina del direttore generale della Scuola di Alta formazione dell'istruzione, prevedendo, in particolare, che la stessa avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito (anziché, come finora previsto, con decreto del Ministro dell'istruzione), estendendo la platea di coloro che possono essere nominati ed espungendo il termine del 1° marzo 2023 per l'adozione del relativo decreto.

È stabilito poi che l'incarico è rinnovabile una sola volta e, se conferito a dirigenti di seconda fascia concorre alla maturazione del periodo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che l'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale siano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito

La RT evidenzia che l'articolo, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. “*Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo*”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, contiene disposizioni

relative alla nomina del Direttore generale della Scuola di alta formazione dell'istruzione e del merito, limitandosi ad adeguare la disposizione concernente la nomina del Direttore generale della Scuola di alta formazione a quanto previsto dal testo unico in materia di pubblico impiego, Dlgs. n. 165 del 2001.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, convenendo con la RT circa il tenore meramente ordinamentale della riformulazione del comma 6 dell'articolo 16-*bis*, del decreto legislativo n. 59/2017, non ci sono osservazioni.

Capo III

Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca

Articolo 26, commi da 1 a 4

(Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca)

Il comma 1, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, nel periodo di attuazione del Piano, riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal medesimo investimento un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di assegni di ricerca o di contratti di ricerca a tempo determinato. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 2 consente a ciascuna impresa di far richiesta del beneficio nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «*de minimis*». L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un periodo massimo di 24 mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato e comunque nei limiti complessivi delle risorse di cui al comma 4.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto interministeriale, da adottarsi entro il 26 maggio 2023, la definizione delle modalità di riconoscimento del beneficio contributivo di cui al comma 1 nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 mediante le risorse assegnate per l'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del PNRR dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” (l'importo complessivo dell'investimento 3.3 è pari a 600 milioni di euro).

La RT precisa che, in attuazione del PNRR e segnatamente al fine di conseguire il target M4C2-3 fissato al 31 dicembre 2024 (assegnazione di almeno 15.000 borse di dottorato), il MUR ha adottato per l'anno accademico 2022/2023 il DM 352 del 9 aprile 2022, attraverso il quale sono state assegnate le prime 1.709 borse di dottorato di durata triennale. Tali borse sono state proposte dalle Università, sulla base del riparto disposto dal Decreto Ministeriale 352 e hanno previsto la compartecipazione di aziende (complessivamente circa 1.400) che, tramite apposita preventiva convenzione con le Università medesime, hanno co-progettato i contenuti formativi del corso di dottorato e hanno cofinanziato la borsa di dottorato al 50%.

Attraverso analoghe modalità, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 saranno adottati due ulteriori Decreti Ministeriali (quello relativo all'anno accademico 2023/2024 è di imminente adozione) attraverso cui saranno assegnate le risorse residue della misura PNRR alle singole università (che beneficeranno, dunque, di un numero definito *ab origine* di borse da assegnare a studenti) al fine di conseguire il *target* PNRR di cui sopra.

Ebbene, proprio con riferimento alle sole imprese che partecipano al conseguimento del *target* tramite il cofinanziamento delle borse, e al fine di incentivare la partecipazione all'iniziativa del Piano di un numero ancora maggiore, attraverso le disposizioni in esame si intende introdurre per tali soggetti (1.400 ad oggi già individuati, e le restanti imprese, nel numero massimo di 8.600, che saranno individuate entro la fine del 2023 – per l'anno accademico 2023/2024) un beneficio in termini di esonero dal versamento degli oneri contributivi, nel limite complessivo massimo di 7.500 euro a posizione (e comunque al più corrispondente alla totalità degli oneri contributivi), connesso all'assunzione di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge n. 240 del 2010. Si precisa che la norma non vincola le imprese all'assunzione dei medesimi ricercatori che conseguono il titolo di dottorato grazie alle borse PNRR finanziate dalle imprese medesime. Tale beneficio è previsto nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata e comunque nel rispetto delle previsioni in materia di regime *de minimis*.

Il beneficio della misura si applica per 24 mesi a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, ed è erogato secondo la modalità c.d. “a sportello”, ovvero in ordine di presentazione della richiesta di beneficio da parte di ciascuna azienda ed entro i limiti complessivi delle provviste PNRR, secondo le modalità operative e procedurali che saranno definite con l'apposito decreto attuativo interministeriale previsto dal comma 3.

Gli oneri derivanti dal dall'attuazione dei commi da 1 a 3 sono integralmente coperti dal PNRR, come indicato dal comma 4. Infatti, il beneficio di 7.500 euro per

ciascuna posizione attivata è calcolato in ragione delle risorse disponibili (150 milioni di euro) e del *target* numerico di ricercatori da assumere (20.000).

Si riporta di seguito una stima degli oneri suddivisa per le 3 annualità di riferimento dei percorsi di dottorato. La stima tiene conto:

- delle previsioni del PNRR, che prevede quale target M4C2-3 fissato al 31 dicembre 2024 15.000 borse di dottorato attivate, ripartite su 3 annualità consecutive 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025;
- degli esiti della procedura DM 352/2022 relativa alla prima annualità, attraverso la quale a fronte di 5.000 borse assegnate alle università ne risultano attivate in favore di studenti 1.709, con un residuo di 3.291 da recuperare nel corso della successiva annualità 2023/2024. Tali borse sono state cofinanziate da circa 1.400 imprese;
- delle previsioni della norma proposta, che consente alle aziende cofinanziatrici di attivare n. 2 riduzioni contributive per ciascuna borsa di dottorato cofinanziata. Pertanto, a fronte delle 1.709 borse di dottorato attivate per il primo anno, potranno essere richieste fino a 3.418 riduzioni contributive corrispondenti ad altrettante assunzioni. Nella successiva annualità, ipotizzando di assegnare a studenti l'intero ammontare delle borse previste dal Piano (8.291, di cui 5.000 di competenza dell'anno e 3.291 quale residuo dell'anno precedente), le imprese potranno richiedere fino a 16.582 riduzioni contributive per altrettante assunzioni, ipotizzate ripartite negli anni 2024, 2025 e 2026, a totale assorbimento degli stanziamenti previsti dal PNRR pari a 150 milioni di euro.

	2023		2024		2025		2026		TOTALE	
	Oneri €	Assunzioni (n)	Oneri €	Assunzioni (n)	Oneri €	Assunzioni (n)	Oneri €	Assunzioni (n)	Oneri €	Assunzioni (n)
<i>DM 352/2022 (1.709 borse assegnate)</i>	0,0	0	12,8	3.418	12,8	0	0,0	0	25,6	3.418
<i>D.M. A.A.2023/2024 (da adottare) (5.000 borse da assegnare + 3.291 residuo anno prec.)</i>	0,0	0	31,1	8291	62,2	8291	31,1	0	124,4	16.582
<i>D.M. A.A.2024/2025 (da adottare)</i>	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0,0	0	43,9	11.709	75,0	8291	31,1	0	150,0	20.000

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, premesso che la tabella riepilogativa proposta dalla RT risulta coerente con i dati forniti e il ragionamento articolato dalla stessa RT, al netto di perplessità attinenti alla distribuzione temporale degli oneri (che sembrano scontare

assunzioni decorrenti sistematicamente dall'inizio dell'anno di riferimento, il che appare poco realistico), non si hanno rilievi da formulare, atteso che l'onere è configurato in termini di limite massimo di spesa, il cui rispetto appare fra l'altro agevole, giacché è prevista la richiesta del beneficio da parte delle imprese interessate.

Fra l'altro, la stessa previsione di 20.000 posizioni lavorative attivate con fruizione del beneficio in esame (rispetto al target di 15.000 borse di studio, che suggerirebbe un potenziale massimo di 30.000 posizioni lavorative con agevolazione contributiva) risulta coerente con quanto stabilito proprio dal PNRR (M4C2I3.3) che, nell'attivazione di 5.000 borse di dottorato innovativo per 3 anni (per un totale di 15.000), prevede il cofinanziamento privato e, appunto, l'incentivo all'assunzione di 20.000 assegnisti di ricerca o ricercatori da parte delle imprese.

Per quanto attiene ai profili di copertura, non vi sono rilievi da formulare, atteso che le risorse in questione sono attribuite a fondo perduto, rientrando quindi nelle sovvenzioni e non nei prestiti, nell'ambito del PNRR.

Articolo 26, commi da 5 a 9 ***(Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca)***

Il comma 5 estende dal 29 giugno 2025 al 31 dicembre 2026 la disciplina che attualmente obbliga le università a riservare una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato ai titolari di contratti da ricercatore di tipo A o ai titolari di uno o più assegni di ricerca per una durata non inferiore a un anno (anziché tre anni).

Il comma 6 esclude l'applicazione, nel periodo di attuazione del PNRR, dell'attuale limite di spesa (previsto dal comma 6, dell'articolo 22 della legge n. 240/2010 e pari alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio) per l'attribuzione di assegni di ricerca alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

Il comma 7 reca una disposizione per favorire l'attrattività del sistema universitario per i giovani studiosi in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia che si trovino a svolgere le loro attività sia in Italia sia all'estero. La nuova disposizione prevede che ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale (per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, nonché per l'attribuzione dei contratti di ricerca), vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento.

Il comma 8 consente alle università statali di destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in favore di personale docente e della ricerca nel limite di un importo non superiore all'1 per cento della spesa sostenuta annualmente per il predetto personale e nel limite massimo delle risorse rimborsate, sulla base delle indicazioni stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Il comma 9 novella l'articolo 12 del R.D. n. 1592/1933 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore). La novella in questione specifica che il presidente del consiglio di amministrazione dell'università deve essere scelto fra i componenti dell'organo collegiale in possesso di requisiti "non inferiori" a quelli di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001.

La RT evidenzia che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, segnala che il comma 5 ha contenuto ordinamentale e il comma 6 non ha effetti finanziari per la finanza pubblica, e non comporta nuovi o maggiori oneri, facendo riferimento a risorse esterne agli atenei, rispetto alle quali apparirebbe, al contrario, irragionevole applicare un limite calcolato sulla spesa storica, riferita a un periodo nel quale non era possibile immaginare l'ingente afflusso di risorse derivanti dal PNRR.

Sul comma 7 rileva che l'intervento è volto a favorire il miglior funzionamento delle misure attuative della milestone M4C2-4 Riforma 1.1, relative alla Attuazione di misure di sostegno alla R&S per favorire l'attrattività del sistema universitario per i giovani studiosi in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la Prima fascia che si trovino a svolgere le loro attività sia in Italia sia all'estero. Trattasi di disposizione di contenuto ordinamentale e, pertanto, non produce effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Sul comma 8, evidenzia che la norma prevede che al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le università statali possono destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente e della ricerca nel limite di un importo non superiore all'1 per cento della spesa sostenuta annualmente per il predetto personale e nel limite massimo delle risorse rimborsate e sulla base delle indicazioni stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Assicura che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto all'intervento di cui al comma 9, rileva che esso è limitato ad aspetti meramente ordinamentali e, come tale, non determina effetti a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 5, ritenuto il carattere ordinamentale delle norme modificative ivi riportate, nulla da osservare.

Sul comma 6, si osserva che il limite della spesa storica per l'attribuzione di assegni di ricerca, previsto dall'articolo 22, comma 6 della legge n. 240/2010, derivava da una sostituzione della norma operata da un altro decreto-legge inerente il PNRR: il n. 36 del 2022 (articolo 14, comma 6-*septies*). La RT allegata all'emendamento introduttivo della riforma¹⁵ affermava che la norma dava attuazione alla riforma 1.1 della missione 4, componente 2 del PNRR, tesa alla costruzione di un percorso maggiormente certo

¹⁵ Cfr. XVIII Legislatura, Senato della Repubblica, A.S. 2598 – Maxi emendamento 1.9000, Ragioneria generale dello Stato – [Relazione tecnica](#), pag. 11.

(e, dunque, attrattivo) per i giovani ricercatori, al fine di attirare le migliori energie nel percorso di ricerca e di alta formazione, in coerenza con gli obiettivi generali della missione 4 del PNRR. In particolare, per i profili di interesse, la RT affermava che "al fine di rafforzare ulteriormente la neutralità finanziaria della misura, di per sè avente comunque carattere ordinamentale, si specifica che la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non possa essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati".

Posto che quindi si elimina una norma volta a rafforzare la neutralità finanziaria delle spese in esame, andrebbero approfonditi gli effetti derivanti dalla deroga in esame. Tra l'altro la deroga non riguarda soltanto le risorse rivenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ma include anche quelle derivanti da progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi. In ordine a tale ultima tipologia di risorse non sembra potersi condividere l'affermazione della RT per cui sarebbe irragionevole applicare un limite calcolato sulla spesa storica: si tratta infatti di bandi che esistevano anche nell'ultimo triennio.

Inoltre, per effetto della norma in esame sono ipotizzabili effetti di ampliamento della platea di "precari" della ricerca, con successive aspettative di stabilizzazione a carico delle risorse ordinarie.

In riferimento al comma 8, ivi trattandosi di disposizione riferibile esclusivamente alle modalità di impiego da parte delle Università, di quota parte delle risorse provenienti dai programmi di Ricerca nell'ambito del PNRR, ai fini della stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, in favore di personale docente e della ricerca impiegato in tali programmi e nel limite massimo ivi stabilito (1 per cento della spesa sostenuta annualmente per il predetto personale e nel limite massimo delle risorse rimborsate), nulla da osservare.

Articolo 27

(Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca)

Il comma 1 stabilisce che i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, assicurano l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Le designazioni effettuate ai sensi del presente comma non determinano la cessazione dall'incarico dei componenti in carica. I relativi compensi sono integralmente a carico dei soggetti di cui al primo periodo e non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che, al fine di rendere tempestiva l'attuazione del PNRR e del relativo PNC, le università statali, gli enti pubblici di ricerca, e le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative ai medesimi piani, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate, nonché il raggiungimento degli obiettivi in conformità alle

disposizioni generali di contabilità pubblica, attestando al Ministero dell'università e della ricerca, ove previsto anche per il tramite dei soggetti attuatori di cui al comma 1, gli esiti conseguenti al fine di consentire al medesimo di adempiere agli eventuali ulteriori obblighi a suo carico.

Il comma 3 stabilisce che i soggetti di cui al comma 2 (le università statali, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni statali AFAM) adempiono alle disposizioni del presente articolo nell'esercizio della propria autonomia responsabile. Resta ferma la facoltà del Ministero dell'università e della ricerca di effettuare specifiche verifiche, anche a campione, sugli esiti dichiarati e sui controlli effettuati.

Il comma 4 prevede che le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca, le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario.

Il comma 5 stabilisce che per i soggetti di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di "garanzia" a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC.

La RT evidenzia che l'articolo introduce una serie di misure, di carattere ordinamentale, al fine di coordinare al meglio gli interventi di attuazione del PNRR di competenza del MUR, in relazione ai progetti di ricerca e alle attività che sono svolte da università, Enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM, nonché soggetti a partecipazione pubblica costituiti da questi.

I soggetti a partecipazione pubblica sono composti da alcune categorie individuate per ciascuna linea di intervento PNRR, ossia:

- 5 Centri Nazionali (M4C2 investimento 1.4 del PNRR);
- 14 Partenariati Estesi (M4C2 investimento 1.3 del PNRR);
- 11 Ecosistemi dell'Innovazione (M4C2 investimento 1.5 del PNRR);
- 4 soggetti relativi a *“Iniziativa di ricerca per Tecnologie e percorsi Innovativi in ambito sanitario e Assistenziale”* (Piano Complementare, art.1 comma 2, lett. i), decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59).

Anzitutto, al fine di assicurare il miglior coordinamento degli interventi operati da tali soggetti a partecipazione pubblica – limitatamente a quelli appositamente costituiti per lo svolgimento dei programmi di ricerca finanziati dal PNRR MUR – riferisce che il comma 1 prevede l'obbligo di prevedere all'interno dei propri organi di gestione e di controllo statuari rappresentanti designati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e, su indicazione di quest'ultimo, anche rappresentanti dei Ministeri di volta in volta competenti per le specifiche materie oggetto dei finanziamenti PNRR.

Assicura che la proposta mira a rafforzare l'attività di vigilanza rispetto agli sviluppi tecnologici e alle traiettorie di ricerca finanziate dal MUR, in analogia al controllo esercitato sulle Università e sugli Enti pubblici di ricerca di cui al D.Lgs. 218/2016.

Al contempo, rileva che ivi si precisa che le designazioni effettuate in conformità alla nuova disciplina non determinano la cessazione dall'incarico dei componenti in

carica e che i relativi compensi sono integralmente a carico dei sopra menzionati soggetti a partecipazione pubblica e non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Alla luce di questa integrazione, segnala che al comma 2 si prevede una serie di semplificazione delle procedure di controllo e di rendicontazione dei medesimi interventi.

Evidenzia che l'attuazione del PNRR è subordinata all'individuazione di meccanismi di semplificazione delle attività da parte dei soggetti attuatori. Tali meccanismi di semplificazione fondati sul modello di *governance* multilivello delineato dal DL 77/2021, implicano un'azione coordinata tra l'Unione europea, gli Stati membri e gli attori pubblici che entrano a far parte del processo di implementazione degli interventi. Da qui la necessità di precedere una chiara responsabilità in tema di controllo, in capo all'ultimo anello pubblico della "catena attuativa": le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca.

Al riguardo, assicura che la proposta normativa in esame si pone in continuità con il principio autonomistico delle università e degli enti pubblici di ricerca, disciplinato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le università, e dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per gli enti pubblici di ricerca.

Tali soggetti, infatti, godono di ampia autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; ciascuno di essi adotta ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

In particolare, nel rispetto ed in attuazione delle norme statutarie della normativa vigente, gli enti e le università, adottano i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, del personale e di organizzazione, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai principi e alle disposizioni del codice civile per quanto compatibili. Inoltre, per le procedure di acquisto, come tutte le amministrazioni pubbliche seguono le direttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*".

Conclude riferendo che da un punto di vista di finanza e di contabilità, le università adottano un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale. Tale regolamento disciplina i criteri, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio. Analogamente, gli enti pubblici di ricerca adottano con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo.

In coerenza con la normativa vigente, per le attività e le spese da essi sostenute, incluse quelle di riferimento per l'attuazione dei progetti sostenuti tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le università e gli enti pubblici di ricerca osservano le procedure di controllo e rendicontazione, con sistemi interni di gestione e controllo, in grado di assicurare e dimostrare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate e il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi, anche in ossequio delle disposizioni generali, sia normative sia amministrative, di contabilità pubblica.

Nell'ottica di una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, e al fine di scongiurare la duplicazione di controlli già svolti in osservanza delle disposizioni generali di contabilità pubbliche, peraltro avallate da organi di controllo terzi istituiti presso le Università e gli Enti per come previsto dalla normativa di riferimento, il Ministero dell'Università e della Ricerca intende far propri gli esiti di tali verifiche, ai fini dello svolgimento degli adempimenti conseguenti, relativi alla corretta attuazione, gestione, controllo e monitoraggio del PNRR. Resta salva la facoltà di operare specifiche verifiche, anche a campione, per come previsto dal sistema di gestione e controllo del MUR per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Certifica che attraverso la modifica normativa proposta, quindi, il flusso dei controlli darebbe centralità all'attività espletata dal Soggetto attuatore pubblico beneficiario di finanziamenti a valere sul PNRR. Questo, infatti, nel rispetto delle sue funzioni, raccoglierebbe i dati e la relativa documentazione amministrativa e contabile ed eseguirebbe i controlli sulla legalità e regolarità della spesa seguendo i punti di controllo definiti in materia dall'Unità di missione PNRR MUR.

Dal suo canto il MUR procederebbe con i controlli amministrativo-documentali "desk" volti a verificare la conformità della trasmissione della domanda di rimborso sul sistema informativo, oltre alla correttezza e completezza della documentazione, carica a sistema, con evidenza dei controlli ordinari di legalità e amministrativo-contabili eseguiti dal Soggetto Attuatore in merito alle procedure e alle spese oggetto della domanda di rimborso.

Ulteriori verifiche potranno riguardare aspetti specifici quali ad esempio:

- l'assenza del doppio finanziamento, i conflitti di interessi ed eventuali presunte condotte illecite;
- la conformità della spesa con le norme sugli aiuti di Stato;
- il rispetto il principio orizzontale del "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- il rispetto delle norme ambientali, sulle pari opportunità e la non discriminazione;
- il principio di protezione e valorizzazione dei giovani;
- il principio di superamento dei divari territoriali.

Laddove ritenuto opportuno il MUR, effettuerà approfondimenti "in loco" presso i Soggetti Attuatori finalizzati al riscontro di uno o più dei seguenti principali aspetti, applicabili in considerazione delle diverse tipologie di iniziative:

- la correttezza e la conformità alla normativa di riferimento delle procedure di selezione (gara, affidamento, avvisi, bandi, ecc.) adottate per l’attuazione dell’intervento;
- l’effettività, la legittimità e l’ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate;
- la regolare applicazione delle procedure per l’adozione e rendicontazione dei costi in caso di Opzioni semplificate in materia di costi (OSC);
- l’effettivo raggiungimento delle *milestone e target*;
- il *follow-up* di eventuali azioni di miglioramento del sistema di controllo interno concordate con il MUR.

Sul comma 4 che ribadisce che la disposizione prevede che le università, enti di ricerca e soggetti partecipati da questi possano fornire, a garanzia delle risorse finanziarie ricevute per la realizzazione degli interventi ricompresi nel PNRR, anche i fondi a qualunque titolo assegnati dal Ministero vigilante in relazione al funzionamento ordinario, specificando, peraltro, che, in caso di società partecipate dai soggetti pubblici, i suddetti fondi di funzionamento ordinario costituiscono per la società partecipata idoneo strumento a garanzia della copertura di qualsiasi erogazione ricevuta per lo svolgimento delle attività progettuali.

Nell’ambito degli interventi finanziati a valere sulle risorse previste dal PNRR, ai fini dell’erogazione di risorse a titolo di "anticipazione" in favore dei soggetti attuatori viene usualmente richiesta, a tutela dell’Amministrazione concedente e in linea con quanto stabilito dall’articolo 91, comma 5, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, un’apposita “*garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita nello Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro*”.

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e finanziari connessi alla richiesta delle suddette fidejussioni, nel caso in cui il soggetto attuatore di progetti PNRR richiedente sia una pubblica amministrazione quale un’università o un ente pubblico di ricerca, ovvero, una società partecipata dai medesimi, si prevede di poter utilizzare, in coerenza con la normativa di diritto europeo vigente in materia, uno strumento analogo che possa fornire all’Amministrazione concedente le medesime garanzie dello strumento ordinario (per l’appunto, le garanzie fornite da una banca o da altre istituzioni finanziarie).

Si precisa che tale proposta è limitata ai Soggetti Pubblici che intrattengono rapporti finanziari con l’Amministrazione, i quali possono fornire a garanzia della corretta realizzazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse previste dal PNRR e di ogni altro adempimento connesso, ivi comprese le erogazioni effettuate a qualunque titolo, i fondi ordinari (FFO, FOE, FIS, etc.) ricevuti dall’Amministrazione vigilante per sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca.

In tale scenario, pertanto, laddove in caso di mancata restituzione delle somme indebitamente percepite dai Soggetti Pubblici, il Ministero concedente potrà attivare la

garanzia fornita, avvalendosi, attraverso compensazione, sui Fondi ordinariamente erogati in favore di tali soggetti.

Dal punto di vista finanziario, le disposizioni contenute nell'articolo in commento hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, occorre soffermarsi sul comma 1, essendo ivi previsto che i compensi spettanti ai componenti chiamati a far parte degli organi decisionali e di controllo dei soggetti attuatori per conto di ministeri sono posti a carico dei sopra menzionati soggetti attuatori a partecipazione pubblica.

Sul punto, richiamando l'articolo 1, comma 2 della legge di contabilità, andrebbero richiesti primi elementi di valutazione in merito alla classificazione o meno di tali soggetti "attuatori" nell'ambito della nozione di "Pubbliche Amministrazioni" a fini di contabilità nazionale: nel qual caso la disposizione per cui si prevede che i compensi per i rappresentanti di Ministeri siano posti a carico delle gestioni dei soggetti attuatori, corrisponderebbe perlomeno alla formale previsione di maggiori oneri a carico delle risorse previste per gli interventi a loro affidati.

Inoltre, sempre sul comma 2, considerando che la RT evidenzia che per le attività e le spese da loro sostenute, incluse quelle di riferimento per l'attuazione dei progetti sostenuti tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le università e gli enti pubblici di ricerca, sono tenute ad osservare le procedure di controllo e rendicontazione, con sistemi interni di gestione e controllo, idonee a fornire assicurazione del corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate, e il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi previsti, anche in ossequio delle disposizioni generali, sia normative sia amministrative, di contabilità pubblica, andrebbero richieste rassicurazioni circa l'adeguatezza a tal fine delle risorse strumentali e finanziarie già previste nei loro bilanci ai sensi della legislazione vigente, ovvero, ragguagli in merito alla necessità di dover provvedersi ad un loro adeguamento a fronte dei compiti connessi all'attuazione del PNRR e del PNC.

Sul comma 3, con riferimento alle attività di verifica e controllo riconosciute in capo al ministero dell'università e della ricerca sugli enti e amministrazioni interessati all'attuazione degli interventi nel comparto Ricerca previsti nell'ambito del PNRR, andrebbe confermato che a tal fine la medesima amministrazione possa provvedere avvalendosi delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente.

Sui commi 4 e 5 ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

Ad ogni modo, andrebbe confermato che l'escussione della garanzia sottoscritta da parte dei soggetti attuatori, università ed enti di ricerca e posta a carico dei finanziamenti ordinari loro spettanti a carico del bilancio dello Stato (Fondo ordinario per il finanziamento del sistema universitario, del Fondo ordinario degli enti di ricerca e del FIS), possa interessare la sola parte non espressamente riferibile alla copertura di fabbisogni di spesa giuridicamente obbligatoria degli enti.

Articolo 28 ***(Disposizioni in materia di housing universitario)***

L'articolo prevede che le ulteriori risorse destinate dalla legge di bilancio 2023 agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, possano essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.

La RT conferma che l'articolo consente di ammettere a finanziamento nell'ambito del V bando di cui alla legge 338/2002 (D.M. 1257 del 30.11.2021), rifinanziato con le risorse stanziare dalla legge di bilancio 2023, anche gli interventi proposti dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano o dai relativi enti di diritto allo studio, ove ritenuti ammissibili.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la disposizione ha contenuto ordinamentale in considerazione del fatto che, a fronte dell'ampliamento della platea degli interventi ammissibili a finanziamento, il limite di spesa rimane invariato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma dispone un ampliamento della platea degli interventi di spesa ammissibili rispetto a una autorizzazione di spesa già prevista dalla legislazione vigente, da intendersi quale limite massimo di spesa, andrebbero richiesti elementi informativi in merito alle disponibilità esistenti a valere degli stanziamenti che sono già previsti in bilancio¹⁶.

Capo IV ***Disposizioni urgenti in materia di protezione civile***

Articolo 29 ***(Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico)***

Il comma 1, al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, applica agli interventi di cui all'art. 22, comma 1, del D.L. 152/2021¹⁷, la disciplina prevista

¹⁶ Si tratta del capitolo 7273 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca iscritto nel bilancio di previsione 2023/2025, che reca uno stanziamento di competenza di 106, 151 e 157 milioni di euro nelle annualità del triennio.

¹⁷ Il comma 1 dell'art. 22 del D.L. 152/2021 demanda ad un DPCM l'assegnazione e il trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.

dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018¹⁸, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di leggi vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi.

Il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2026, ai soli fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, l'utilizzo delle contabilità speciali vigenti di cui agli eventi citati nell'allegato A al D.P.C.M. 27 febbraio 2019, sulle quali affluiscono le risorse a tal fine assegnate.

Il comma 3 stabilisce che, per quanto non diversamente previsto dai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le previsioni del D.P.C.M. 23 agosto 2022, adottato in attuazione dell'art. 22, comma 1, del D.L. 152/2021, nonché dei piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 1, primo periodo, del citato art. 22.

Il comma 4 novella l'art. 22, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge n. 152 de 2021, prorogando di un anno, fino al 31 dicembre 2024, i termini entro cui:

- è adottato il D.P.C.M. di rimodulazione del D.P.C.M. di assegnazione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del PNRR, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico;
- può essere rimodulata con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati, la ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del PNRR finalizzate all'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, relative a interventi già individuati nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e all'art. 24-*quater* del D.L. 119/2018.

Conseguentemente, si prorogano di sei mesi i termini previsti dall'art. 3 del D.P.C.M. 23 agosto 2022, nonché di un anno i termini di cui agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto.

La RT afferma che la disposizione mira a favorire la realizzazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, ossia ad accelerare, in coerenza con gli obiettivi del PNRR, la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, finalizzati all'attuazione di nuovi interventi pubblici, anche strutturali, rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ossia per:

- la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
- il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio.

In merito all'utilizzo delle contabilità speciali di cui al comma 2, la RT evidenzia che, incrociando l'elenco delle contabilità speciali attive per la realizzazione degli interventi di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e l'elenco

¹⁸ Con l'ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 del Capo Dipartimento della protezione civile sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile, da realizzare in deroga alla vigente normativa (ivi incluse numerose disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del Codice dell'ambiente), per gli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Lombardia nei giorni 27-30 ottobre 2018.

delle regioni assegnatarie delle risorse PNRR per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sussiste una sostanziale identità, con le sole eccezioni delle regioni Campania e Puglia e della Regione autonoma della Valle d'Aosta (in relazione alla quale gli interventi previsti dal d.P.C.M. 20 febbraio 2019 risultano essere stati già completati). Le contabilità speciali oggetto della presente disposizione sono indicate nella tabella seguente.

Elenco contabilità speciali emergenze di cui all'Allegato A al Dpcm 27 febbraio 2019		
Regione/ P. Autonoma	Eventi	Contabilità speciale/Tesoreria
Abruzzo	Eventi meteorologici (neve) del 18 gennaio 2017 (OCDPC 441)	6050
Basilicata	Frana di Stigliano (MT) (OCDPC 507)	6082
	Eventi meteorologici dal 5 al 18 gennaio 2017 (OCDPC 467)	6076
P. A. Bolzano	Eventi meteorologici del 29 e del 30 ottobre 2019 (OCDPC 558)	Tesoreria n. 306664
Calabria	Eventi meteorologici dal 2 al 6 ottobre 2018, dal 15 al 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018)	6116
	Eventi meteorologici del 14 al 19 giugno 2018 (OCDPC 545)	6101
	Eventi meteorologici dal 24 al 26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 (OCDPC 473)	6074
Emilia Romagna	Eventi meteorologici dal 2 al 6 ottobre 2018, dal 15 al 30 ottobre, dal 3 al 5 novembre 2018 (OCDPC 558/2018)	6110
	Eventi meteorologici giugno, luglio ed agosto 2017 (OCDPC 511/2018)	6084
	Eventi meteorologici dall'8 al 12 dicembre 2017 (OCDPC 503/2018)	6080
	Eventi meteorologici dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 (OCDPC 533/2018)	6097
F. V. Giulia	Eventi meteorologici del 28 ottobre al 5 novembre 2018 (OCDPC 558/2018)	6113
Lazio	Eventi meteorologici del 29 e del 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018)	6104
Liguria	Eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018)	6105
	Eventi meteorologici del 13 e del 14 ottobre 2016 (OCDPC 485)	6069
Lombardia	Eventi meteorologici dal 27 al 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018)	6102
Marche	Eventi meteorologici 18 gennaio 2017 (OCDPC 694/2020)	6247
Molise	Eventi meteorologici del mese di gennaio 2017 (OCDPC 481)	6067
Piemonte	Eventi meteorologici del 7 giugno 2018 (OCDPC 534/2018)	6099
Sardegna	Eventi meteorologici del 10 e dell'11 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018)	6111
Sicilia	Eventi meteorologici dal 12 al 15 ottobre 2018, dal 19 al 21 ottobre 2018, il 22 ottobre 2018 e dal 2 al 4 novembre 2018 (OCDPC 558/2018)	6109
Toscana	Eventi meteorologici dal 28 al 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018)	6107
	Eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017 (OCDPC 482/2017)	6064
P. A. Trento	Eventi meteorologici dal 27 al 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018)	Tesoreria n. 306666
Umbria	Eventi meteorologici (neve) del 18 gennaio 2017 (OCDPC 441)	6158
Veneto	Eventi meteorologici dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre 2018 (OCDPC 558/2018)	6108
	Eventi meteorologici dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 (OCDPC 515/2018)	6089

La RT conclude affermando che la disciplina recata dall'articolo ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si segnala che la disposizione è finalizzata:

- ad accelerare gli interventi finalizzati all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico;
- ad autorizzare, fino al 31 dicembre 2026, ai soli fini della realizzazione dei predetti interventi, l'utilizzo di alcune contabilità speciali vigenti;
- a prorogare di un anno i termini per la rimodulazione delle risorse della missione 2, componente 4, del PNRR, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.

Ciò premesso, appare utile un chiarimento circa gli eventuali effetti che tali misure possono determinare sui saldi di finanza pubblica rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente.

Capo V

Disposizioni urgenti in materia di resilienza, valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei comuni

Articolo 30

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

La norma introduce il comma 139-*quater* all'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), disponendo che le risorse assegnate ai comuni, per le annualità 2024 e 2025, a favore di investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio dal comma 139 del citato art. 1 della legge di bilancio 2019, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023.

Inoltre, si prevede l'obbligo per i comuni beneficiari delle risorse per le annualità 2023, 2024 e 2025 di concludere i lavori, entro il 31 marzo 2026, rispettando ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento 2021/241 (che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza), nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.

Viene modificato il comma 146 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019, specificando che, per le opere che utilizzano le risorse previste nei commi 139-*ter* e 139-*quater* dell'art. 1 della richiamata legge di bilancio 2019, il monitoraggio è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema ReGiS, previsto all'articolo 1, comma 1043, della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020).

Infine, una modifica al secondo periodo del comma 148-*ter* dell'art. 1 della legge di bilancio 2019, prevede che non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 gennaio 2023. Si consente dunque ai comuni assegnatari di

contributi nell'anno 2021 di proseguire il completamento delle opere affidate oltre i termini previsti, ma non oltre la data del 31 gennaio 2023.

La RT afferma che dal punto di vista finanziario, le disposizioni in commento non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe assicurato che le tempistiche di utilizzo delle risorse stabilite dalla norma siano in linea con quanto già scontato nei tendenziali di spesa previsti a legislazione vigente.

Articolo 31

(Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici)

Il comma 1 modifica l'art. 40, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 36 del 2022 al fine di prevedere che, in relazione agli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 "Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la società "Giubileo 2025" può agire (in luogo della previsione previgente secondo cui "agisce") in qualità di stazione appaltante.

Il comma 2 riconosce all'Agenzia del demanio le funzioni di stazione appaltante in ordine ad una serie di interventi relativi al compendio denominato "Città dello Sport" sito in Roma. A tal fine, l'Agenzia del demanio può ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara anche per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi tecnici, ferma restando l'applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie di cui all'art. 1, comma 427-bis, della legge n. 234 del 2021.

Il comma 3 dispone che l'Agenzia del Demanio può avvalersi delle procedure semplificate e acceleratorie previste dall'art. 16-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 146 del 2021, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 nonché di eventuali ulteriori interventi di completamento del sito.

Il comma 4 prevede che, al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato avvio delle attività di cui al comma 1, il Commissario straordinario nominato con D.P.R. 4 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 1, commi 421 e seguenti, della legge n. 234 del 2021, sentita la medesima Agenzia, propone le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi, già individuati alla scheda n. 25 – "Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport", di cui all'Allegato n. 1 del D.P.C.M. 15 dicembre 2022.

Il comma 5 stabilisce che per le finalità di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota di finanziamento a carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 420, della legge n. 234 del 2021, l'Agenzia del demanio è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti.

Il comma 6 alla lettera a) nell'integrare il comma 420 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 dispone che una quota delle risorse di cui al predetto comma (290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 330 milioni di euro per l'anno 2025), nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, possa essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi di cui al comma 423 del suddetto articolo 1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a Roma Capitale per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari.

Il comma 6 alla lettera b) inserisce i commi 425-bis e 425-ter all'art. 1 della legge n. 234 del 2021.

In particolare, il comma 425-*bis* prevede che in sede di prima applicazione e in ragione della necessità e urgenza di ultimare gli interventi relativi al Sottovia di Piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla Riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla Riqualificazione di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al Completamento rinnovo armamento metropolitana linea A, indicati come essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 approvato con D.P.C.M. 15 dicembre 2022, il Commissario straordinario, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, dispone che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo alle procedure disciplinate dalle lettere a)-d) del comma in esame. Tali procedure riguardano la conferenza dei servizi decisoria; la sottoposizione al Consiglio dei ministri delle conseguenti determinazioni in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento; l'accertamento della conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, in caso di esito positivo, con la produzione dei medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94-bis del D.P.R. n. 380/2001; il deposito dei progetti, corredati dalla attestazione dell'avvenuta positiva verifica, ai soli fini informativi e con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP; la selezione degli operatori economici secondo le modalità di cui all'art. 32, della direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE, ossia con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Infine, il comma 425-*ter*, prevede l'applicabilità agli interventi di cui al comma 425-bis, in quanto compatibili, delle procedure e delle deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR.

La RT in merito al comma 1 afferma che in relazione all'attuazione dell'Investimento 4.3 "Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici" della Missione 1, Componente 3 del PNRR, si prevede che la società "Giubileo 2025" non sia l'unica destinata ad agire in qualità di stazione appaltante per la realizzazione ed il conseguimento delle finalità progettuali. Allo scopo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR nonché per una pianificazione e realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, si consente che oltre alla citata società "Giubileo 2025", anche altri enti possano agire in qualità di stazione appaltante. Per la RT si tratta di disposizione a contenuto ordinamentale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento ai commi da 2 e 5, la RT, oltre a descrivere le norme afferma che dal punto di vista finanziario, le predette disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT evidenzia poi che la disposizione contenuta al comma 6, lettera a), nel modificare la destinazione delle risorse previste al comma 420 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attesa la sufficienza delle residue a finanziare la realizzazione delle opere e degli interventi indicati nel medesimo comma 420.

Infine, relativamente al comma 6, lettera b), la RT afferma che dal punto di vista finanziario, le modifiche apportate all'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, mediante l'inserimento dei nuovi commi 425-*bis* e 425-*ter*, hanno contenuto meramente

ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in riferimento ai compiti affidati all’Agenzia del demanio dai commi da 2 a 5, al fine di verificare la sostenibilità delle ulteriori attività da parte dell’Agenzia, appare necessario fornire ulteriori elementi di dettaglio circa la quantificazione del previsto onere. Sul punto si segnala che il comma 5 autorizza l’Agenzia ad utilizzare 70 milioni delle risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza, senza però che siano indicati gli anni di riferimento e la quota per ciascun anno, mentre la RT non fornisce ulteriori elementi di dettaglio. In particolare, andrebbero forniti chiarimenti circa l’entità delle risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza dell’Agenzia, l’assenza di pregiudizi nei confronti degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse e gli eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle modifiche ai relativi piani degli investimenti.

Analogo chiarimento andrebbe fornito circa i possibili effetti finanziari derivanti dalle necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi previsti al comma 4, già individuati alla scheda n. 25 – “Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport da parte del Commissario straordinario.

In merito al comma 6, lettera a) e alla possibile destinazione di una quota delle risorse di cui al comma 420 dell’articolo 1, della legge n. 234 del 2021, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 in favore di Roma Capitale per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari, si segnala che il prospetto riepilogativo in riferimento al predetto comma 420 classifica le risorse presenti sul Fondo per la celebrazione del Giubileo 2025 di natura capitale. Ciò premesso, si evidenzia una dequalificazione della spesa data la nuova destinazione a interventi di parte corrente e andrebbe chiarito se la destinazione a interventi di natura corrente determini una rappresentazione sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quella già scontata a legislazione vigente.

Capo VI

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti

Articolo 32

(Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

La norma nell’integrare l’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, dispone relativamente all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica per le opere ferroviarie, al fine di prevedere che, per le opere ferroviarie, i Commissari straordinari, nominati ai sensi del medesimo articolo 4 del decreto-legge “Sblocca cantieri” n. 32 del 2019, possano approvare e porre a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

La RT afferma che dal punto di vista finanziario, le modifiche, hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 33, comma 1, tranne la lettera c), e commi da 2 a 5
(Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Il comma 1 apporta modifiche agli articoli 44, 44-*bis* e 45 del decreto-legge n. 77 del 2021, concernente la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. In particolare, si introduce una misura a carattere semplificativo e acceleratorio, consentendo l'applicazione della procedura in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 77 del 2021 a tutti gli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ove finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Alla lettera a), tra le diverse previsioni:

- si interviene con disposizioni volte ad evitare che il procedimento di valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico determini ritardi sull'intero procedimento;
- si prevede che, ai fini della presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è richiesta la relazione paesaggistica;
- si prevede che, nel corso della conferenza di servizi, siano acquisite unicamente le valutazioni di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico;
- si elimina il riferimento all'ipotesi di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti;
- si delinea il procedimento conclusivo della fase istruttoria della conferenza di servizi nei casi di unanimità ovvero posizioni prevalenti di assenso nell'approvazione del progetto;
- si introduce il comma aggiuntivo 6-*ter* al fine assicurare la realizzazione di programmi e di progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi ai progetti di cui all'Allegato IV¹⁹. La nuova norma consente alle stazioni appaltanti delle opere previste dall'allegato IV di destinare, nel limite dell'1% del costo dell'intervento, alla attuazione di opere di riqualificazione e mitigazione urbanistica che si rendessero necessarie per la funzionalità complessiva dell'investimento infrastrutturale, perseguendo gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale che si prefiggono in particolare le opere finanziate con fondi PNRR;
- si apportano modifiche alla disciplina dell'approvazione delle varianti dei progetti inseriti nel PNRR da parte delle stazioni appaltanti ovvero da parte dei commissari straordinari.

¹⁹ Si tratta dei seguenti interventi: 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina; 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione); 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria; 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto; 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara; 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara; 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania); 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio); 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway); 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.

Alla lettera b) si interviene sulle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale, di cui all'Allegato IV-*bis*²⁰, al fine di precisare puntualmente la documentazione da trasmettere in relazione all'iter autorizzativo. Tra l'altro si prevede che il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto, esprima un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali.

Il comma 1, lettera c) modifica l'articolo 45 del decreto-legge n. 77 del 2021, intervenendo, al punto 1), sulla lettera a) del comma 1, prevedendo l'integrazione della composizione del Comitato speciale, istituito dallo stesso articolo 45 fino al 31 dicembre 2026 presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il dirigente di livello generale di cui al comma 4.

Al punto 2) si modifica il comma 3, precisando che l'indennità ivi prevista spetta anche al Presidente e al dirigente di livello generale oltre che ai componenti del Comitato speciale, anche per tener conto dell'integrazione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a). Si prevede, inoltre, a favore dei medesimi soggetti, un rimborso per le spese sostenute documentate, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il menzionato rimborso spese è necessario per compensare i maggiori oneri che devono sostenere i membri di diritto non provenienti dalla città di Roma.

Il punto 3) apporta modifiche al comma 4 dell'articolo 45, al solo fine di precisare che il dirigente di livello generale preposto al Comitato speciale e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici è equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e che il dirigente di livello non generale, di cui lo stesso si avvale e già previsto a normativa vigente in aggiunta alla dotazione organica, svolge funzioni di segretario generale del Comitato speciale.

Il comma 2 è finalizzato a semplificare l'iter di approvazione delle modifiche degli stralci relativi al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, demandando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'approvazione di tali modifiche.

Il comma 3 integra la composizione della Cabina di coordinamento per gli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, includendo il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o un suo delegato.

Il comma 4 opera una mera modifica formale all'articolo 1, commi 499 e 500, della legge n. 197 del 2022.

Il comma 5 reca alcune disposizioni volte ad accelerare la realizzazione della Variante di Tirano nell'ambito della strada statale n. 38. A tale riguardo è prevista la nomina di un Commissario straordinario che entro sessanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la loro esecuzione e messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.

La RT in merito al comma 1 afferma che si tratta di una disposizione finalizzata a ridurre i tempi di realizzazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ove finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. Dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza

²⁰ Si tratta dei seguenti interventi: 1) A1 – Riqualfica Barberino-Calenzano; 2) A11 – Firenze-Pistoia (Lotti 1 e 2); 3) A14 – Bologna-dir. Ravenna; 4) A1 – Incisa-Valdarno (Lotti 1 e 2); 5) A1 – Milano Sud-Lodi; 6) Gronda di Genova; 7) A14 – Passante di Bologna; 8) A13 – Bologna-Ferrara; 9) A13 – Monselice-Padova; 10) A1 – Tangenziale di Modena; 11) A14 – Opere compensative di Pesaro – altre bretelle; 12) A1 – Prevam Toscana (A2, A1+A3).

pubblica. Con particolare riguardo alle attività del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la RT precisa che lo stesso garantirà il completo svolgimento delle istruttorie di competenza nei tempi previsti dal medesimo articolo 44 del decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine, si intende procedere in tempi brevi ad una riorganizzazione interna del medesimo Comitato, finalizzata all'ottimizzazione della gestione dei processi delle istruttorie, con particolare riguardo alle tempistiche e alla ripartizione interna delle funzioni e dei compiti e delle attività.

La RT evidenzia che tutte le disposizioni di cui ai punti da 1) a 6) hanno un contenuto procedimentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione al punto 7) la RT sottolinea che la disposizione, in analogia con quanto previsto per le opere di mitigazione e compensazione ambientale in ottemperanza ai provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, è finalizzata a classificare i programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica quale "unicum" con l'opera principale, con lo scopo precipuo di rispettare gli obiettivi programmatici PNRR e di assicurare la possibilità di finanziare detti interventi di sostenibilità territoriale, sociale ed urbana, anch'essi strettamente correlati all'opera, consentendo alle stazioni appaltanti delle opere previste dall'allegato IV di destinare nel limite dell'1% del costo dell'intervento alla attuazione di opere di riqualificazione e mitigazione urbanistica che si rendessero necessarie per la funzionalità complessiva dell'investimento infrastrutturale perseguendo gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale che si prefiggono in particolare le opere finanziate con fondi PNRR.

Per la RT si tratta di disposizione che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica prevedendo espressamente che tali programmi e progetti sono finanziati nel limite dell'1% del costo dell'intervento a valere sul quadro economico delle opere che presentano le necessarie disponibilità finanziarie. Rappresenta che la finalizzazione dell'1% delle somme a disposizione del quadro economico del progetto non determina un incremento del costo delle opere in quanto opera sulle somme a disposizione già inserite nel quadro economico presentato dalla stazione appaltante e riferito al progetto di fattibilità tecnica economica sottoposto ad esame e parere. Pertanto, si tratta di destinare l'1% delle risorse già disponibili a legislazione vigente a specifiche voci quali la mitigazione e riqualificazione urbanistica, migliorando la qualità del progetto a parità di costo complessivo. Resta implicito che tale destinazione non comporta un incremento del complessivo costo dell'opera.

Per la RT anche la disposizione di cui al punto 8) che disciplina l'approvazione delle varianti dei progetti inseriti nel PNRR da parte delle stazioni appaltanti ovvero da parte dei commissari straordinari, ha natura ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per ciò che concerne la lettera b) che interviene sulle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale di cui all'Allegato IV-*bis*, al fine di precisare puntualmente la documentazione da trasmettere ai fini dell'iter autorizzativo, la RT specifica che si tratta di disposizione di natura

procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conferma che con la lettera c) si modifica l'articolo 45, intervenendo, al punto 1), sulla lettera a) del comma 1, prevedendo l'integrazione della composizione del Comitato speciale, istituito dal medesimo articolo 45 fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il dirigente di livello generale di cui al comma 4 del medesimo articolo 45.

Al punto 2) si modifica il comma 3, precisando che l'indennità ivi prevista spetta anche al Presidente e al dirigente di livello generale oltre che ai componenti del Comitato speciale, anche per tener conto dell'integrazione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a).

La disposizione si rende necessaria unicamente al fine di chiarire che l'indennità spetta anche al Presidente e al dirigente di livello generale oltre che ai componenti del Comitato speciale.

Si prevede, inoltre, a favore dei medesimi soggetti, un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il menzionato rimborso spese è necessario per compensare i maggiori oneri che devono sostenere i membri di diritto non provenienti dalla città di Roma.

Per quanto attiene alla quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c) in esame, rappresenta che, in relazione al riconoscimento dell'indennità (€ 35.000) relative al Presidente del Comitato speciale e al dirigente generale della struttura di supporto, sono stati quantificati oneri pari a euro 70.000 annui per un importo complessivo per il periodo 2023-2026 pari a 280.000 euro a valere sul capitolo di spesa n. 2954 Pg3 che presenta le necessarie e sufficienti disponibilità.

Si evidenzia, infatti, che, considerando uno stipendio medio pari ad € 115.000,00 per i 13 esperti e scelti tra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza, l'importo massimo erogabile, relativo all'indennità prevista ex art 45 c.3 D. L. 77/2021, è di € 28.750,00. Ne consegue che il complessivo importo di spesa annuo per la lett. d) del suddetto comma è pari ad € 402.500,00 con un risparmio rispetto alla previsione di spesa di € 87.500,00, importo sufficiente a far fronte al maggior onere derivante dalle indennità in più previste.

Relativamente alla modifica apportata all'ultimo periodo del comma 3, che prevede per i membri del Comitato un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si rappresenta che tali oneri sono a valere sul capitolo di spesa assegnato al Consiglio superiore dei lavori pubblici 2954 Pg 3 "*spese occorrenti per le verifiche tecniche e conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento ecc.*", che presenta le necessarie e sufficienti disponibilità e che risulta utilizzabile, per le finalità indicate dalla presente disposizione.

La quantificazione del rimborso delle spese è stata parametrata a quanto previsto per i componenti e per gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici (legge n. 836/1973, decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1978, legge n. 417/78 e decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88) ed è stata stimata una spesa massima annuale pari a 180 mila euro. Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei valori considerati.

Rimborso spese membri Comitato speciale			
<i>Nuoumero medio componenti fuori Roma in presenza</i>	rimborso medio per singola missione	numero riunioni annuali	importo totale annuo rimborsi
10	500,00 €	36	180.000,00 €

Il punto 3) apporta modifiche al comma 4 dell'articolo 45, al solo fine di precisare che il dirigente di livello generale preposto al Comitato speciale e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici è equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e che il dirigente di livello non generale, di cui lo stesso si avvale e già previsto a normativa vigente in aggiunta alla dotazione organica, svolge funzioni di segretario generale del Comitato speciale.

Conclude riferendo che trattasi di disposizione di natura ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento ai commi da 2 a 4 la RT oltre a descrivere brevemente le disposizioni afferma che si tratta di disposizioni di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, per quanto riguarda il comma 5 e la realizzazione della Variante di Tirano, la RT oltre a ribadire il contenuto della norma, sottolinea che l'opera rientra fra gli interventi facenti parte della cosiddetta "Accessibilità Valtellina", inserita nell'elenco delle infrastrutture strategiche della Legge Obiettivo, approvata con Delibera CIPE n. 121 del 21/12/2001. L'intervento è ricompreso nel Contratto di Programma 2016-2020 stipulato tra Anas e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il tracciato di progetto delle tratte A e B, di lunghezza pari a 6,6 Km, prevede una sezione di tipo C1 di cui al D.M. 05/11/2001, ad unica carreggiata, con una corsia per senso di marcia e banchina laterale, per una larghezza complessiva della piattaforma stradale di 10,50 m.

Le opere d'arte principali sono rappresentate da:

- n. 1 galleria artificiale "il Dosso 1" lungo l'asse principale, L = 645 m;
- n. 1 galleria naturale "il Dosso" lungo l'asse principale, L = 980 m;
- n. 1 viadotto a 3 campate sul fiume Adda lungo l'asse principale, in località Stazzona, L = 180 m;
- n. 1 viadotto a 2 campate sul fiume Adda lungo l'asse secondario, in località Tirano, L = 112 m;
- n. 4 intersezioni a raso costituite dalle rotatorie di Villa di Tirano, Stazzona, Tirano e Campone, tutte di raggio 40 m;
- n. 4 sottopassi al tracciato principale (tra i quali n. 1 alla linea FF.SS. e n.1 alla S.S. 38 in corrispondenza dello svincolo di Villa di Tirano);

- n. 3 sottovia al tracciato principale per ricucire la viabilità locale.

La RT espone poi i dettagli del quadro economico dell'intervento.

A)	Importo dei lavori a corpo e a misura comprensivi degli oneri della sicurezza, monitoraggio ambientale in corso d'opera e protocollo di legalità	€	136.209.777,55
B)	Somme a disposizione	€	32.226.752,00
C)	Oneri di Investimento	€	18.864.891,31
D)	Importo complessivo investimento (A+B+C)	€	187.301.420,86
E)	Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	7.601.404,59
F)	Protocollo di legalità (non soggetto a ribasso d'asta)	€	407.407,11
G)	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta (A-E-F)	€	128.200.965,85
H)	Importo offerto al netto degli oneri della sicurezza e protocollo di legalità	€	112.350.198,43
I)	Importo complessivo al netto del ribasso d'asta (H+E+F)	€	120.359.010,13
J)	Ribasso d'asta (H/G)	%	12,364

Cod. Intervento MI324

Cod. PPM NONOMI00121

CUP MASTER F31B91000010001

CUP SLAVE F31B16000520001

Codice CIG 8567387F65

Cod. SIL MIUP00073

Importo complessivo dell'opera € 187.301.420,86 a carico di ANAS S.P.A.

Con Delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 2018, pubblicata su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 237 del 11/10/2018, l'intervento è stato finanziato per un importo pari ad € 143.344.971, così suddivisi:

- € 88.344.971 a carico del Fondo Unico ANAS.
- € 50.000.000 a carico delle economie dell'intervento relativo alla variante di Morbegno di cui alla Delibera CIPE n. 75 del 2006.
- € 5.000.000 a carico del Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano dell'Adda.

Per il finanziamento della quota residua, pari a € 43.956.450,00, è stato autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'utilizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 873, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), delle risorse attribuite ad altro intervento previsto nell'ambito del Contratto di programma 2016-2020 e di non immediata cantierabilità.

La RT conclude affermando che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito al comma 1 e a quanto garantisce la RT circa lo svolgimento delle attività istruttorie del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nei tempi previsti dall'articolo 44 del decreto-legge n. 77 del 2021 e alla

previsione di procedere in tempi brevi ad una riorganizzazione interna del medesimo Comitato, per l'ottimizzazione delle tempistiche delle istruttorie, appare utile fornire ulteriori elementi informativi, circa la reale capacità del Comitato di poter adempiere ai compiti assegnati dalla norma nei tempi previsti e alla possibilità di procedere alla suddetta riorganizzazione nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione alla possibilità da parte delle stazioni appaltanti di destinare a progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica fino all'1% del costo degli interventi a valere sui quadri economici delle opere, da un lato andrebbe garantita la rimodulabilità delle risorse già stanziata e dall'altro che il limite massimo dell'1% sia sufficiente per garantire la realizzazione dei citati progetti. Trattandosi di dieci opere previste dall'allegato IV al DL 77/2021, sarebbe opportuno fornire per ciascuna opera l'ammontare finanziario corrispondente al limite dell'1% e la previsione degli interventi di mitigazione urbanistica con i relativi costi.

Sul comma 1, lettera c), dal momento che la RT riferisce che per gli oneri di indennità si è provveduto alla quantificazione di 70.000 euro annui (in corrispondenza ai 35.000 euro annui lordi indicati dalla norma), per un ammontare complessivo riferibile al quadriennio 2023/2026 di 280.000 euro annui, nulla da osservare.

Dal momento che il comma 3 dell'articolo 45 prevede la corresponsione ai componenti del Comitato speciale di un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza, la stessa RT evidenzia che, considerando uno stipendio medio pari ad € 115.000,00 per i 13 esperti e scelti tra docenti universitari di "chiara ed acclarata competenza", l'importo massimo erogabile aggiornato in ragione unitaria sarebbe di € 28.750,00, da cui consegue che il complessivo importo di spesa risulterebbe pari ad € 402.500,00 e l'emersione di un risparmio rispetto alla previsione di spesa a l.v. di € 87.500,00, occorre tuttavia formulare alcune osservazioni.

Innanzitutto, si osserva che il calcolo va corretto, in quanto il risparmio rispetto alla legislazione vigente sarebbe di 81.250 euro e non 87.500. Infatti, l'importo complessivo utilizzando l'indennità di 28.750 sarebbe pari a 373.750 euro da rapportare ai 455.000 euro a suo tempo stimati, da cui deriva l'importo esatto del risparmio citato. Tale ultimo importo sarebbe comunque sufficiente a far fronte al maggior onere derivante dalle indennità in più previste, pari a 70.000 euro annui.

Inoltre, la RT annessa al dl 77/2021²¹, a suo tempo relativamente ai n. 13 docenti componenti del Comitato speciale assumeva un valore pari a 35.000 euro *pro capite*, ragion per cui, non si comprende per quale ragione la RT in esame consideri una retribuzione "media" dei docenti universitari pari invece a 115.000 euro annui lordi annui, assunti quale parametro che si palesa sensibilmente inferiore a quella di norma spettante ad un docente universitario "esperto e di chiara e acclarata competenza".

²¹ XVIII Legislatura, Nota di Lettura n.231, pagine 115-120.

Almeno in linea di principio, l'emersione di margini di disponibilità da porsi a copertura di nuovi e maggiori oneri posti a carico degli stanziamenti già iscritti in bilancio redatto ai sensi della legislazione vigente, non dovrebbe di norma mai aver luogo, atteso che la costruzione delle previsioni di spesa iscritte nel bilancio 2023/2025 doveva essere calibrata sulla base delle sole ipotesi e criteri assunti nella stima dei fabbisogni, per l'appunto, scaturenti dalla normativa già vigente.

In relazione al punto 2) seconda parte) della lettera c), in cui si prevede che per i membri del Comitato speciale anche un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nulla da osservare, se non l'acquisizione di elementi di verifica in merito alla congruità delle ipotesi considerate nel calcolo della spesa annua.

Per i profili di copertura, pur prendendo atto che il capitolo di spesa presenterebbe le necessarie e sufficienti disponibilità e che risulta utilizzabile si rileva che trattasi di formale copertura di nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio che non sarebbe consentita dalla legge di contabilità.

Inoltre, in relazione al comma 5 e alla realizzazione della Variante di Tirano, atteso che la norma dispone che il Commissario provveda alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori, andrebbe chiarito se tale rimodulazione possa determinare una rappresentazione degli effetti di spesa sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quella già scontata nei tendenziali.

Articolo 34

(Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR e per il reperimento di nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR)

Il comma 1, al fine di soddisfare le esigenze logistiche delle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (ovvero gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto dell'apposito comunicato dell'ISTAT), correlate anche all'attuazione del PNRR, apporta le seguenti modificazioni all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010:

la lettera a), sostituendo il primo periodo, dispone che nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto interministeriale, ai sensi del comma 15 gli enti previdenziali possono destinare parte delle risorse finanziarie all'acquisto di immobili, anche di proprietà di amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione degli spazi definiti dalla medesima Agenzia per ciascuna amministrazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 8 (finora, al netto degli investimenti da effettuare in Abruzzo in relazione agli eventi sismici del 2009, tutte le restanti risorse erano vincolate alla finalità in questione);

la lettera b), sostituendo il terzo, quarto e quinto periodo, stabilisce che ai contratti di locazione stipulati con le amministrazioni dello Stato, aventi ad oggetto gli immobili acquistati ai sensi del presente comma, si applica un canone annuo determinato dall'Agenzia del demanio nella misura del 4% del costo di acquisto contrattualizzato e delle spese sostenute dagli enti previdenziali pubblici per gli interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile alle esigenze della amministrazione

conduttrice. La tipologia degli interventi di cui al precedente periodo è stabilita in via definitiva dagli enti previdenziali e dalle amministrazioni dello Stato in fase di contrattualizzazione del prezzo di acquisto e non può essere oggetto di modifica, fermo restando la quantificazione degli stessi anche in un momento successivo. Ai canoni di locazione di cui al presente comma non si applicano le riduzioni previste dell'articolo 3, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, a condizione che sia garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica (finora era previsto un parere di congruità da parte dell'Agenzia del demanio in merito ai singoli contratti di locazione, per i quali era fissato un canone commisurato ai valori di mercato, ridotto del 15%, ai sensi delle citate disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2012);

la lettera c) sopprime il settimo periodo, il quale prevedeva che, ai fini della predisposizione della progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari in questione, fossero utilizzate le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite o da trasferire all'Agenzia del demanio, previo accordo tra gli enti interessati e la medesima Agenzia limitatamente al processo di individuazione dei predetti investimenti (da tale soppressione consegue quindi che le spese di progettazione sono per intero a carico dell'ente previdenziale, ferma restando la possibilità di recupero delle stesse mediante i canoni di locazione in oggetto).

Il comma 2 sopprime il secondo periodo dell'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevedeva che il Ministero dell'economia e delle finanze potesse trasferire alle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato le risorse a legislazione vigente di cui al settimo periodo del comma 4 (ora soppresso dalla lettera c) appena descritta), per consentire alle medesime società, che ne facessero richiesta, di procedere alla predisposizione della progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari di cui al presente comma.

Il comma 3 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018:

la lettera a), integrando il comma 417, lettera b), terzo periodo, puntualizza che il già previsto nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari istituito dall'INAIL è composto non più da 10 soggetti, bensì da un massimo di 10 soggetti, in posizione di comando (fermo restando i 5 soggetti esterni alle PP.AA.);

la lettera b), inserendo il comma 417-*bis*, prevede che in fase di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 417, lettera b), l'INAIL possa istituire, fermo restando il rispetto delle disposizioni ivi previste, un nucleo che assicuri solo alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate al primo periodo della citata lettera b) (pertanto da individuare nell'ambito della programmazione, della valutazione, dell'attuazione e del monitoraggio degli investimenti).

La RT chiarisce che l'articolo introduce misure per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle PPAA e per il reperimento di nuove sedi per esigenze connesse al PNRR.

Dal punto degli impatti finanziari della disposizione, osserva che essa non determina nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto i rendimenti medi di mercato delle locazioni per uso ufficio rilevate dagli operatori specializzati sul territorio nazionale variano dal 4,8% al 5,4%. Di conseguenza, i rendimenti applicati dagli operatori di mercato (anche nei confronti di conduttori pubblici) sono superiori a quello fissato dalla norma pari ad un valore del 4% per le operazioni di investimento in questione. Di conseguenza, a parità di altre condizioni, si può presumere che il canone di locazione determinato applicando un rendimento del 4% rispetto al costo di acquisto, continui ad essere in linea con il canone di locazione commisurato al valore di mercato scontato del 15%.

Inoltre, la disposizione è diretta superare le diverse criticità fino ad ora riscontrate in sede di attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010 (che appunto prevede l'acquisto da parte degli enti previdenziali di immobili, adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle PP.AA. Ai contratti stipulati con le amministrazioni dello Stato per la locazione degli immobili così acquistati si applica un canone commisurato ai valori di mercato, ridotto del 15% ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012), che hanno, di fatto, limitato gli investimenti da parte degli Enti Previdenziali che devono avere una redditività minima per la sostenibilità degli stessi. In tal senso, si prevede che il canone di locazione non si rapporti più al canone di mercato, da determinare ai sensi della normativa vigente, ma a un parametro fisso di redditività minima previsto per l'investimento dell'Ente previdenziale.

In linea con tale impostazione si chiarisce che non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 3, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, in quanto rapportate alla determinazione dei canoni secondo la valutazione di mercato, ossia ad un criterio che la norma in esame intende superare per gli investimenti degli enti previdenziali con l'applicazione di un parametro fisso.

Ciò anche allo scopo di agevolare la possibilità da parte degli stessi Enti di procedere anche all'acquisto di immobili trasferiti o conferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, aventi caratteristiche di strategicità, infungibilità ed esclusività, nonché all'acquisto di beni utili a consentire il rilascio dei predetti immobili FIP e FP1, i cui contratti sono scaduti nel 2022 (FIP)²² o verranno a scadenza nel 2023 (FP1)²³.

Tale semplificazione faciliterebbe, pertanto, il conseguimento degli obiettivi connessi al piano di rilascio degli immobili FIP/FP1 e alla chiusura dei relativi contratti.

Anche per quanto attiene alla variazione della composizione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari previsto dall'articolo 1, comma 417, lettera b), e dal nuovo comma 417-bis, della legge n. 145 del 2018, cui farà riferimento l'INAIL, non derivano nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, atteso che ai sensi del comma 418 della medesima legge n. 145 gli oneri per il funzionamento del Nucleo di valutazione sono già scontati nell'ambito dei piani di

²² Si tratta del Fondo Immobili Pubblici, che è un fondo di investimento, promosso dalla Repubblica Italiana, per la valorizzazione del patrimonio pubblico. Tale fondo, nato nel 2004, è gestito da società di diritto e proprietà private. A seguito della promulgazione di una serie di leggi riguardanti le dismissioni di proprietà pubbliche dalla seconda metà degli anni novanta al 2001 (in special modo la legge n. 410 del 2001, riguardante la disciplina delle cartolarizzazioni e della costituzioni di fondi), nell'ottobre 2004 è stato costituito il FIP, su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), dalla società privata InvestIRE SGR S.p.A., controllata del gruppo Banca Finnat. Nel 2015, il FIP era costituito da 394 immobili, per un valore di mercato complessivo pari a circa 3,7 miliardi di euro e composto al 70% circa da immobili "ad uso governativo" e da circa il 30% da immobili strumentali degli Enti previdenziali.

Le vendite, in alcuni casi, hanno dato risultati complessivi addirittura negativi, ovvero nell'operazione di *sale and lease back* con vendita dall'affittuario pubblico ad SGR a fronte di un corrispettivo affitto pluriennale, il saldo complessivo è in molti casi sfavorevole alla parte venditrice pubblica e favorevole alla parte acquirente.

²³ Si tratta del Fondo Patrimonio 1.

investimento triennali che gli Enti di previdenza sono tenuti a redigere e sottoporre alla valutazione del Ministero dell'Economia e Finanze, al fine della verifica di compatibilità degli stessi con i saldi strutturali di finanza pubblica prevista dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010.

La **relazione illustrativa** evidenzia l'abrogazione, tra l'altro, del quarto periodo dell'articolo 8, comma 4 del D.L. n. 78/2010, che pone a carico dell'Agenzia del demanio l'onere di procedere alla redazione del PFTE e del progetto definitivo che, pertanto, restano un onere dell'Ente Previdenziale. La disposizione in questione è finalizzata, dunque, a superare le diverse criticità fino ad ora riscontrate in sede di attuazione della norma che hanno, di fatto, frenato gli investimenti da parte degli Enti Previdenziali Pubblici, garantendo agli stessi Enti un adeguato rendimento del capitale investito e scongiurando, nel contempo, di esporre l'Agenzia del Demanio al rischio, come già avvenuto, di effettuare inutilmente e a proprie spese, l'attività di progettazione prevista dall'attuale previsione normativa, qualora l'Ente Previdenziale successivamente non ritenga più conveniente l'operazione di acquisto.

Con riferimento al comma 1, lettera c), evidenzia che la soppressione del settimo periodo dell'art. 8, comma 4, trova giustificazione in quanto in passato il Ministero dell'Economia e delle Finanze attribuiva all'Agenzia del Demanio i fondi per eseguire i primi livelli di progettazione. Dato che tali procedure non hanno avuto buon esito, la norma in questione – concordata con INAIL – è finalizzata ad attribuire direttamente in capo all'Istituto il compito di eseguire sui beni da acquistare (per la successiva locazione alla PA) sia la progettazione che i lavori, potendosi INAIL avvalere della propria struttura tecnica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, preliminarmente si osserva che anche usando i parametri di redditività forniti dalla RT, il nuovo canone annuo fissato al 4% risulterebbe più basso rispetto a quello previgente (che utilizzando i parametri della RT varierebbe tra il 4,08% e il 4,59%). Peraltro, da informazioni reperite da fonti aperte il rendimento medio delle locazioni di immobili ad uso ufficio risulterebbe superiore a quello riportato dalla RT (tra il 6 e il 10%²⁴). Pertanto, la nuova modalità di determinazione del canone potrebbe ragionevolmente condurre ad una diminuzione (perlomeno teorica) degli introiti correlati alla locazione di immobili, rispetto a quanto si potrebbe attendere attenendosi al previgente criterio di calcolo (commisurazione al canone di mercato, ridotto del 15%).

²⁴ V. <https://finanza.lastampa.it/News/2022/01/14/immobiliare-il-rendimento-del-mercato-residenziale-raggiunge-il-7-8per cento-nel-2021/MTIzXzIwMjItMDEtMTRfVExC>

Andrebbe quindi valutato, considerato che la nuova norma facoltizza ma non obbliga gli enti previdenziali a investire negli interventi in esame, se le modifiche apportate non possano contribuire a frenare gli investimenti contraddicendo la finalità affermata dalla RT di soddisfare esigenze logistiche delle PPAA e per il reperimento di nuove sedi per esigenze connesse al PNRR.

Si osserva comunque che, in termini di saldi complessivi, l'impatto sarebbe neutrale per le PP.AA. unitariamente considerate, in quanto si tratterebbe di pagamenti interni al conto consolidato della P.A.. Tuttavia, potrebbero presentarsi effetti sul SNF in presenza di amministrazioni centrali quali conduttrici degli immobili in questione, di segno negativo qualora la nuova metodologia di calcolo dei canoni di locazione si risolva in un aumento dei loro importi, e di segno positivo nel caso inverso.

A titolo informativo si rappresenta che alla norma in questione, nella sua versione iniziale, recata dall'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2010 e ora nuovamente modificata, anche se non nella sua portata essenziale, non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Nulla da osservare sulle variazioni apportate alla composizione e alle funzioni del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari dell'INAIL, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT.

Capo VII **Disposizioni urgenti in materia di giustizia**

Articolo 35 **(Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali)**

L'articolo ha per oggetto la disciplina in merito alla creazione di copie digitali da originali analogici, di atti e documenti giudiziari civili (a fini di conservazione sostitutiva del 'cartaceo').

In particolare, al comma 1 si prevede che le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.

Il comma 2 stabilisce che il decreto del Ministro della giustizia previsto dall'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal comma 1, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

I commi 3 e 4 dell'articolo 35 hanno ad oggetto l'obbligo di deposito telematico di atti e provvedimenti nel processo civile: viene estesa la platea dei soggetti tenuti a tale adempimento, ricomprendendovi il pubblico ministero e i magistrati. Si prevede, inoltre, che le nuove disposizioni abbiano effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e che si applichino anche ai procedimenti pendenti a quella data.

Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui al precedente comma 3 abbiano effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applichino anche ai procedimenti pendenti a quella data, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 149 del 2022.

La RT esordisce sottolineando che i commi 1 e 2 del presente articolo introducono modifiche al Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005, in tema di conservazione sostitutiva di atti e documenti giudiziari civili formati originariamente su supporto analogico.

In particolare, sul comma 1, lettera a), in esame rileva che mediante l'introduzione del comma 4-*bis* all'articolo 22 del CAD, si definisce il processo attraverso il quale si possono generare copie informatiche idonee a sostituire, ai fini della conservazione sostitutiva, gli originali analogici di atti o documenti versati in fascicoli giudiziari di procedimenti civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, che conseguentemente possono essere distrutti. Evidenzia che tali documenti informatici sono idonei ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale, e li inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico.

Le modalità di distruzione degli originali analogici sono disciplinate da apposito decreto ministeriale, che dovrà individuare in particolare le modalità di autorizzazione alla distruzione del primo originale, nonché le garanzie della completa distruzione, anche a tutela della privacy delle persone interessate. È richiesto il parere dell'Agid, in quanto competente a disciplinare con linee guida, nei casi generali, la conservazione sostitutiva e la distruzione, nonché del Garante privacy, a norma del GDPR, in quanto la distruzione di documenti originali è una forma di trattamento dei dati personali.

Sul comma 1, alla lettera b) sottolinea che ivi si consente di coordinare la norma di cui al comma 4-*bis*, introdotta dalla presente proposta normativa, con quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 22 del CAD in relazione a particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico, da individuare mediante d.P.C.M.

Sul comma 2 ribadisce che la norma ivi prevista detta disposizioni in tema di adozione del decreto del Ministro della giustizia finalizzato a disciplinare le modalità di distruzione degli originali analogici, di cui al precedente comma, che deve essere adottato entro sei mesi dalla conversione in legge del presente decreto.

Dal punto di vista finanziario, evidenzia che la disposizione normativa proposta introduce modifiche di natura meramente ordinamentale che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sui commi 3 e 4 rileva che la disposizione mira ad estendere l'obbligo di deposito telematico agli atti e ai documenti prodotti dal pubblico ministero (lettera a) e a tutti i provvedimenti del giudice e ai verbali di udienza (lettera b), modificando l'articolo

196-*quater* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nella parte in cui – stante l’assenza di delega in tal senso nella legge 21 novembre 2021, n. 206 – conferma la precedente limitazione ai soli procedimenti monitori. In tal modo si adempie alla misura M1C1-38, che prevede, tra l’altro, l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del deposito telematico di tutti i documenti e la digitalizzazione integrale dei procedimenti civili entro il 31.12.2023 (“*The mandatory electronic filing of all documents and full electronic workflow for civil proceedings shall be established. First instance criminal proceedings digitalised (excluding preliminary hearing office)...*”).

Evidenzia che resta comunque la previsione che consente ai magistrati, al ricorrere di determinate circostanze, di essere autorizzati al deposito cartaceo.

In particolare, con la lettera a) viene inoltre espunto dall’articolo 196-*quater* disp. att. c.p.c. il riferimento ai processi davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d’appello e alla Corte di cassazione, in quanto la disposizione ha carattere generale ed è destinata a trovare applicazione in tutti gli uffici giudiziari della giurisdizione ordinaria. L’art. 35 del D.Lgs. n. 149 del 2022, del resto, regola i modi e i tempi di efficacia delle disposizioni di cui si discute davanti a tribunale, corte d’appello e Corte di cassazione (comma 2) e davanti a giudice di pace, tribunale per i minorenni, commissario per la liquidazione degli usi civici e Tribunale superiore delle acque pubbliche (comma 3), sicché il riferimento, nelle disposizioni di attuazione del c.p.c., solo ad alcuni uffici giudiziari, era privo di giustificazione e foriero di dubbi interpretativi.

Sul comma 4 la norma prevede che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, (in base al quale l’articolo 196-*quater* disp. att. c.p.c. si applica dal 30 giugno 2023 ai procedimenti pendenti innanzi al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche), le disposizioni di cui al precedente comma 3 hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti pendenti a quella data.

Al riguardo, rappresenta che è obiettivo precipuo dell’Amministrazione della giustizia, direttamente espresso anche nelle opportune sedi, quello di innalzare il livello dei servizi garantiti ai cittadini, ai professionisti e alle imprese attraverso le piattaforme telematiche, motivo per cui verranno accelerati gli interventi per la trasformazione digitale sia nell’ambito della giurisdizione che in quello dell’attività amministrativa, dando ulteriore impulso all’implementazione dei software in modo da accelerare lo sviluppo sia del processo penale telematico (PPT) che del processo civile telematico (PCT).

In particolare, riguardo al processo civile telematico, segnalano le strategie del Dipartimento della transizione digitale ed in particolare, della Direzione generale dei sistemi informatizzati, che individuano un serie di azioni volte a garantire la progressiva evoluzione dei sistemi informativi di supporto alle attività degli uffici giudiziari, che porteranno a completare le funzionalità dei sistemi della Corte di

cassazione, al fine di garantire l'obbligatorietà del deposito come previsto dalla riforma del processo civile, nonché a completare la diffusione degli applicativi per il processo civile telematico per i giudici di pace.

In tale ottica, nell'ambito delle attività di razionalizzazione tecnica e organizzativa connesse al processo di digitalizzazione del settore giustizia, sono da inquadrarsi anche gli interventi per la conservazione in formato digitale degli atti che vengono depositati digitalmente, che potrà essere realizzata mediante progetti a titolarità dell'unità organizzativa specifica di attuazione DGSIA, con finanziamenti dal PON *Governance* con l'obiettivo di migliorare il processo di acquisizione, gestione e fruizione di tutti gli atti in formato digitale nonché per il rilascio di copie sempre in formato digitale.

Altresì, per quanto riguarda le attività collegate al deposito di atti processuali o documenti con modalità telematiche anche da parte delle persone fisiche che stanno in giudizio personalmente, si rappresenta che anche queste rientrano fra i programmi di digitalizzazione del settore giustizia tesi ad aumentare l'efficienza dei processi di lavoro in un'ottica di dematerializzazione e digitalizzazione delle procedure e delle modalità di relazione con gli utenti, nonché di miglioramento dei rapporti con l'utenza, qualificata e non, mediante nuovi strumenti deputati alla gestione dei flussi informativi ed alla maggiore trasparenza e accessibilità della Giustizia.

Fra le strategie del Dipartimento della transizione digitale ed in particolare, della Direzione generale dei sistemi informatizzati si individuano una serie di azioni volte a garantire la progressiva evoluzione dei sistemi informativi di supporto alle attività degli uffici giudiziari, attraverso l'ulteriore implementazione, rispetto anche al periodo emergenziale, dell'utilizzo del deposito telematico di atti processuali e documentazione non solo per i difensori e *in fieri* anche per professionisti e cittadini.

Sono, infatti, in completamento tutta una serie di progettazioni e di attività per abilitare il deposito telematico per i cittadini in autonomia, oltre alla definizione dei successivi servizi e l'apertura all'utenza qualificata, che rientrano nella programmazione strategica e finanziaria del nuovo Dipartimento della transizione digitale, in stretta connessione con l'attuazione delle riforme della giustizia civile e penale che pone quale obiettivo del PNRR l'efficienza del sistema giustizia da realizzare attraverso l'informatizzazione e la digitalizzazione di tutti i processi lavorativi.

Dal punto di vista finanziario, evidenzia che le proposte normative apportano modifiche di natura procedimentale e che i relativi interventi, connessi all'eventuale adeguamento dei sistemi informativi, si inseriscono nell'ambito delle attività di razionalizzazione tecnica e organizzativa connesse al processo di digitalizzazione del settore giustizia già pianificate e finanziate, non generando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, queste ultime iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, U.d.V. 1.5 «*Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione*» del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione sul capitolo 2301 «*Spese per*

la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti» che reca stanziamenti per euro 57.647.619 per l'anno 2023, euro 55.828.619 per l'anno 2024 ed euro 55.863.619 per l'anno 2025, e del capitolo 7503 «*Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi»*, che reca stanziamenti per euro 242.656.020 per l'anno 2023, euro 175.468.792 per l'anno 2024 ed euro 121.265.401 per l'anno 2025, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT assicura che le disposizioni in esame indicate ai commi 1-4, si riflettono in interventi correlati all'adeguamento dei sistemi informativi, inserendosi appieno nell'ambito delle attività di razionalizzazione tecnica e organizzativa connesse al processo di digitalizzazione del settore giustizia già in atto, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in linea di principio, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, dal momento che la RT fornisce le coordinate degli stanziamenti già previsti ai fini in esame ai sensi della legislazione vigente, a livello di Programmi di spesa e capitoli interessati fornendo indicazioni analitiche circa gli stanziamenti già previsti in bilancio dello stato di previsione del dicastero della giustizia, andrebbero comunque richiesti chiarimenti in merito agli ipotizzabili fabbisogni di spesa relativi ad attività di formazione rivolte al personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di consentire l'immediata implementazione dei nuovi moduli operativi e di archiviazione degli atti informatizzati dal momento che si prevede che le disposizioni risultino operative da subito.

In tal senso, in merito alla dotazione già prevista in bilancio dei finanziamenti a copertura dei fabbisogni scaturenti dalle norme in esame, si ribadiscono le criticità già segnalate in passato in ordine alla trasparenza dei criteri considerati nella costruzione delle previsioni di spesa in bilancio, che non sembrano conformarsi appieno al rigoroso criterio della legislazione vigente, come pur previsto dalla legge di contabilità e rilevato, da ultimo, anche dalla Corte dei conti²⁵.

²⁵ Sul punto, si legge dell'ultima relazione quadrimestrale che "continua a registrarsi la persistenza, anche nel periodo considerato, di una legislazione corredata di clausole di invarianza prive delle citate indicazioni nelle relative relazioni tecniche e riferite anche a spese obbligatorie. Il fatto poi che dette clausole siano previste anche a fronte di compiti che possono presentare elementi innovativi, come già osservato nelle precedenti relazioni quadrimestrali, evidenzia un particolare problema metodologico. La mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi non esclude che possano effettivamente derivare dalle norme, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura, quindi, a carico dei "tendenziali" e dunque aggravando il saldo, il che rileva soprattutto se a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Come ricorda anche la giurisprudenza costituzionale (cfr. da ultimo la sentenza n. 124 del 2022), non è sufficiente di per sé la presenza, nei

Articolo 36

(Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione)

Il comma 1 prevede che nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. Gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale sono trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata a tale scopo messo a disposizione dal Ministero della giustizia. Tale indirizzo non è inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia.

Il comma 2 conferisce alla parte che scelga di avvalersi del portale per effettuare il deposito secondo modalità telematiche, il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulti da pubblici elenchi, la possibilità di manifestare la volontà di ricevere comunicazioni e notificazioni relative al procedimento tramite il portale stesso.

Il comma 3 prevede che con uno o più decreti aventi natura non regolamentare il Ministro della giustizia, previa verifica, individua i procedimenti e gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Il comma 4 stabilisce che con successivo decreto del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le specifiche tecniche di cui al comma 1.

La RT evidenzia che dal punto di vista finanziario, la proposta normativa apporta modifiche di natura procedimentale tese ad introdurre la possibilità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte delle parti private nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione.

I relativi interventi, connessi all'eventuale adeguamento dei sistemi informativi, potranno essere espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del programma «*Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione*» del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione sul capitolo 2301 «*Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti*» che reca stanziamenti per euro 57.647.619 per l'anno 2023, euro 55.828.619 per l'anno

dispositivi, di tale clausola per escludere oneri nel corso dell'attuazione di una normativa. *Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione delle nuove normative previste, il che accade in qualche caso. In tal ipotesi si determinerebbe però una scarsa coerenza del bilancio rispetto al principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile successivo alla novella costituzionale del 2012, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio a legislazione vigente.* Si ricorda che una variante della fattispecie in discorso è costituita dal verificarsi: a) di casi di copertura finanziaria esplicita su stanziamenti di bilancio in essere, nel presupposto della sussistenza di fondi disponibili, ovvero b) del rinvio dell'attuazione della legge agli stanziamenti di bilanci in essere o futuri. " Cfr. Corte dei conti, SS.RR., Relazione quadrimestrale sulla quantificazione degli effetti finanziari delle leggi di spesa, secondo quadrimestre 2022, 14 dicembre 2022, pagina 3-5.

2024 ed euro 55.863.619 per l'anno 2025, e del capitolo 7503 «*Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi*», che reca stanziamenti per euro 242.656.020 per l'anno 2023, euro 175.468.792 per l'anno 2024 ed euro 121.265.401 per l'anno 2025, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala poi che le attività collegate al deposito di atti processuali o documenti con modalità telematiche anche da parte delle persone fisiche che stanno in giudizio personalmente, rientrano fra i programmi di digitalizzazione del settore giustizia tesi ad aumentare l'efficienza dei processi di lavoro in un'ottica di dematerializzazione e digitalizzazione delle procedure e delle modalità di relazione con gli utenti, nonché di miglioramento dei rapporti con l'utenza, qualificata e non, mediante nuovi strumenti deputati alla gestione dei flussi informativi ed alla maggiore trasparenza e accessibilità della Giustizia.

Fra le strategie del Dipartimento della transizione digitale ed in particolare, della Direzione generale dei sistemi informatizzati, si individuano un serie di azioni volte a garantire la progressiva evoluzione dei sistemi informativi di supporto alle attività degli uffici giudiziari, attraverso l'ulteriore implementazione, rispetto anche al periodo emergenziale, dell'utilizzo del deposito telematico di atti processuali e documentazione non solo per i difensori e in fieri anche per professionisti e cittadini.

Sono, infatti, in completamento tutta una serie di progettazioni e di attività per abilitare il deposito telematico per i cittadini in autonomia, oltre alla definizione dei successivi servizi e l'apertura all'utenza qualificata, che rientrano nella programmazione strategica e finanziaria del nuovo Dipartimento della transizione digitale, in stretta connessione con l'attuazione delle riforme della giustizia civile e penale che pone quale obiettivo del PNRR l'efficienza del sistema giustizia da realizzare attraverso l'informatizzazione e la digitalizzazione di tutti i processi lavorativi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che la RT evidenzia che le disposizioni apportano modifiche di natura procedimentale tese ad introdurre la possibilità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte delle parti private nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in linea di principio, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbero comunque richiesti chiarimenti in merito agli ipotizzabili fabbisogni di spesa relativi ad attività di formazione rivolte al personale

dell'Amministrazione giudiziaria al fine di consentire l'immediata implementazione dei nuovi moduli operativi e di archiviazione degli atti informatizzati.

Inoltre, in merito alla dotazione già prevista in bilancio dei finanziamenti a copertura dei fabbisogni scaturenti dalle norme in esame, si confermano le perplessità già rilevate in passato in ordine ai criteri considerati nella costruzione delle previsioni di spesa, che non sembra conformarsi al rigoroso criterio della legislazione vigente come previsto dalla legge di contabilità e rilevato da ultimo anche dalla Corte dei conti²⁶.

Articolo 37

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)

L'articolo modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 149 del 2022, prevedendo che anche le abrogazioni e modifiche disposte con l'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo, in tema di controversie in materia di condominio, trovino applicazione a decorrere dal 30 giugno 2023.

La RT riferisce che la disposizione ha lo scopo di evitare e prevenire problemi interpretativi e applicativi di alcune disposizioni adottate dal decreto legislativo n. 149/22, in materia di mediazione civile e commerciale dell'amministratore di condominio, con l'intento di non compromettere gli effetti attesi dalla riforma intervenuta sugli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

Assicura che la norma ha natura ordinamentale e procedurale, in quanto è tesa a garantire un più efficace coordinamento fra le norme attualmente vigenti e quelle di prossima attuazione, evitando così ripercussioni negative sull'applicazione delle disposizioni dovute a dubbi interpretativi.

Dal punto di vista finanziario non si rinvergono effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 38

(Disposizioni in materia di crisi di impresa)

Il comma 1 autorizza l'Agenzia delle entrate, nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 25-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (accesso alla composizione negoziata della crisi, per assicurare la continuità e il risanamento aziendale), a concedere un piano di rateazione fino a 120 rate (finora erano 72) in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo articolo 25-*bis*, comma 4, e sottoscritta dall'esperto.

²⁶ Corte dei conti, SS.RR., Relazione quadrimestrale sulla quantificazione degli effetti finanziari delle leggi di spesa, secondo quadrimestre 2022, 14 dicembre 2022, pagina 3-7.

Il comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 26, comma 3-*bis*, del DPR n. 633 del 1972 (che prevede anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, l'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 26, ai sensi del quale se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione) dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) (contratto con uno o più creditori per assicurare la continuità aziendale) e c) (sottoscrizione di un accordo in relazione al quale l'esperto che lo sottoscrive con l'imprenditore e i creditori dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza), e comma 2, lettera b) (accordo di ristrutturazione dei debiti), del decreto legislativo n. 14 del 2019.

Il comma 3 prevede che, al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 14 del 2019, l'imprenditore possa depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e) (certificato unico dei debiti tributari), f) (situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-riscossione) e g) (certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi), del medesimo articolo 17, una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al DPR n. 445 del 2000 (che consente appunto la dichiarazione sostitutiva di certificazione per attestare determinati stati, condizioni o requisiti), con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a tutte le istanze presentate alla data del 25 febbraio 2023 e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2023.

Il comma 4 rinvia al 25 agosto 2024 l'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria prevista dall'articolo 199, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019.

La RT afferma che le misure introdotte dall'articolo in commento si rendono necessarie al fine di rendere efficiente la riforma in materia di insolvenza, di cui al Codice della crisi, novellato dal decreto legislativo n. 83 del 2022, rientrante tra gli obiettivi del PNRR.

I primi tre commi contengono misure volte ad incentivare l'accesso delle imprese alla composizione negoziata, prendendo atto delle principali difficoltà segnalate dagli operatori nei primi mesi di operatività del nuovo istituto, quali quelle legate alla gestione del debito verso l'Erario o enti pubblici – che molto spesso rappresenta la voce debitoria più rilevante e, quindi, il maggiore ostacolo al risanamento dell'impresa in difficoltà – e alla opportunità della previsione di ulteriori vantaggi per i creditori che partecipano alle trattative.

In tale ottica, il comma 1 aumenta a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito dell'impresa verso l'Agenzia delle entrate, incrementando così la rateizzazione già prevista dall'articolo 25-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 14 del 2019. La situazione di difficoltà non viene ancorata alla congiuntura economica, come prevede l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, perché l'agevolazione in esame, che serve al buon esito delle

trattative, deve poter ricomprendere ogni situazione critica, al di là della sua origine, nell'interesse del salvataggio dell'impresa. In merito ai possibili effetti finanziari del comma 1 dell'articolo 39, benché per la novità della fattispecie non si disponga di elementi idonei a determinare il numero di contribuenti potenzialmente interessati dalla disposizione in argomento, non si reputa l'insorgenza di effetti in quanto le misure intervengono su disposizioni alle quali, in fase di emanazione, non sono stati ascritti oneri finanziari in considerazione del fatto che, nell'ambito delle procedure di composizione negoziata, la dilazione nei pagamenti è stata ritenuta "in grado di garantire una maggiore sostenibilità del debito da parte dell'imprenditore e, quindi, favorire per l'Erario il recupero delle somme dovute dall'impresa" (cfr. RT di accompagnamento dell'articolo 25-*bis* del decreto legislativo n. 14 del 2019).

Il comma 2 prevede per i contratti o accordi tra creditore e debitore l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-*bis*, del DPR n. 633 del 1972 a partire dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese degli stessi.

In sostanza, la norma agevola i creditori che, a seguito delle trattative, hanno raggiunto un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti, consentendo loro di emettere la nota di variazione in diminuzione dell'IVA, già prevista dall'articolo 26, comma 3-*bis*, del DPR n. 633 del 1972, per le procedure concorsuali e per i piani attestati di risanamento. L'applicazione della disposizione è ancorata alla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto o degli accordi e non all'omologazione da parte del tribunale, in quanto per due dei tre esiti della composizione negoziata richiamati dalla norma non vi è alcuna omologa alla quale collegare il suo effetto; rispetto agli accordi di ristrutturazione invece lo stretto collegamento con la composizione ne giustifica un trattamento migliore rispetto agli accordi che non sono preceduti dalla composizione stessa (per i quali resta ferma la data di omologazione e non la pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese).

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari della disposizione, si rammenta che il vigente DPR n. 633 del 1972, all'articolo 26, comma 2, prevede che, se dopo l'emissione della fattura e la sua registrazione l'operazione viene meno (in tutto o in parte) o se ne riduce l'ammontare imponibile a causa di modifiche contrattuali (nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente), il cedente/prestatore possa recuperare la maggiore imposta versata emettendo una nota di credito nei confronti del cessionario/committente, il quale, a sua volta, deve rettificare la detrazione in misura corrispondente alla variazione in diminuzione.

Il successivo comma 3-*bis* detta una regola specifica per le ipotesi di mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo, secondo la quale a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale, o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del Regio Decreto n. 267 del 1942, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto, il cedente o prestatore, dopo l'emissione della fattura e la sua

registrazione, può effettuare la variazione in diminuzione per recuperare la maggiore imposta versata all'Erario.

Ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo 26, nel caso di procedure concorsuali, il cessionario o committente non è tenuto a registrare le variazioni in rettifica della detrazione originariamente pagata, riversando l'imposta all'Erario. Tale obbligo, invece, permane nell'ipotesi di un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex* articolo 182-*bis* della legge fallimentare e di un piano attestato *ex* articolo 67, terzo comma, lett. d), della medesima legge, trattandosi di istituti non qualificabili come procedure concorsuali in senso stretto (circolare dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2021, n. 20, par. 4).

Alla luce del quadro normativo sopra riportato, si ritiene che la proposta normativa non determini effetti, alla luce della circostanza che il soggetto passivo dovrebbe comunque poter effettuare le variazioni in diminuzione nel momento in cui il credito vantato nei confronti del suo debitore abbia un carattere definitivamente irrecuperabile. Inoltre, si evidenzia che a fronte della variazione in diminuzione del cedente/prestatore si verificherebbe una corrispondente variazione in aumento a rettifica della detrazione originariamente operata tra soggetti IVA che continuano a svolgere le proprie attività.

Il comma 3 è finalizzato a consentire lo sblocco delle numerose istanze di composizione negoziata pendenti in attesa di nomina dell'esperto. Si tratta, in particolare, di istanze alle quali le Camere di commercio non danno corso, per incompletezza della documentazione prevista dalla legge, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, del Codice della crisi d'impresa. Come evidenziato dagli operatori del settore, dai professionisti e dal sistema camerale, tale problematica si verifica, nella maggior parte dei casi, a causa dei tempi ad oggi necessari per il rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 17, comma 3, lettere e), f) e g), dello stesso Codice della crisi d'impresa (vale a dire il certificato unico dei debiti tributari e i certificati dei debiti contributivi e per premi assicurativi previsti, rispettivamente, dagli articoli 363, comma 1, e 364, comma 1, del Codice della crisi d'impresa, nonché la certificazione sulla situazione debitoria complessiva rilasciata dall'agente della riscossione). Al fine di consentire la celere nomina dell'esperto e l'avvio delle trattative, si prevede che le singole certificazioni possano essere sostituite dalla dichiarazione con la quale l'impresa attesta, sotto la propria responsabilità, di avere tempestivamente presentato l'istanza per il rilascio del certificato stesso agli enti competenti. L'assenza delle informazioni contenute nelle certificazioni non crea problemi ai fini della valutazione, demandata all'esperto, di perseguibilità del risanamento, in quanto l'interoperabilità delle banche dati dei medesimi enti con la piattaforma telematica nazionale, prevista dall'articolo 14 del Codice della crisi, consente agevolmente l'estrazione dei dati relativi ai debiti fiscali e previdenziali dell'impresa che ha chiesto l'avvio delle trattative. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta effetti a carico della finanza pubblica.

Con il comma 4 si intende rinviare di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento l'applicazione della disposizione inserita nell'articolo 199 del decreto legislativo n. 14 del 2019 per la quale al momento della pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato. La norma di cui si propone il rinvio anche in ragione delle nuove misure organizzative e gestionali derivanti dall'entrata in vigore del complesso di riforme in tema di crisi d'impresa e dell'insolvenza, che nell'attuale panorama economico-sociale intendono individuare misure in grado di rispondere con efficacia alle situazioni negative in caso di sovra-indebitamento, non appare allo stato realizzabile senza creare discrasie nelle attività degli uffici giudiziari, non essendo le cancellerie in grado di provvedere, allo stato, a tale adempimento.

Si ritiene, infatti, di operare il rinvio indicato al fine di completare gli interventi in atto di adeguamento delle attività espletate e di implementazione delle risorse strumentali a disposizione.

Si rappresenta, pertanto, che nelle more dell'entrata in vigore del citato articolo 199 continua ad operare la disciplina vigente secondo la quale il curatore deve provvedere all'apertura di una PEC dedicata alla procedura di liquidazione disposta con sentenza e la relativa spesa resta a carico della massa attiva della singola procedura.

La disposizione non ha effetti negativi per la finanza pubblica, dal momento che il rinvio dell'applicazione della norma menzionata, lasciando inalterato il regime delle spese a valere sulla singola procedura, consentirà l'espletamento degli adempimenti ai sensi dell'attuale disciplina, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in relazione al comma 1, e in particolare all'allungamento del piano di rateazione da 72 a 120 rate, si ricorda che in occasione dell'introduzione della possibilità di adempiere agli obblighi tributari e contributivi fino ad un massimo di 72 rate nei casi in esame, prevista dall'articolo 14 del decreto-legge n. 118 del 2021, la RT escludeva la sussistenza di nuovi o maggiori oneri. Tuttavia, si evidenziò già allora che il beneficio citato avrebbe potuto determinare uno slittamento in avanti della riscossione da parte dell'Erario, con effetti in termini di cassa, evidentemente ancora più rilevanti in presenza di un allungamento del periodo di rateizzazione. D'altro lato, come ricordato dalla RT in esame e dalla relazione illustrativa del citato decreto-legge n. 118, la rateizzazione (sia essa di 72 o di 120 mesi) potrebbe agevolare il recupero delle somme dovute dall'impresa. Tale effetto virtuoso è correlato al fatto che la rateizzazione avviene prima dell'iscrizione a ruolo degli importi dovuti all'Erario ed è

concessa su richiesta dell'imprenditore. Pertanto appare verosimile che possano risultare neutri gli effetti di gettito, anche se un approfondimento e l'acquisizione di dati sui fenomeni in questione, laddove già disponibili, sarebbero auspicabili.

Per quanto riguarda il comma 2, si osserva che l'asserita neutralità della disposizione suscita delle perplessità. Infatti, per esplicita ammissione della RT, la norma mira a favorire i creditori che hanno raggiunto un accordo con il debitore facilitando il recupero della maggiore IVA versata, il che non sembra sostanzialmente equivalente nè alla corrispondente variazione in aumento per il soggetto cessionario (in quanto si tratta del soggetto debitore, la cui posizione economico-finanziaria è evidentemente precaria, con conseguente maggiore rischio di ritardi, riduzioni o mancanze nell'adempimento delle obbligazioni tributarie) nè al fatto che il cedente/prestatore avrebbe comunque potuto effettuare le "variazioni in diminuzione nel momento in cui il credito vantato nei confronti del suo debitore abbia un carattere definitivamente irrecuperabile" (in quanto si tratta comunque di un'operazione che sarebbe intervenuta in un momento successivo, a seguito appunto dell'eventuale dichiarazione di irrecuperabilità del credito).

Nulla da osservare sui commi 3 e 4.

Articolo 39

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

L'articolo, alle lettere a) e b), modifica l'art. 51 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271) in materia di personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti, abrogando il limite di durata biennale dei contratti con le imprese e cooperative esterne e attribuendo al Ministero della giustizia, in luogo del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, la competenza all'individuazione degli schemi di contratto e della tipologia e del costo massimo delle prestazioni.

La RT rileva che la norma, in un'ottica di efficientamento e semplificazione delle procedure relative alla conclusione dei contratti, è tesa ad eliminare il limite di durata biennale previsto per i contratti relativi alla documentazione degli atti, di cui al comma 2 dell'articolo 51 delle disp. att. c.p.p.

La durata biennale è palesemente inadeguata perché la gara diretta ad aggiudicare il servizio di trascrizione è di complessità e valore tali da non consentire la sua definizione in tempi congrui; ne consegue che il Ministero è costantemente obbligato a prorogare il contratto alla società che si è aggiudicata la gara, in attesa di completare le procedure della nuova gara.

La complessità della gara è notevolmente aumentata perché al tradizionale servizio di trascrizione si deve ora aggiungere anche quello della videoregistrazione, che oggi è previsto come condizione essenziale per evitare l'obbligo di rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento del giudice, ai sensi del disposto del comma 4-ter dell'articolo 495 del codice di procedura penale, introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Poiché la riforma del processo penale e l'attuazione degli impegni contenuti nella legge delega sopra menzionata costituiscono impegni che il Governo ha assunto nei confronti della Commissione europea ed inseriti nel PNRR, la modifica dell'art. 51 disp. att. c.p.p. è indispensabile per consentire un effettivo assolvimento di tali obblighi.

La lettera b) della norma interviene sul comma 3-*bis* dell'articolo 51 cit., modificando le modalità di individuazione degli schemi di contratto per le trascrizioni, della tipologia e del costo massimo delle prestazioni, in senso semplificativo, consentendo di avvalersi della più ampia flessibilità organizzativa interna al Ministero della giustizia.

Apporta modifiche di natura ordinamentale relative alla durata dei contratti per le trascrizioni e la documentazione degli atti del procedimento penale e alla competenza per l'individuazione delle relative prestazioni e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il rilievo ordinamentale delle modifiche in esame, nulla da osservare.

Articolo 40 ***(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)***

Il comma 1 reca disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria. Interviene sulla legge 31 agosto 2022, n. 130, al fine di accelerare e semplificare le procedure di rinnovazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Il comma 2 modifica il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado, innalzandolo da 3.000 euro a 5.000 euro. Si dispone altresì che il nuovo valore del giudizio monocratico nel processo tributario di primo grado si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023.

I commi 3 e 4 recano disposizioni volte ad accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità in materia tributaria, ponendo in capo all'Agenzia delle entrate il compito di depositare entro il 31 luglio 2023 ed entro il 31 marzo 2023 appositi elenchi delle controversie per le quali è avanzata istanza di definizione agevolata ai sensi delle norme vigenti.

Il comma 5 reca la clausola di neutralità, prevedendo che alle attività previste dai commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT riferisce sul comma 1 che la norma apporta modifiche agli articoli 1, comma 7, e 8, comma 5, della legge 31 agosto 2022, 130, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari, al fine di accelerare e semplificare, in particolare, le procedure di rinnovazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e,

complessivamente, di aumentare l'effettività dell'intera nuova disciplina regolatoria di settore, così peraltro venendo incontro ad auspici manifestati anche in sede di Unione europea nell'ambito delle sue periodiche verifiche sullo stato di attuazione delle misure nazionali iscrivibili nel perimetro del PNRR.

In particolare:

- con l'intervento sub lettera a) si accelerano i tempi delle nuove elezioni del già scaduto Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria anticipandosi al 15 marzo 2023 la data entro la quale il predetto Consiglio di presidenza deve pubblicare la graduatoria finale della procedura di interpello (il cui termine di presentazione delle domande è scaduto il 14 febbraio 2023) per il passaggio definitivo alla giurisdizione tributaria dei giudici tributari provenienti dalle altre giurisdizioni;

- con l'intervento sub lettera b) si interviene sull'articolo 8, comma 5, della legge n. 130 del 2022 prevedendosi una disciplina puntuale delle procedure per l'indizione e la fissazione della data di elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Evidenzia che dal punto di vista finanziario le modifiche apportate alla legge n. 130 del 2022 dal comma 1 hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 2 conferma che, al fine di ridurre i tempi del processo tributario di merito, modifica il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado dall'articolo 4-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, innalzandolo da 3.000 euro a 5.000 euro. Si dispone altresì che il nuovo valore del giudizio monocratico nel processo tributario di primo grado si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023.

Dal punto di vista finanziario, rileva le modifiche apportate alla legge n. 130 del 2022 dal comma 2, hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 3, riferisce che la norma disposizioni sono finalizzate ad accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità conseguente alla chiusura della procedura di condono fiscale prevista dalla legge finanziaria 2023 (legge 29 dicembre 2022 n.197) e dalla legge di riforma del processo tributario (legge 31 agosto 2022 n.130).

La finalità di tali misure condonistiche è intimamente connessa al traguardo di cui alla *Milestone MIC1-35* del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR) “*di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria italiana e di ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione*”.

A tale obiettivo si è dato attuazione con la legge 31 agosto 2022 n.130 che ha introdotto misure *ad hoc* per la Corte di Cassazione, che hanno inciso sia sul piano strettamente organizzativo (reclutamento dei nuovi giudici tributari, elezioni componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nuovo assetto organizzativo della sezione tributaria della Corte di Cassazione), sia su quello *extra* processuale, di cui la pace fiscale è l'emblema.

La disciplina condonistica di cui all'articolo 5 della legge n. 130 del 2022, a differenza delle precedenti misure agevolative volte ad incassare il gettito fiscale suscettibile di essere ricavato dall'adesione alla definizione, è stata tagliata a misura per la Corte di Cassazione proprio per smaltire l'arretrato tributario (v. relazione illustrativa al d.D.L. A.S. 2636 dove si afferma (pag. 12) la necessità di <<*incisive disposizioni legislative per la definizione agevolata delle controversie pendenti avanti la sezione specializzata, pur limitandole allo stretto necessario per raggiungere una «soglia critica» di deflazione immediata che consenta, de residuo, l'impostazione di un programma triennale di smaltimento dell'arretrato e di stabilizzazione operativa con ragionevoli probabilità di successo*>>).

Quasi contestualmente a tale misura deflattiva, la legge di bilancio del 2023, (n. 197 del 29 dicembre 2022), entrata in vigore il 1 gennaio 2023, ha introdotto (articolo 1, commi da 186 a 205), una vasta gamma di misure deflative delle controversie tributarie [[1\) Definizioni agevolate controlli automatizzati e irregolarità formali](#); [2\) Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie](#); [3\) Definizione agevolata, conciliazione e rinunce controversie tributarie](#); [4\) Definizione avvisi e conciliazioni-Rottamazione](#); [5\) Stralcio debiti fino ad €1.000,00](#)], pendenti in tutti i gradi di giudizio, così allargando ulteriormente la condonabilità delle controversie tributarie pendenti in Cassazione in conformità al traguardo di cui alla Milestone *MICI-35*.

In tale cornice normativa, per accelerare la dichiarazione di estinzione del giudizio di competenza che compete alla Corte di Cassazione, risultano necessarie ed urgenti le misure proposte.

Ed invero, per raggiungere in tempi brevi i risultati voluti dalla *milestone PNRR* (liberare la Corte di Cassazione dal numero eccessivo di controversie) è indispensabile un raccordo telematico tra gli Uffici dell'Agenzia delle entrate e la Corte di Cassazione in relazione alle domande di condono presentate agli Uffici.

È facilmente immaginabile come la comunicazione telematica degli atti inerenti la procedura di condono sveltisca enormemente i passaggi necessari per portare alla cognizione della Corte la sopravvenienza di un'istanza di definizione agevolata della lite e per determinare la pronuncia di estinzione della lite.

Il raccordo telematico tra gli Uffici fiscali e la Sezione tributaria delle Corte, consentirebbe di dedicare alla materia condonistica un canale autonomo – separato da quello ordinario – con evidenti effetti sia sulla visibilità esterna dello smaltimento del contenzioso tributario in Corte, sia del carico di lavoro che grava sui Giudici, sugli Uffici di cancelleria e sulla Polizia Tributaria della Corte. Ed infatti, il controllo della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa in oggetto per dichiarare l'estinzione del giudizio, è senz'altro facilitato dalla creazione di un canale telematico relativo al flusso delle domande di condono facilmente accessibile al Collegio ed al quale potrebbe accedere, per quanto di competenza, non solo l'Ufficio di cancelleria (per collegare celermente il fascicolo processuale da sottoporre al giudice alla singola istanza di condono) ma anche la Polizia tributaria in forza alla Corte di Cassazione che, in prima battuta, tramite le comunicazioni telematiche

effettuate dagli Uffici, potrebbe effettuare le necessarie e prodromiche verifiche formali (messa in carico delle istanze comunicate dagli Uffici, verifica della corrispondenza del nominativo, codice fiscale, etc.).

L'esistenza di un canale autonomo e la sua separazione dai ruoli ordinari della Sezione tributaria della Corte di Cassazione – notoriamente intasati da un risalente contenzioso – assicura di arrivare celermente alla dichiarazione di estinzione del giudizio e di aumentare numericamente l'emissione di decreti di estinzione presidenziali, senza gravare i Collegi delle relative incombenze. Questi ultimi, infatti, in attesa dei tempi ordinari che consentono di avere l'incartamento della procedura di condono nel fascicolo della controversia fissata nel ruolo di udienza, spessissimo conoscono della procedura di condono ad udienza già in atto il che comporta un evidente dispendio di tempi per l'inutile studio della controversia nei giorni precedenti all'udienza e per ritrovarsi a trattare udienze sostanzialmente “vuote” perché risolvendosi in una mera estinzione della lite, o peggio, in un rinvio a nuovo ruolo qualora l'incartamento relativo al condono non è completo.

Si evidenzia che la misura non è nuova alla normativa italiana considerato che già il comma 8 dell'articolo 16 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, proprio al fine di raccordare gli Uffici fiscali con la Corte di Cassazione per la celere definizione delle liti fiscali, aveva previsto la trasmissione da parte degli Uffici “alle commissioni tributarie, ai tribunali ed alle corti di appello”, di un elenco (cartaceo, non essendo in uso il processo civile telematico) delle liti pendenti per le quali era stata presentata domanda di definizione agevolata ai sensi della legge 289/2002. E tale trasmissione, come è notorio alla sezione tributaria della Corte di Cassazione, facilitò in larga parte le dichiarazioni di estinzione del giudizio.

Nell'intento di accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi del comma 198 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 e dell'articolo 391 del codice di procedura civile, si prevede, fermo restando gli oneri previsti dalla normativa condonistica a carico del contribuente, che l'Agenzia delle entrate trasmetta entro il 31 luglio 2023, alla cancelleria della Corte attestazione informatica dell'avvenuta presentazione della domanda e del relativo versamento previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Il termine del 31 luglio 2023 non è casuale ma è legato al tempo di sospensione massima del processo – sospensione che viene dichiarata solo se c'è apposita istanza del contribuente – di cui al comma 197 sopra richiamato.

Nella finalità di accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 130 del 2022, si prevede, al comma 4, che l'Agenzia delle entrate trasmetta entro il 31 marzo 2023 alla cancelleria della Corte attestazione informatica dell'avvenuta presentazione della domanda e del relativo versamento nonché dell'assenza di provvedimento di diniego, non essendo tale eventualità, compatibile con l'immediata estinzione della controversia. Il termine del 31 marzo 2023 è il limite massimo in considerazione dei tempi di sospensione del processo (120 giorni) e dell'eventuale diniego (entro sessanta giorni dalla presentazione della

domanda). Anche in tal caso, data la non compatibilità tra i sistemi informatici in uso al Ministero di Giustizia ed all’Agenzia delle entrate, le modalità di trasmissione verranno determinate dal decreto direttoriale dell’Agenzia dell’entrate.

Assicura che dal punto di vista finanziario, le previsioni di cui ai commi 3 e 4 hanno contenuto meramente ordinamentale (limitandosi a prevedere la tempistica di trasmissione da parte dell’Agenzia delle entrate delle certificazioni relative ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione) e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come disciplinato dal comma 5.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, posto che l’Agenzia delle entrate deve provvedere al deposito, entro il 31 luglio 2023 ed entro il 31 marzo 2023, presso la cancelleria della Corte di cassazione, di elenchi delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l’indicazione dei relativi versamenti, dal momento che il comma 5 reca una clausola di invarianza *ad hoc*, prevedendosi perciò che al deposito degli atti ivi indicati, l’Agenzia delle entrate sia tenuta a provvedere nell’ambito delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si rammenta quanto previsto dal comma 6-bis dell’articolo 17 della legge di contabilità circa la necessità che in presenza di siffatte clausole la RT debba contenere l’illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne la sostenibilità.

Capo VIII

Disposizioni urgenti in materia di ambiente e della sicurezza energetica

Articolo 41

(Semplificazione per lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile)

La norma apporta alcune modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante norme in materia ambientale), inerenti i procedimenti di valutazione ambientale nell’ottica della promozione dell’idrogeno verde e rinnovabile. In particolare, si integra l’allegato II alla parte seconda, al fine di introdurre una specifica disposizione per il caso di impianti chimici volti alla produzione di idrogeno verde e di idrogeno rinnovabile, con la conseguenza di rimettere esclusivamente alla VIA di competenza statale la valutazione di progetti relativi ai predetti impianti, fermo restando il requisito della loro “integrazione”.

Inoltre, si apportano modificazioni all’articolo 8, comma 1, nel senso di prevedere che, con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale, tra i progetti attuativi del Piano nazionale energia e clima (PNIEC) a cui deve essere data “precedenza”, abbiano – in ogni caso – priorità quelli relativi a impianti “integrati” di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e/o rinnovabile.

La RT afferma che la disposizione, in attuazione della Missione 2, Componente 2-20, Riforma 3, del PNRR, introduce disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale nell’ottica della promozione dell’idrogeno verde e rinnovabile.

La RT rammenta che, per quanto concerne la disciplina in materia di valutazioni ambientali dei progetti relativi a impianti chimici per la produzione di idrogeno, la legislazione vigente prevede che gli stessi, solo ove “integrati” (ossia solo se volti alla produzione di sostanze, su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro) siano sottoposti a VIA e, segnatamente, a VIA di competenza statale oltre una soglia di 100 Gg/anno e a VIA di competenza regionale in caso di soglia pari o inferiore a 100 Gg/anno.

Con la presente norma si intende integrare l’allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di introdurre una specifica disposizione per il caso di impianti chimici volti alla produzione di idrogeno verde e di idrogeno rinnovabile, con la conseguenza di rimettere esclusivamente alla VIA di competenza statale la valutazione di progetti relativi ai predetti impianti, fermo restando il requisito della “integrazione” (in altri termini, al pari di quanto previsto dalla normativa vigente, ove l’impianto non dovesse presentarsi “integrato” – ossia non volto a una produzione su scala industriale e privo di varie unità produttive funzionalmente connesse – non sarebbe assoggettato a VIA; ove “integrato”, l’impianto per la produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile sarebbe sottoposto a VIA di competenza statale). La predetta integrazione dell’allegato II alla parte seconda – letta in combinato con l’articolo 8, comma 2-*bis* e con l’allegato I-*bis* alla parte seconda del medesimo decreto legislativo – avrebbe l’effetto di attribuire alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC l’istruttoria dei progetti relativi a impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile, che finirebbero, dunque, per beneficiare di tutte le misure di semplificazione che la disciplina in materia di progetti affidati alla stessa Commissione tecnica PNRR-PNIEC reca con sè (si pensi, prima fra tutte, a quella del cosiddetto “*fast-track*”). Inoltre, al fine di imprimere una effettiva accelerazione nel processo di sviluppo del settore dell’idrogeno verde e rinnovabile, si propone di apportare modificazioni all’articolo 8, comma 1, del ridetto decreto legislativo n. 152 del 2006, nel senso di prevedere che, con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale, tra i progetti attuativi del Piano nazionale energia e clima (PNIEC) a cui deve essere data “precedenza”, hanno – in ogni caso – priorità quelli relativi a impianti “integrati” di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e/o rinnovabile.

Per la RT, dal punto di vista finanziario, le disposizioni contenute nel presente articolo hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 42 ***(Interventi di rinaturazione dell'area del Po)***

La norma dichiara di pubblica utilità, indifferibili e urgenti gli interventi per la rinaturazione dell'area del fiume Po, previsti nella Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR, compresi nel Programma d'azione, approvato con decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po del 2 agosto 2022, n. 96.

La RT, oltre a descrivere ampiamente la tipologia degli interventi di rinaturazione dell'area del Po, afferma che dal punto di vista finanziario, le disposizioni contenute nel presente articolo hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 43 ***(Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC)***

La norma consente l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al Programma di Riqualficazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) per la copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano – in considerazione dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione – limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei programmi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale. Tale previsione non si applica agli interventi che hanno già beneficiato dell'assegnazione delle risorse per far fronte al caro prezzi di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022.

La RT descrive la norma.

La relazione illustrativa afferma che a seguito degli aggiornamenti dei prezziari regionali di cui all'articolo 26, comma 2, del D.L. n. 50/2022, ne è derivato, per le stazioni appaltanti, un rilevante aumento dei costi da sostenere e per tali ragioni non coperti dalle risorse impegnate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualità di soggetto erogatore, con un significativo rallentamento rispetto all'attuazione delle varie fasi previste nei cronoprogrammi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si ricorda che il comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. 102/2014 prevede fino al 2030 la realizzazione di interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferici, in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata. Tale norma costituisce attuazione dell'obbligo fissato dall'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE. A tal fine il Programma di Riqualificazione è stato finanziato a valere sulle risorse derivanti dai proventi delle aste per la vendita delle quote di emissione di anidride carbonica nel settore ETS e a valere del fondo di garanzia per la realizzazione di reti di teleriscaldamento²⁷.

Pertanto, andrebbe assicurato che nessun pregiudizio sia recato alla realizzazione degli interventi di riqualificazione che costituiscono attuazione di un obbligo europeo dalla destinazione a valere sulle risorse che la presente norma destina per la copertura dei maggiori costi sostenuti dalle stazioni appaltanti. A tal fine andrebbe quantificata la quota di risorse avente la nuova destinazione e dimostrata la compatibilità con le risorse che si prevede di incassare.

Inoltre, stante l'incremento dei costi da sostenere e il rischio di un rallentamento rispetto all'attuazione delle varie fasi previste nei cronoprogrammi, andrebbe assicurato che tali circostanze non determinino effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

Articolo 44

(Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR)

La norma estende anche per gli anni 2025 e 2026 le risorse, pari a 4,5 milioni di euro per ciascun anno, in favore del Dipartimento PNRR del MASE, finalizzate a garantire il supporto tecnico-operativo per le misure attuative del PNRR di competenza del MASE.

Ai relativi oneri, pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La RT afferma che la norma reca disposizioni finalizzate a garantire un'adeguata copertura finanziaria anche per le annualità 2025 e 2026 (quindi alla conclusione del

²⁷ In particolare, le risorse del fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un ammontare fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2030, previa determinazione dell'importo da versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre, fino a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030 sono prelevati a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinata ai progetti energetico ambientali, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Piano) per l'attivazione di misure di assistenza tecnica al Dipartimento PNRR ed ai soggetti attuatori per gli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica), in quanto fuori dal campo di ammissibilità della spesa.

La modifica è a risorse invariate in quanto la relativa copertura finanziaria potrà essere rinvenuta nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La RT sottolinea che l'articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 ha previsto, per il Dipartimento PNRR del MASE risorse finalizzate a garantire il supporto tecnico-operativo per le misure attuative del PNRR di competenza del MASE. Lo stanziamento in parola è stato previsto sul capitolo n. 1055, Piano di Gestione n. 3, relativo alle "Spese per il supporto tecnico operativo per l'attuazione delle misure del PNRR". Nello specifico, il comma 2 del citato articolo 26 prevede stanziamento di CP e di CS pari a 5 milioni di euro per le annualità 2022-2023-2024.

In risposta al DPCM per la definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025 che ha previsto per il MiTE un risparmio di spesa pari, rispettivamente, a 3,8 milioni di euro per il 2023, 5,2 milioni di euro per il 2024 e 6,5 milioni di euro per il 2025, sono stati previsti risparmi di spesa, a valere sul cap. di bilancio di nuova istituzione, n. 1055, "Spese per lo svolgimento delle attività in attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR" pari a 0,5 milioni per l'annualità 2023 e 2024, conseguentemente l'importo risulta ad oggi ridotto a 4,5 milioni di euro per le predette annualità.

La RT evidenzia che l'attivazione del relativo capitolo di spesa è stata resa disponibile solo nell'ultimo trimestre 2022 rendendo di fatto impossibile l'attuazione degli impegni finanziari e di spesa previsti per i servizi di supporto tecnico specialistico a carico della predetta annualità.

Inoltre, evidenzia che le restanti risorse disponibili per il 2023 e 2024 sono già previsionalmente impegnate e saranno liquidate entro il 2024 per garantire lo svolgimento di attività di assistenza tecnica (in particolare per quanto attiene ai controlli, monitoraggio e rendicontazione) per l'attuazione del piano che secondo le regole PNRR non possono trovare copertura nelle risorse PNRR.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/ s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Incremento Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica	s	c			4,5	4,5			4,5	4,5			4,5	4,5
2	Riduzione Tabella A-AMBIENTE	s	c			-4,5	-4,5			-4,5	-4,5			-4,5	-4,5

Al riguardo, atteso che l'onere è configurato entro un limite di spesa e alla luce degli elementi forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 45

(Utilizzo dei proventi delle aste CO₂ e supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico)

Il comma 1 prevede che – nell'ambito dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del Made in Italy – un importo fino al limite massimo annuo di 3 milioni di euro può essere destinato a particolari spese per il supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione di una serie di attività volte principalmente alla riduzione delle emissioni di gas serra.

Il comma 2 prevede che la gestione del Fondo per il finanziamento del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA) possa essere affidata direttamente a società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che i relativi oneri di gestione siano a carico delle risorse di cui al Fondo stesso, nel limite del due per cento delle risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'uno per cento per gli anni successivi.

La RT afferma che l'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 prevede che il 50% dei proventi delle aste afferenti al sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra sia destinato a specifiche attività, previste dal comma 7 del sopra citato articolo, in linea con gli obiettivi del quadro unionale per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e con gli obiettivi a lungo termine che figurano nell'accordo di Parigi.

La modifica al comma 7, lettera n), è finalizzata a destinare una quota delle risorse in parola per la copertura delle spese per i servizi tecnico-specialistici necessari a garantire l'efficace attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alle attività di cui al suddetto comma, quali il supporto alla definizione delle politiche nazionali in tema di energia e clima volte alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile, nonché all'attuazione, gestione e monitoraggio di programmi, misure e azioni per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, che coincidono con gli obiettivi specifici del PNRR.

Per lo svolgimento delle suddette attività di supporto tecnico-specialistico il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà avvalersi delle proprie società *in house*, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, che trova copertura attraverso l'utilizzo di una quota parte dei proventi delle aste CO2. La RT evidenzia che l'importo di 3 milioni di euro è stato determinato prendendo a riferimento l'impegno di spesa previsto per il 2022 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la copertura di attività di supporto tecnico-specialistico aventi finalità analoghe a quelle indicate nella presente norma. Nello specifico si è considerata la Convenzione sottoscritta il 30 dicembre 2021 tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la Sogesid S.p.A., società "in house providing" dello stesso Ministero, finalizzata alla realizzazione, per l'anno 2022, del servizio tecnico specialistico nelle materie afferenti a: politiche energetiche e programmi per l'efficienza e lo sviluppo di fonti rinnovabili, compresa la programmazione comunitaria e nazionale; mobilità sostenibile; azioni trasversali per le attività tecniche, amministrative e giuridiche relative alla disciplina di settore. Per il suddetto servizio tecnico-specialistico il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha previsto l'impegno di un importo complessivo massimo di € 3.106.893,59. Le risorse, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per i servizi tecnico-specialistici necessari a garantire l'efficace attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di energia e clima, nonché delle attività di cui all'articolo 23, comma 7 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dovranno essere assegnate su un capitolo di parte corrente di nuova istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La RT in merito alla possibilità che la gestione del Fondo destinato a finanziare l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico sia affidata a società *in house* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, afferma che trattandosi di utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che le disposizioni in esame prevedono la destinazione ad altra finalità di risorse già previste a legislazione vigente, andrebbe assicurato che nessun pregiudizio sia recato alle finalizzazioni già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Capo IX
Disposizioni urgenti in materia di beni culturali

Articolo 46

(Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali)

L'articolo ai commi 1-4, con intento di semplificazione e liberalizzazione, consente che i lavori di manutenzione ordinaria riguardanti immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico sottoposti a tutela in base al Codice dei beni culturali, ove interessati da interventi del PNRR o del PNC, possano essere iniziati mediante segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), anziché previa autorizzazione, purché non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti.

Il comma 5 opera alcuni interventi novellistici sul Codice dei beni culturali e in particolare:

- alla lettera a) al comma 2 dell'articolo 3 (*Tutela del patrimonio culturale*), laddove è previsto che l'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale») è aggiunto infine un periodo secondo cui «Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero»;

- alla lettera b) all'articolo 12 (*Verifica dell'interesse culturale*): 1) al comma 10, al comma 10, si riduce da centoventi giorni a novanta giorni il termine ultimo per la conclusione del procedimento di verifica dell'interesse artistico e, dopo il comma 10, è aggiunto un ulteriore comma 10-bis, secondo cui, « in caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento [finale sulla verifica dell'interesse artistico] è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni»;

La RT ribadisce sul comma 1 che la disposizione prevede che con riferimento agli immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione ordinaria come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione alla soprintendenza competente.

Sul comma 2 evidenzia che la disposizione ivi prevista stabilisce che la soprintendenza competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

In merito al comma 3 conferma che la disposizione prevede che decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, la soprintendenza competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 2 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 --*nonies*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Sul comma 4 rileva che la disposizione precisa che, nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 2, fatta salva l'applicazione delle

sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Quanto al comma 5 ribadisce infine apporta alcune modifiche all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di garantire l'uniformità delle valutazioni da parte delle locali soprintendenze, nonché l'adozione di provvedimenti conclusivi dei procedimenti di dichiarazione di interesse culturale.

Evidenza che dal punto di vista finanziario le disposizioni contenute nel presente articolo hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in considerazione del tenore ordinamentale delle disposizioni, andrebbero solo richieste rassicurazioni in merito alla effettiva possibilità che gli organi dell'Amministrazione dei beni culturali possano dare attuazione ai provvedimenti, nei termini ivi indicati dalle modifiche in esame, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono per loro già previste dalla legislazione vigente.

Capo X

Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Articolo 47

(Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

Il comma 1 modifica in più punti il decreto legislativo 199/2001 di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Innanzitutto, amplia il novero delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, nelle more della loro individuazione con legge regionale, ai siti e agli impianti all'interno di tutti i sedimi aeroportuali e con riguardo ai siti che distino da beni sottoposti a tutela paesaggistico-culturale più di 500 metri (anziché più di 1.000 metri), in caso di impianti fotovoltaici o più di tre chilometri (anziché più di sette chilometri), in caso di impianti eolici (modifica all'articolo 20).

Si prevede che la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in aree industriali, artigianali e commerciali, in discariche o in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento non sia subordinata ad alcun atto di assenso, salva la possibilità per la soprintendenza di adottare un provvedimento di diniego se l'intervento è incompatibile con i vincoli paesaggistici esistenti (inserimento dell'articolo 22-bis).

Si ammette la possibilità che le comunità energetiche rinnovabili possano essere costituite anche da associazioni con personalità giuridica di diritto privato (modifica all'articolo 31).

Si stabilisce che con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che dà piena operatività alla Piattaforma unica nazionale sui punti di ricarica o di rifornimento accessibili al

pubblico per le auto elettriche siano definite altresì le relative modalità di alimentazione (modifica all'articolo 45).

Il comma 2 e il comma 3, lett. b) modificano la disciplina del procedimento unico di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili per prevedere la partecipazione del Ministro della cultura solo quando sono interessate aree vincolate e non nel caso di progetti che interessino aree contermini.

Inoltre, al comma 3, lett. a) e c) si prevede che l'autorizzazione rilasciata a valle del procedimento comprenda la VIA e, nel caso di pompaggi, il rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque. Il termine di conclusione del procedimento è corretto e stabilito in centocinquanta giorni.

I commi 4 e 5 introducono modalità semplificate per la concessione di aree per la realizzazione degli impianti a servizio di comunità energetiche rinnovabili finanziati dal PNRR. In particolare, si stabilisce che gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili possono affidare in concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.

Il comma 6, fissa un termine di quarantacinque giorni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sui progetti di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi di cose immobili di notevole interesse pubblico.

Il comma 7 consente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di utilizzare le sbarre di alta tensione delle stazioni elettriche ricomprese nella rete di trasmissione nazionale ma funzionali all'alimentazione della rete ferroviaria per la connessione di impianti da fonti rinnovabili nell'ambito di sistemi semplici di produzione e consumo.

Il comma 8 prevede che, ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA) da svolgersi sugli interventi previsti dal Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, costituiscano dati acquisiti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal suddetto Piano.

Il comma 9 sottopone a procedura semplificata (denuncia di inizio attività) gli interventi sulle stazioni elettriche che comportino un aumento della cubatura anche superiore del 30%, se riguardano edifici destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stesse stazioni elettriche.

I commi 10 e 11 consentono l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 199/2021 a favore degli impianti a fonti rinnovabili, inseriti in comunità energetiche rinnovabili, anche per potenze superiori a 1 MW laddove i poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da:

- piccole e medie imprese agricole, anche tramite le loro organizzazioni di categoria;
 - cooperative agricole dedite alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali o ad attività connesse;
 - cooperative di imprenditori agricoli o loro consorzi;
- e nel caso di comunità realizzate da:
- imprenditori agricoli;
 - industrie agroindustriali operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
 - cooperative agricole.

Si prevede inoltre che detti incentivi siano riconosciuti anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, fermo restando il pagamento degli oneri di rete.

L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

La RT descrive ampiamente i commi da 1 a 9 mentre in merito ai commi 10 e 11 specifica che per contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale e climatico del settore agricolo e favorirne la competitività mediante la riduzione dei costi connessi all'approvvigionamento di energia elettrica, anche in coordinamento con analoghi obiettivi previsti nell'ambito del PNRR per la realizzazione delle misure quali "parchi agrisolari" e "Sviluppo dei sistemi agrivoltaici", si mira a promuovere forme di sostegno efficienti per la realizzazione di iniziative di piccola taglia per la produzione di impianti di energia elettrica a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti c.d., inseriti all'interno di comunità energetiche costituite da piccole e medie imprese del settore agricolo e di altre forme di autoconsumo.

Questa misura, in linea con le disciplina degli Aiuti di Stato, consentirebbe di migliorare la competitività delle aziende agricole riducendo i costi di approvvigionamento energetico, che rappresentano oltre il 20% dei loro costi variabili, favorendo la transizione verso l'autoconsumo energetico da fonti rinnovabili per soddisfare i fabbisogni energetici dei processi produttivi anche in forma aggregata (comunità energetiche a prevalenza agricola) e consente, dunque, alle aziende agricole di essere economicamente più resilienti, migliorando al contempo le loro prestazioni climatico-ambientali.

Ciò massimizzando l'impiego di spazi a disposizione delle imprese agricole per la realizzazione di nuova capacità produttiva da FER, la cui energia elettrica potrebbe essere prioritariamente condivisa anche con altre imprese del settore agricolo che invece non dispongono di altrettanti spazi. Ciò nell'ambito di aree geograficamente limitate, come le Province.

Per la RT la misura riveste un elevato valore strategico per il concreto raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, contribuendo alla realizzazione dei previsti 5 GW di nuova capacità di generazione attesa mediante l'adozione delle misure di sostegno previste per l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile.

Con riferimento al profilo temporale di operatività della disposizione la RT ritiene che la medesima comincerà a produrre i propri effetti verso la fine del corrente anno in quanto le aziende agricole dovranno prima definire gli accordi per presentare domande integrate di installazione di pannelli fotovoltaici che potranno essere comunque predisposte alla luce dei necessari chiarimenti tecnici che saranno forniti dal GSE.

Nella fase attuativa della misura si chiederà in ogni caso il parere di ARERA per stimare ancora meglio il suo impatto.

La RT segnala infine che la proposta di deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è concettualmente analoga a quanto già previsto per gli impianti realizzati dal Ministero della difesa, Ministero della giustizia ed Autorità Portuali.

Pertanto per la RT la disposizione, che non stabilisce l'esclusione dal pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo

non connesse sotto la stessa cabina primaria, **non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito ai commi 10 e 11, atteso che gli oneri derivanti dal sistema incentivante previsto dal decreto legislativo n. 199 del 2021 gravano sulle tariffe del servizio elettrico applicate ai clienti finali, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 48

(Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo)

Il comma 1 prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un decreto ministeriale avente a oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo.

Il comma 2 precisa che il decreto ministeriale in questione disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.

Il comma 3 prevede l'abrogazione della disciplina attualmente vigente in materia di terre e rocce da scavo a partire dall'entrata in vigore del decreto ministeriale in questione.

La RT, oltre a descrivere le norme, afferma che dal punto di vista finanziario, le disposizioni contenute nel presente articolo hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale delle norme, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 49

(Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici)

Il comma 1, apporta modifiche agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

La lettera a) inserisce, all'articolo 6, il comma 7-bis stabilendo che l'interessato alla procedura abilitativa semplificata per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, una volta decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione da parte del comune della dichiarazione di inizio dei lavori, trasmetta la copia della dichiarazione per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento, che vi provvede entro i

successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.

La lettera b) inserisce all'articolo 7-*bis*, il comma 5--*bis*, in base al quale anche l'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW e anche con altezza superiore a 5 metri, se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B e posti di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

Tale previsione si applica anche in presenza di vincoli di immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture e per gli impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW, anche con altezza superiore a 10 metri, se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e per gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti. Con riferimento ad aree ovvero immobili come ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza e i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo, si prevede che la realizzazione degli interventi di installazione è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità paesaggistica competente rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Infine, si precisa che la nuova disciplina si applica anche in presenza di vincoli per le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.

Il comma 2 sostituisce il numero 3-*bis*) dell'articolo 1, comma 2-*quater*, lettera c), del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, prevedendo che gli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, sono autorizzati con la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio.

Il comma 3 interviene sull'articolo 11, del decreto-legge n. 17 del 2022, disponendo che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, vengono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili, qualora:

- sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia;
- i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad almeno due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;

- le modalità realizzative prevedono una loro effettiva integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti, ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).

L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo, a qualsiasi titolo purché oneroso.

I commi 4 e 5 intervengono sull'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022, il quale consente che l'ammontare di finanziamento garantito da SACE per le imprese energivore colpite dagli effetti negativi del conflitto russo ucraino possa coprire il fabbisogno di liquidità delle medesime imprese, per i successivi 12 mesi, se PMI, e per i successivi 6 mesi, se grandi imprese.

In particolare, il comma 4 estende l'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 2, del D.L. 144/2022, prevedendo che esso si applichi, alle condizioni ivi previste, anche all'impresa Sideralloys Italia s.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, nel Sulcis.

Il comma 5 interviene su tale norma rimuovendo il limite dell'importo massimo di finanziamento garantito (25 milioni di euro) e mantenendo fermo il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato (Quadro temporaneo). Tale quadro, che consente massimali di aiuti superiori a quelli ordinari, è operativo fino al 31 dicembre 2023.

Il comma 6 subordina l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 alla previa autorizzazione della Commissione europea.

La RT, oltre a ribadire il contenuto dei commi da 1 a 3, afferma che dal punto di vista finanziario le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai commi da 4 a 6 la RT evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'assorbimento a copertura delle potenziali perdite attese derivanti dalla sua implementazione trova sufficiente copertura nelle risorse disponibili a valere sul Fondo istituito ex articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020.

A tal riguardo la RT segnala infatti che sulla base degli ultimi dati forniti dal Gestore, le risorse residue sul Fondo ammontano a circa 20 miliardi di euro (rispetto ai 31,5 miliardi di euro stanziati per legge e incrementati per via dei premi), al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti da SACE, al 31 dicembre 2022, sull'operatività di Garanzia Italia, della riserva di 1,8 miliardi di euro prevista per l'operatività di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 34/2020, dei 5 miliardi di euro più 900 milioni di euro di riserve previste dall'articolo 8, comma 6, del DL n. 21/2022 e dell'assorbimento a copertura delle operazioni già rilasciate dalla data di avvio dello schema SupportItalia (22 luglio 2022) fino al 31 dicembre 2022, con procedura semplificata e ordinaria (n. 8 operazioni per le quali è in fase di approvazione il DM MEF, di concerto MIMIT, di rilascio della garanzia).

Per quanto riguarda l'esposizione garantita in essere riferita allo schema SupportItalia, questa ammonta a circa 3 miliardi di euro, al netto delle n. 8 operazioni oggetto di procedura ordinaria, e in attesa del DM MEF di concerto MIMIT di rilascio

della garanzia, il cui valore garantito è complessivamente pari a circa 14 miliardi di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito ai commi da 1 a 3 non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni.

Parimenti, nulla da osservare sui commi 4-6, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT circa l'ampiezza delle risorse ancora disponibili, peraltro coerenti con quanto riportato in recenti RT (da ultimo, proprio quella relativa al decreto-legge n. 144 del 2022), della perdurante operatività dei limiti di spesa complessivi e dell'inidoneità delle modifiche in esame a determinare uno slittamento delle garanzie da "non standardizzate" a "standardizzate", il che determinerebbe l'insorgere di effetti anche in termini di indebitamento netto, non contabilizzati nei saldi in relazione allo stanziamento di 31 miliardi di euro.

PARTE III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE E DI POLITICA AGRICOLA COMUNE

TITOLO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

Articolo 50

(Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

L'articolo dispone la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, e che verrà pertanto riorganizzato con DPCM. Viene conseguentemente soppresso il "Nucleo di verifica e controllo" (NUVEC), le cui funzioni sono trasferite al "Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione" (NUVAP), che viene ridenominato "Nucleo per le politiche di coesione" (NUPC) e anch'esso disciplinato con DPCM.

In particolare, il comma 1 stabilisce che, a decorrere dalla data che sarà stabilita dall'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro l'11 aprile 2023 (45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), come previsto dal successivo comma 2, l'Agenzia per la coesione territoriale è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi all'Agenzia e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro l'11 aprile 2023 (45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge) si provvede, oltre alla

indicazione della data a decorrere dalla quale l’Agenzia per la coesione territoriale è soppressa, alla individuazione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali, alla definizione della disciplina per il trasferimento di tali risorse al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla individuazione della data di transito dei rapporti giuridici attivi e passivi nelle funzioni già di titolarità dell’Agenzia, nonché alla conseguente riorganizzazione del Dipartimento per le politiche di coesione.

Il comma 3 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentiti i Ministri dell’ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura) da adottare entro 60 giorni dalla data di adozione del menzionato DPCM di cui al comma 2, si procede alla individuazione delle unità di personale di livello non dirigenziale, trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da distaccare, nel numero massimo complessivo di 30 unità, presso le Amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del PSC, fermo restando il relativo trattamento economico a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 4 dispone che al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e venga corrisposto un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti pari all’eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell’amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, al personale dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Successivamente all’adozione del decreto di cui al comma 2 e per gli anni 2023, 2024 e 2025, il conferimento degli incarichi dirigenziali può avvenire in deroga alle percentuali di cui all’articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 5 dispone che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro i 60 giorni successivi all’adozione del DPCM di cui al comma 2, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l’istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi.

Il comma 6 prevede che in relazione ai contratti di lavoro autonomo e dei contratti di collaborazione in corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti fino alla loro naturale scadenza, se confermati entro trenta giorni dalla data indicata nel decreto di cui al comma 2.

Il comma 7 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (26 aprile 2023), gli organi dell’Agenzia per la coesione territoriale, ad esclusione del Collegio dei revisori, decadono) e che con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si procede alla individuazione di un dirigente di livello generale dell’Agenzia per la coesione territoriale a cui assegnare – fino alla data di cessazione delle attività dell’Agenzia, indicata nel DPCM di cui al precedente comma 2 – le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al direttore dell’Agenzia; le funzioni attribuite al Comitato direttivo dell’Agenzia sono invece svolte, fino alla medesima data di cessazione delle attività dell’Agenzia, dal Capo del Dipartimento per le politiche di coesione. È previsto che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (26 maggio 2023) gli organi di amministrazione in carica deliberano il bilancio di chiusura dell’Agenzia, corredato della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti; il bilancio di chiusura e la relazione sono trasmessi al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e al Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione e la destinazione dell’eventuale avanzo di gestione.

Il comma 8 dispone il mantenimento, fino alla data di cessazione delle attività dell’Agenzia – ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore – degli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, ai componenti del Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) di cui all’art. 4 del DPCM 19 novembre 2014.

Il comma 9 prevede che agli oneri derivanti dai commi 1 a 8, quantificati in euro 24.302.914 per l’anno 2023 e in euro 28.702.914 annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede con le risorse già destinate a copertura delle spese di personale e di funzionamento dell’Agenzia nei capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, che sono trasferite nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il decreto di cui al comma 5.

Il comma 10 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (26 maggio 2023) si provvede alla riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), che viene ridenominato “Nucleo per le politiche di coesione” (NUPC) e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo (NUVEC).

Il comma 11 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si procede anche alla nomina dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione – NUPC; in alternativa, questi possono essere nominati con decreto dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione stabilisce che il Nucleo per le politiche di coesione sia costituito da un numero massimo di 40 componenti. I componenti sono nominati fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell’Unione europea, in possesso di specifica e comprovata specializzazione professionale nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico ovvero nel campo delle verifiche sull’attuazione dei programmi e dei progetti d’investimento delle pubbliche amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con finanziamento pubblico. L’incarico è esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. È previsto che i componenti del Nucleo, qualora dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati, per l’intera durata dell’incarico, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Nell’ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione in numero non superiore a 10 per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta debitamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Agli incarichi dei componenti del Nucleo si applicano le previsioni di cui all’articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il comma 12 prevede che fermo quanto previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai componenti del Nucleo compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro cinquantamila e un massimo di euro centoquarantamila, esclusi gli oneri a carico dell’amministrazione. Per i componenti di cui al comma 11, il compenso annuo lordo è fino ad euro trentamila, esclusi gli oneri a carico dell’amministrazione. Con il decreto di nomina per ciascun componente è, altresì, determinato il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità. Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti in posizione di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico di cui al primo periodo e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.

Il comma 13 dispone che con il decreto di cui al comma 10, si provvede a disciplinare ex novo, in particolare:

-alla lettera a) la composizione e le modalità di individuazione dei componenti del Nucleo;

- alla lettera b) le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del Nucleo;

- alla lettera c) le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo;

- alla lettera d) le attività del Nucleo di supporto alle strutture del Dipartimento per le politiche di coesione, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale; approfondimenti, elaborazioni e istruttorie a supporto dei processi di programmazione, riprogrammazione afferenti alla politica di coesione, europea e nazionale, ricadenti nella responsabilità del Dipartimento per le politiche di coesione, anche ai fini dell'integrazione tra politica di coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio, la verifica e l'accelerazione e dell'attuazione dei programmi cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea e dei Piani sviluppo e coesione e altri strumenti d'intervento afferenti alla programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione, anche attraverso l'elaborazione e diffusione di metodologie, strumenti, indicatori e basi informative; svolgimento di tutte le altre attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e al Nucleo di verifica e controllo» (NUVEC), ad eccezione delle funzioni di Autorità di *audit* dei programmi 2021-2027 cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea, che sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), ai sensi dell'articolo 53 del presente decreto ovvero dalle Autorità di *audit* individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di *audit* sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di gestione.

Il comma 14 stabilisce che gli incarichi già conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), diversi da quelli specificamente individuati dall'art. 2, comma 5, del DPCM 19 novembre 2014 (cioè conferiti a un massimo di cinque dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri), cessano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione del DPCM di riorganizzazione del NUPC ai sensi del precedente comma 10.

Il comma 15 precisa che le denominazioni «Nucleo per le politiche di coesione» e «NUPC» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione» e «NUVAP» e le denominazioni «Nucleo di verifica e controllo» e «NUVEC».

Il comma 16 prevede che i compensi per i componenti del Nuclei sono corrisposti a valere sulle disponibilità finanziarie allocate nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono integrate con le risorse finanziarie, già destinate al funzionamento del NUVEC e trasferite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, fino a copertura del fabbisogno finanziario e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 17 interviene con riguardo alla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore a 36 mesi – ai sensi dell'art. 1, comma 179, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) – dalle amministrazioni centrali che, nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione 2014-2020 e 2021-2027, rivestono ruoli di coordinamento nazionale. La cifra considerata dal comma 179 era indicata in 2.800 unità complessive. Le assunzioni di personale di cui alla norma in esame sono effettuate a valere sulle fasce assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

Il comma 18 dispone che entro il 26 maggio 2023 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri stipulerà un apposito accordo di collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di definire le modalità di utilizzazione del sistema informatico "ReGiS", nonché di implementazione, estensione e sviluppo dello stesso per rafforzare e razionalizzare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle politiche di coesione. Per tali finalità, al Dipartimento per le politiche di coesione è assicurato l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico di tale sistema. All'attuazione del presente comma si provvede nei

limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT evidenzia che sui commi da 1 a 9, che ivi si prevedono misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR.

In particolare, ivi si prevede la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'articolo 10 del decreto – legge 31 agosto 2013, n. 101, e l'attribuzione dell'esercizio delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie (con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e di cui la norma prevede la riorganizzazione.

Con specifico riguardo agli effetti finanziari discendenti dalla sopra menzionata soppressione, si evidenzia, in primo luogo, che si determinano immediate economie in ragione sia della riduzione dei costi relativi al vertice della struttura, sia dei costi riconducibili alle funzioni di controllo (Direttore Generale, Collegio dei revisori dei conti, Organismo indipendente di valutazione).

Il risparmio per queste voci di costo può essere stimato in euro 350.000 (dato previsionale 2023, invariato rispetto alle precedenti annualità).

Alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali oggetto di trasferimento si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Con tale provvedimento verrà individuata la data dalla quale transitano i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonché le unità di personale e si provvede alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Poi, con specifico riguardo alle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'Agenzia, si osserva che il contributo ordinario per spese di funzionamento e di personale dell'Agenzia, previsto dal d.P.C.M. 15 dicembre 2014 (riscontrabile nel Bilancio di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – ai capitoli 2500, 2502, 2503) comprende anche le risorse per il pagamento dei corrispettivi ai componenti del Nucleo di verifica e di controllo – NUVEC e per il funzionamento del Nucleo.

Nella tabella seguente sono riportate le assegnazioni per le annualità 2023-2025

Tabella 1 – Fondi assegnati all’Agenzia per la coesione territoriale (Bilancio di previsione dello Stato anni 2023-2025)

Tipologia di spesa	Capitolo di bilancio MEF	Annualità 2022	Annualità 2023	Annualità 2024	Annualità 2025
Contributo ordinario totale		23.967.975	28.367.975	32.767.975	32.767.975
<i>di cui Spese per il personale e di funzionamento</i>	2500	19.902.914	24.302.914 ²⁸	28.702.914	28.702.914
di cui spese per i compensi ai componenti del NUVEC	2502	3.965.061	3.965.061 ²⁹	3.965.061	3.965.061
di cui spese per il funzionamento del NUVEC	2503	100.000	100.000	100.000	100.000

Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 5 della disposizione in commento si prevede che vengano effettuate le occorrenti variazioni di bilancio necessarie a trasferire nel Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri i fondi già assegnati all’Agenzia per la copertura delle spese per il personale, delle spese per il funzionamento e delle spese per il pagamento dei compensi e del funzionamento del NUVEC, come riportati nella Tabella 1.

Relativamente ai costi del personale trasferito, stimabili in euro 11.391.000 per il triennio 2023-2024-2025 (dato previsionale 2023 e triennale)³, la relativa copertura finanziaria è rinvenibile nella dotazione finanziaria già assegnata all’Agenzia (capitolo 2500 dello Stato di previsione del MEF) oggetto di trasferimento.

I predetti oneri saranno quantificati sulla base della puntuale individuazione delle risorse umane da trasferire e dell’esatto inquadramento nell’organico della Presidenza del Consiglio ai sensi del decreto di cui al comma 2, trovando copertura nell’ambito della dotazione finanziaria già assegnata all’Agenzia (capitolo 2500 dello Stato di previsione del MEF) oggetto di trasferimento, tenuto anche conto degli effetti in termini di razionalizzazione organizzativa dell’intervento.

Sul comma 10 ribadisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si provveda a supporto dell’attività del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e tenuto conto delle previsioni di cui ai commi da 1 a 8, alla riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19

²⁸ Secondo quanto riportato nel *Budget* economico relativo all’anno 2023 dell’Agenzia per la coesione territoriale in corso di approvazione, la quota di contributo per spese di personale e di funzionamento è destinata unitamente alle altre voci che figurano nel valore della produzione (rimborsi a valere sui programmi operativi a titolarità dell’Agenzia per il pagamento delle indennità connesse ad attività aggiuntive svolte dal personale dipendente e sterilizzazione degli ammortamenti), per un valore complessivo di 31.387.000, alla copertura dei seguenti costi: spese per il personale (euro 11.391.000); spese per la locazione dell’immobile dell’Agenzia (euro 2.770.000), altre spese di funzionamento (euro 12.179.939).

²⁹ Il valore è al lordo dell’IRAP pari ad euro 337.031.

novembre 2014, che viene ridenominato “Nucleo per le politiche di coesione” (NUPC) e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014.

Sui commi 11-16, conferma che le disposizioni in esame disciplinano la composizione del nucleo, le modalità di nomina dei suoi componenti e del relativo compenso, nonché le attività ad esso demandate.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che l’unificazione del NUVAP e del NUVEC e la riduzione del numero dei componenti del nuovo Nucleo (ridotti da complessivi 62 unità a 40 unità) determina economie.

A legislazione vigente, il contributo ordinario per i compensi dei componenti del NUVAP (fino a un massimo di 32 componenti, di cui 5 posizioni riservate ai dirigenti della PCM i cui compensi non sono a carico del capitolo di spesa destinato al NUVAP) è rinvenibile nel Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai capitoli 181 (spese retributive) e 202 (IRAP).

Tavola 1 – Assegnazioni per compensi ai componenti NUVAP

Tipologia di spesa	Capitolo di bilancio PCM	Annualità 2022	Annualità 2023	Annualità 2024	Annualità 2025
Spese per i compensi ai componenti NUVAP	181	3.628.030	3.628.030	3.628.030	3.628.030
Spese per IRAP	202	337.031	337.031	337.031	337.031
Somme destinate al NUVAP per azioni di raccordo tra i nuclei	233	-	-	-	-
TOTALE		3.965.061	3.965.061	3.965.061	3.965.061

Rileva che a legislazione vigente il contributo ordinario per i compensi del NUVEC (fino a un massimo di 30 componenti) e per spese di funzionamento è rinvenibile, invece, nel Bilancio di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai capitoli 2500 e 2503, come di seguito indicato.

Tipologia di spesa	Capitolo di bilancio MEF	Annualità 2022	Annualità 2023	Annualità 2024	Annualità 2025
Spese per i compensi ai componenti del NUVEC	2502	3.965.061	3.965.061 ³⁰	3.965.061	3.965.061
Spese per il funzionamento del NUVEC	2503	100.000	100.000	100.000	100.000
TOTALE		4.065.061	4.065.061	4.065.061	4.065.061

³⁰ Il valore è al lordo dell’IRAP pari ad euro 337.031.

Considerate le assegnazioni previste dal Bilancio dello Stato per il triennio 2023-2025 in favore dei due nuclei già esistenti (NUVAP e NUVEC), come sopra rappresentate, e la riduzione del numero massimo di componenti inquadrabili nel "Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)" ad esito della riorganizzazione del NUVAP e del trasferimento nell'ambito del NUPC delle funzioni del NUVEC (da 57 a 40 componenti) come disposto dalla disposizione in commento, il risparmio proporzionale parametrato al nuovo numero di componenti è quantificabile nella misura di euro 2.365.124.

Sul comma 17 evidenzia che la norma stabilisce che, al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le amministrazioni centrali assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Rileva che alle dette assunzioni ciascuna amministrazione si provvede, nei limiti e valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 18 evidenzia che la norma prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stipuli un apposito accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante la definizione delle modalità di utilizzazione del sistema informatico "ReGiS" di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché di implementazione, estensione e sviluppo dello stesso per rafforzare e razionalizzare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle politiche di coesione. Per tali finalità al Dipartimento per le politiche di coesione è assicurato l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va rilevato preliminarmente che le disposizioni provvedono alla soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e il trasferimento delle relative funzioni e risorse al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri che succede all'Agenzia a titolo "universale" in tutti i rapporti attivi e passivi, prevedendone l'integrale subentro nella acquisizione delle risorse umane (a tempo determinato e indeterminato), strumentali e

finanziarie, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri) (comma 1).

Sul comma 4, circa gli aspetti inerenti il trattamento economico del personale di cui si dispone il transito, pur considerando gli elementi di sintesi riportati dalla RT che stima gli oneri inerenti il trasferimento di personale in 11.391.000 per il triennio 2023-2024-2025 (dato previsionale 2023 e triennale), la cui copertura finanziaria è individuata nella dotazione finanziaria già assegnata all'Agenzia (capitolo 2500 dello Stato di previsione del MEF) oggetto di trasferimento, andrebbe comunque richiesta un'integrazione alla RT recante l'illustrazione dei dati inerenti il numero delle unità di personale in servizio presso l'Agenzia, a tempo determinato e indeterminato, con l'indicazione del relativo profilo di inquadramento previsto ai sensi della normativa vigente connesso trattamento economico annuo lordo in godimento, a fronte dei profili di inquadramento previsti per il transito nei ruoli della presidenza del consiglio dei ministri³¹, con indicazione del relativo trattamento economico annuo lordo³².

In merito poi al comma 6 posto che ivi si prevede in relazione ai contratti di lavoro autonomo e dei contratti di collaborazione che sono in corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri subentri nella titolarità dei rispettivi rapporti fino alla loro naturale scadenza, ma solo se espressamente confermati entro trenta giorni dalla data indicata nel decreto di cui al comma 2, andrebbe considerata l'eventualità di possibili contenziosi qualora quota parte dei contratti non risulti confermato nei termini previsti della norma.

Sul comma 7, laddove si dispone la decadenza degli organi dell'Agenzia per la coesione territoriale, ad esclusione del Collegio dei revisori, a decorrere dalla data di conversione del presente decreto-legge, prevedendosi che fino alla data di cessazione delle attività, stabilendo che le funzioni attribuite al Direttore dell'Agenzia debbano essere svolte da un dirigente di livello generale della medesima, appositamente individuato, e che le funzioni attribuite oggi dal Comitato Direttivo dell'Agenzia siano svolte dal Capo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, andrebbe confermato che l'espletamento di tali funzioni "temporanee" possa in concreto essere svolto a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Quanto ai commi 11- 13, posto che ivi è previsto uno specifico trattamento economico per i componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione, andrebbero richiesti elementi informativi maggiormente dettagliati

³¹ DPCM 26 giugno 2015.

³² A tale proposito, si osserva che al personale dell'Agenzia soppressa con le norme in esame si applica ad oggi il CCNL delle "Funzioni centrali", sotto settore "Ministeri", mentre il personale della presidenza del consiglio dei Ministri è disciplinato a un CCNL a sè stante, rispetto alle altre aree contrattuali. A titolo esemplificativo, si evidenzia che il dato di sintesi della retribuzione "media" del personale non dirigenziale per le varie aree di inquadramento (I,II e III fascia) indicato dal Conto annuale della R.G.S. assomma a 31.000 euro annui lordi annui, mentre l'analoga "media" riportata in corrispondenza al personale del comparto (per le aree di inquadramento A e B) della PCM è di 57.722 euro annui. Cfr. Presidenza del consiglio dei ministri, sito *internet*, seZ. "Amministrazione trasparente", personale, contrattazione.

da cui sia possibile ricavare il risparmio quantificato dalla RT in circa 2 milioni di euro. Infatti, le nuove norme prevedono solo il limite minimo e massimo dei compensi demandando a successivo DPCM la previsione di fasce retributive fino a quattro; per il personale in posizione di fuori ruolo o comando è prevista l'attribuzione di un differenziale tra il trattamento economico di provenienza e la retribuzione dei componenti del nucleo, per cui andrebbe chiarito su quali ipotesi è stato quantificato il risparmio citato.

Sul comma 17, per i profili di copertura, premesso che la facoltà di stabilizzazione del personale a t.d. riconosciuta alle Amministrazioni interessate si pone comunque nel limite delle facoltà assunzionali previste ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

In merito al comma 18, per i profili di copertura, in considerazione del fatto che la norma è corredata da una specifica clausola di invarianza, si rammenta che il comma 6-bis della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme si accompagnano a siffatte clausole, le stesse debbano accompagnarsi a RT recanti l'illustrazione dei dati ed elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Pertanto, andrebbero richiesti elementi informativi circa l'effettiva possibilità che al Dipartimento per le politiche di coesione possa essere assicurato l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico REGIS avvalendosi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente.

Articolo 51

(Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

L'articolo stabilisce che le funzioni di Autorità di audit dei programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dalla Ragioneria generale dello Stato – IGRUE ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, rispetto all'Autorità di gestione.

A tal fine, integra della il comma 56 della legge di Bilancio 2021, laddove dopo è inserito il comma 56-bis.

La RT evidenzia che la disposizione prevede che le funzioni di Autorità di audit dei Programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, rispetto all'Autorità di gestione.

Considerato che la disposizione è formulata in termini di facoltà per le Amministrazioni interessate, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della circostanza che trattasi di mera facoltà riconosciuta alle Amministrazioni centrali, nulla da osservare.

Articolo 52

(Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

Il comma 1 autorizza la spesa complessiva di 35 milioni per il periodo 2023-2027, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale "Caffaro di Torviscosa", di cui euro 5.880.000 nel 2023, euro 7.642.000 nel 2024, euro 10.261.000 nel 2025, euro 7.380.000 nel 2026 e di euro 3.837.000 nel 2027.

Il comma 2 autorizza una spesa complessiva pari a 250 milioni per il periodo 2023-2027, in favore del Commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2022, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale. La spesa è così ripartita: 5 milioni nell'anno 2023, 55 milioni nell'anno 2024, 100 milioni nell'anno 2025, 65 milioni nell'anno 2026, e di 25 milioni nell'anno 2027.

Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in 10,880 milioni nell'anno 2023, 62,642 milioni nell'anno 2024, 110,261 milioni nell'anno 2025, 72,380 milioni nell'anno 2026 e 28,837 milioni nell'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.

Il comma 4, nel sostituire il primo e il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, relativo alla bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli – Coroglio, prevede la possibilità di approvare il programma di rigenerazione urbana per determinate aree di rilevante interesse nazionale, con atto del Commissario straordinario del Governo, anche per parti o stralci funzionali, senza più prevedere l'emanazione di un D.P.R. L'approvazione del programma sostituisce anche i titoli abilitativi necessari per le opere da avviare, oltre che le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente.

Il comma 5 attribuisce alla società Arexpo S.p.A., previo adeguamento del proprio statuto sociale, la facoltà di stipulare Accordi quadro, con le amministrazioni pubbliche e con le relative società in house, società controllate e società partecipate, che siano anche amministrazioni aggiudicatrici, in relazione:

- alle aree ed immobili di cui sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale;
- nonché, in relazione alle aree e agli immobili dalle stesse apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti dalle società di cui al presente comma.

La stipula di tali Accordi quadro è finalizzata alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell'insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.

A tale fine, è consentito alla società Arexpo S.p.A. di svolgere a favore delle richiamate amministrazioni pubbliche: attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie sull'intero territorio nazionale. Si prevede che dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate

provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT, per ciò che concerne il comma 1 evidenzia che la norma autorizza, per gli interventi sul sito “Caffaro di Torviscosa”, la spesa complessiva di euro 35 milioni, di cui euro 5.880.000,00 nel 2023, euro 7.642.000,00 nel 2024, euro 10.261.000,00 nel 2025 e di euro 7.380.000,00 nel 2026 e di euro 3.837.000,00 nel 2027 in relazione al definanziamento delle risorse FSC 2014-2020 ai sensi dell'articolo 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge n. 34 del 2019.

L'area della laguna di Marano e Grado e del territorio costiero limitrofo è stata individuata come sito di interesse nazionale (SIN) dal D.M. 468/2001 “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”. Ha assunto la denominazione di “Caffaro di Torviscosa” con il decreto ministeriale n. 81 del 31 marzo 2017.

La perimetrazione dell'area, inizialmente definita con il decreto del 24 febbraio 2000, è stata successivamente rimodulata con il decreto ministeriale n. 222 del 2012, che ha provveduto a circoscriverla alla sola area degli stabilimenti della Caffaro (in cui sono inclusi i siti interni allo stabilimento relativi alle aziende Spin-Bracco, Lavanderia Adriatica, nonché i canali Banduzzi e Banduzzi Nord limitrofi alle stesse), per un totale di 208 ettari.

I principali fenomeni di inquinamento sono causati dalla presenza di discariche non controllate di rifiuti industriali, quali ad esempio peci tolueniche e benzoiche, fanghi mercuriali, ceneri di caldaia e ceneri di pirite.

In data 16 ottobre 2020, è stata approvata dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia la Delibera n. 1531, di approvazione dell'Accordo di Programma “Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa”, successivamente sottoscritto ed approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), con decreto n. 160 dell'11 novembre 2020 del direttore generale della Direzione risanamento ambientale.

L'Accordo di Programma prevede la realizzazione di interventi, per un totale pari a € 48.685.400,00, finanziati a valere sulle risorse del Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020, per i quali si fa riferimento a quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente e nella manualistica allegata allo stesso, con una spesa complessiva preventivata nella misura indicata nella seguente tabella:

Cronoprogramma della spesa (in euro):											
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
importo FSC	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.880.000,00	€ 7.642.000,00	€ 10.261.000,00	€ 7.380.000,00	€ 3.837.000,00
importo altri fondi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00	€ 1.800.000,00	€ 6.100.000,00	€ 1.900.000,00	€ 1.395.000,00	€ 975.356,00	€ 315.044,00	
totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 2.000.000,00	€ 800.000,00	€ 700.000,00	€ 774.520,00

In relazione all'accordo di programma la RT specifica, inoltre che sono stati acquisiti i CUP in relazione alle lavorazioni programmate a valere sulle risorse del Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020, per un ammontare di 35 milioni di euro e a complessivi 48.685.400,00 euro come indicato nella seguente tabella:

CODICE CUP	DESCRIZIONE	STATO PROGETTO	IMPORTO COSTO PROGETTO	STRUTTURA/INFRASTRUTTURA UNICA	STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	LEGGE OBIETTIVO
D51E20000170001	OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI PREVISTI ALLA FASE 1*COMUNE DI TORVISCOSA - AREA EX CAFFARO*ULTIMAZIONE IMPIANTI SVE-BONIFICA	ATTIVO	8.645.724,00 €	SI	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020	SI
D56D14000280003	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI COSTITUITI DA PECI BENZOICHE. STABILIMENTO CAFFARO LOCALIZZATO NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE CAFFARO DI TORVISCOSA*COMUNE DI TORVISCOSA*REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI COSTITUITI DA PECI BENZOICHE PRESENTI NELL'AREA DI DISCARICA AREA OVEST DELLO STABILIMENTO CAFFARO	ATTIVO	8.100.880,00 €	SI	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO-FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020	NO
D57B20000500003	RIMOZIONE PECI BENZOICHE AREA DISCARICA A1 NELLA MACROAREA 8, STABILIMENTO CAFFARO DI TORVISCOSA*COMUNE DI TORVISCOSA - AREA EX CAFFARO*REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI COSTITUITI DA PECI BENZOICHE PRESENTI NELL'AREA DI DISCARICA DISCARICA A1	ATTIVO	7.884.520,00 €	NO	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020	SI
D57B20000470001	SITO CAFFARO DI TORVISCOSA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DELLE DISCARICHE INTERNE STRALCIO DAL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA (RELATIVO ALLE DISCARICHE A, B, C, D)*COMUNE DI TORVISCOSA - AREA EX CAFFARO* CAPPING SUPERFICIALE SISTEMAZIONE DISCARICHE	ATTIVO	7.510.654,00 €	SI	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020	SI
D51E17000290001	REALIZZAZIONE DEL RIPRISTINO DELLA PIENA E COMPLETA FUNZIONALITÀ E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BARRIERA IDRAULICA LOCALIZZATA NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE CAFFARO DI TORVISCOSA. *COMUNE DI TORVISCOSA - AREA EX CAFFARO* RIPRISTINO DELLA PIENA E COMPLETA FUNZIONALITÀ E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BARRIERA IDRAULICA	ATTIVO	700.000,00 €	SI	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020	NO
D56G20000780001	RIMOZIONE RIFIUTI E RESIDUI LAVORAZIONI CON CONFERIMENTO A DISCARICA*COMUNE DI TORVISCOSA - AREA EX CAFFARO*INTERVENTO PREVEDE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI IN SITO, NECESSARIE A DARE RISCONTRO ALLE PRESCRIZIONI ED OSSERVAZIONI DEGLI ENTI COME DA CDS DEL 18/02/2013 E NOTA MATTM	ATTIVO	4.931.758,00 €	SI	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020	SI
D57B20000460001	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DELLE DISCARICHE INTERNE DENOMINATE E E F*COMUNE DI TORVISCOSA - AREA EX CAFFARO*SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DELLE DISCARICHE INTERNE DENOMINATE E E F STRALCIO DAL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA (PROGETTO APPROVATO CON DECRETO MATTM N.529 DD. 01/12/2017)	ATTIVO	4.161.864,00 €	SI	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020	SI
D57B20000490001	BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLE AREE DI DEPOSIZIONE DELLE PECI TOLUENICHE. *COMUNE DI TORVISCOSA - AREA EX CAFFARO* COPERTURE SUPERFICIALI DELL'AREA MEDIANTE COPERTURE VENTILATE	ATTIVO	3.450.000,00 €	NO	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020	SI
D57B20000480001	SISTEMI P&T, BIO SPARGING, ATTENUAZIONE NATURALE AREA PECI TOLUENICHE*COMUNE DI TORVISCOSA - AREA EX CAFFARO*SISTEMI DI ESTRAZIONE E BONIFICA DI TERRENI E FALDE	ATTIVO	3.300.000,00 €	SI	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020	SI

Gli interventi, divisi in Fasi, sono i seguenti:

- Fase 1: interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi costituiti da peci benzoiche presenti nell'area di discarica area ovest dello stabilimento Caffaro nonché il ripristino della piena e completa funzionalità e manutenzione straordinaria della barriera idraulica.
- Fase 2: messa in sicurezza permanente delle discariche denominate E ed F, sistemazione superficiale delle discariche interne A, B, C, D, Sistemi P&T, Bio Sparging, Attenuazione naturale area Peci Toluenuche, Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente delle aree di deposizione delle peci toluenuche, rimozione rifiuti e residui.
- fase 3: rimozione peci benzoiche area discarica "A1" nella macroarea 8.

Nelle seguenti tabelle sono riportate la tipologia degli interventi e la descrizione delle relative fasi, in coerenza con le previsioni dell'Accordo di programma, nonché il cronoprogramma aggiornato degli interventi:

ACCORDO DI PROGRAMMA	
"Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa"	
	Schede n. 5
Interventi	Costo complessivo
SCHEDA 1 - FASE 1 - Rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi costituiti da peci benzoiche.	€ 8.100.880,00
SCHEDA 2 - FASE 1 - Ripristino della piena e completa funzionalità e manutenzione straordinaria della barriera idraulica	€ 700.000,00
SCHEDA 3 - FASE 2 - Opere di completamento dei lavori previsti alla FASE 1	€ 8.645.723,68
SCHEDA 4 - FASE 2 - Sistemazione superficiale delle discariche interne denominate "E" e "F" - stralcio dal Progetto Operativo di Bonifica	€ 4.161.864,20
SCHEDA 5 - FASE 2 - "Sito Caffaro di Torviscosa - Sistemazione superficiale delle discariche interne - Stralcio dal Progetto Operativo di Bonifica". (relativo alle discariche A, B, C, D)	€ 7.510.653,80
SCHEDA 6 - FASE 2 - Sistemi P&T, Bio Sparging, Attenuazione naturale area Peci Toluenuche	€ 3.300.000,00
SCHEDA 7 - FASE 2 - - Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente delle aree di deposizione delle peci toluenuche.	€ 3.450.000,00
SCHEDA 8 - FASE 2 - Rimozione rifiuti e residui lavorazioni con conferimento a discarica	€ 4.931.758,32
SCHEDA 9 FASE 3 - Rimozione peci benzoiche area discarica "A1" nella macroarea 8, stabilimento Caffaro di Torviscosa	€ 7.884.520,00
TOTALE	€ 48.685.400,00

scheda n. 1)												
1	Accordo	Accordo di Programma "Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa										
3	Titolo intervento	Rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi costituiti da peci benzoiche.										
4	Importo complessivo	€ 8.100.880,00										
		Risorse ministeriali già trasferite alla Regione a seguito della chiusura Commissariale							€ 7.035.405,14			
		Regione							€ 1.065.474,86			
		Altri Fondi: indicare denominazione fonte							€ 0,00			
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: Friuli Venezia Giulia Provincia: Udine Comune: Torviscosa										
6	Soggetto Beneficiario	• Consorzio Bonifica Pianura Friulana										
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Realizzazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi costituiti da peci benzoiche presenti nell'area di discarica area ovest dello stabilimento Caffaro localizzato nel sito di interesse nazionale Caffaro di Torviscosa (già Laguna di Giado e Marano)										
Cronoprogramma procedurale:												
Attività	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Progettazione												
Stipula contratto												
Esecuzione lavori												
Collaudo												
Cronoprogramma finanziario (in euro):												
Anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo	€ 405.044,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 595.000,00	€ 100.836,00	€ 8.100.880,00

scheda n. 2)										
1	Accordo	Accordo di Programma "Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa								
3	Titolo intervento	Ripristino della piena e completa funzionalità e manutenzione straordinaria della barriera idraulica								
4	Importo complessivo	€ 700.000,00								
		Risorse ministeriali già trasferite alla Regione a seguito della chiusura Commissariale							€ 700.000,00	
		Regione							€ 0,00	
		Altri Fondi: indicare denominazione fonte							€ 0,00	
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: Friuli Venezia Giulia Provincia: Udine Comune: Torviscosa								
6	Soggetto Beneficiario	• Consorzio Bonifica Pianura Friulana								
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Realizzazione del Ripristino della piena e completa funzionalità e manutenzione straordinaria della barriera idraulica localizzata nel sito di interesse nazionale Caffaro di Torviscosa.								
Cronoprogramma procedurale:										
Attività	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Progettazione										
Stipula contratto										
Esecuzione lavori										
Collaudo										
Cronoprogramma finanziario (in euro):										
Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		TOTALE
Importo complessivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00		€ 700.000,00

(scheda n. 3)		
1	Accordo	Accordo di Programma "Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa"
3	Titolo intervento	Opere di completamento dei lavori previsti alla FASE 1
4	Importo complessivo	€ 8.645.723,68
		"MATTM – Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020".
		Regione
		Altri Fondi: <i>indicare denominazione fonte</i>
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: Friuli Venezia Giulia Provincia: Udine Comune: Torviscosa
6	Soggetto Beneficiario	da individuare
7	Descrizione sintetica dell'intervento	<p>Terminate le lavorazioni della Fase 1, residuano da realizzare per il completamento delle opere i seguenti interventi per un importo complessivo presunto di arrotondati € 8.650.000,00.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ultimazione dell'impianto di trattamento TAF e delle Barriere idrauliche, compreso il costo per un ulteriore anno di gestione dell'impianto di trattamento stimato in € 520.000,00/anno; • compimento delle opere previste per la completa rimozione e smaltimento delle Peci Benzoiche; • gestione dell'impianto AS/SVE per la durata necessaria alla bonifica; • realizzazione degli allacciamenti elettrici, della viabilità, delle ulteriori analisi sulle acque da sollevare con la barriera interna ed ogni opera complementare.

Cronoprogramma procedurale:								
Attività	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Progettazione								
Stipula contratto								
Esecuzione lavori								
Collaudo								

Cronoprogramma finanziario (in euro):									
Anno	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	totale
Importo complessivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.880.000,00	€ 2.254.000,00	€ 2.533.520,00	€ 1.380.000,00	€ 598.203,68	€ 8.645.723,68

(scheda n. 4)

1	Accordo	Accordo di Programma "Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa"
3	Titolo intervento	Sistemazione superficiale delle discariche interne denominate "E" e "F" - stralcio dal Progetto Operativo di Bonifica - (Progetto approvato con Decreto MATTM n.529 dd. 01/12/2017)
4	Importo complessivo	€ 4.161.864,20
		"MATTM – Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020".
		Regione
		Altri Fondi: <i>indicare denominazione fonte</i>
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: Friuli Venezia Giulia Provincia: Udine Comune: Torviscosa
6	Soggetto Beneficiario	da individuare
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Sono oggetto del presente documento gli interventi di messa in sicurezza permanente delle discariche denominate "E" ed "F", interne al SIN della Laguna di Grado e Marano, mediante sistemazione superficiale e realizzazione di un sistema di impermeabilizzazione superficiale (capping).

Cronoprogramma procedurale:								
Attività	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Progettazione								
Stipula contratto								
Esecuzione lavori								
Collaudo								

Cronoprogramma finanziario (in euro):									
Anno	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Importo complessivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	661.864,20	€ 4.161.864,20

(scheda n. 5)

1	Accordo		Accordo di Programma "Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa							
3	Titolo intervento		"Sito Caffaro di Torviscosa – Sistemazione superficiale delle discariche interne – Stralcio dal Progetto Operativo di Bonifica" (relativo alle discariche A, B, C, D)							
4	Importo complessivo		€ 7.510.653,80							
			"MATM – Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020".							
			Regione							
			Altri Fondi: <i>indicare denominazione fonte</i>							
5	Localizzazione dell'intervento		Regione: Friuli Venezia Giulia Provincia: Udine Comune: Torviscosa							
6	Soggetto Beneficiario		da individuare							
7	Descrizione sintetica dell'intervento		<p>Gli interventi di sistemazione superficiale dell'area consistono nella preliminare riprofilatura e regolarizzazione delle discariche, al fine di trasformare la superficie fisica irregolare del piano di campagna attuale in superfici piane inclinate, secondo idonee pendenze di progetto che tengano conto anche degli attesi fenomeni di assestamento dei rifiuti abbancati, per la corretta regimazione delle acque meteoriche verso idonei sistemi perimetrali di raccolta.</p> <p>Al termine delle operazioni di rimodellamento e regolarizzazione, si procede alla realizzazione di un pacchetto di copertura impermeabile conforme alle disposizioni della normativa vigente in materia di discariche (D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.).</p> <p>L'impermeabilizzazione superficiale e la regimazione delle acque meteoriche consentono di ridurre i fenomeni di infiltrazione meteorica e di trasferimento di sostanze dalle discariche alla falda, con conseguente bonifica della falda e riduzione delle concentrazioni di sostanza organica nelle acque sotterranee.</p>							
Cronoprogramma procedurale:										
	Attività	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Progettazione									
	Stipula contratto									
	Esecuzione lavori									
	Collaudo									
Cronoprogramma finanziario (in euro):										
	Anno	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
	Importo complessivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.010.653,80	€ 7.510.653,80

(scheda n. 6)

(scheda n. 6)										
1	Accordo		Accordo di Programma "Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa							
3	Titolo intervento		Sistemi P&T, Bio Sparging, Attenuazione naturale area Peci Tolueniche							
4	Importo complessivo		€ 3.300.000,00							
			"MATTM – Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020".						€ 3.300.000,00	
			Regione						€ 0,00	
			Altri Fondi: <i>indicare denominazione fonte</i>						€ 0,00	
5	Localizzazione dell'intervento		Regione: Friuli Venezia Giulia Provincia: Udine Comune: Torviscosa							
6	Soggetto Beneficiario		da individuare							
7	Descrizione sintetica dell'intervento		<p>L'intervento di bonifica mediante Air Sparging prevede l'iniezione di aria al di sotto della superficie libera della falda, nella sorgente di contaminazione, attraverso pozzi opportunamente realizzati, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ripristinare condizioni ossidanti in falda per la biodegradazione di sostanze organiche biodegradabili; • favorire la rimozione di sostanze volatili favorendone il trasferimento dalla matrice acquosa ai vapori del sottosuolo (strippaggio); • favorire l'ossidazione di metalli in forma ridotta disciolti nelle acque sotterranee (p.e. Fe, Mn) attraverso un meccanismo di rideposizione ed adsorbimento sulla matrice solida dell'acquifero. <p>Nel caso specifico, l'iniezione di aria in pressione sotto falda favorirà il ristabilirsi di condizioni idonee alla biodegradazione delle sostanze presenti nel mezzo saturo e lo strippaggio delle sostanze volatili (BTEX, con particolare riferimento al toluene) dalle acque sotterranee al sottosuolo insaturo. I vapori interstiziali arricchiti di sostanze volatili saranno quindi prelevati dal sottosuolo insaturo mediante un sistema di recupero e trattamento vapori (SVE).</p> <p>Le modalità applicative prevedono essenzialmente la realizzazione di una serie di pozzi di trattamento realizzati all'interno dell'area sorgente. L'impianto di AS rimarrà in funzione fino a quando le concentrazioni dei composti di interesse nelle acque di falda si ridurranno entro valori conformi ai limiti di riferimento (CSC a bordo sito).</p>							
Cronoprogramma procedurale:										
	Attività	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Progettazione									
	Stipula contratto									
	Esecuzione lavori									
	Collaudo									
Cronoprogramma finanziario (in euro):										
	Anno	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
	Importo complessivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	750.000,00	750.000,00	1.000.000,00	500.000,00	300.000,00	€ 3.300.000,00

(scheda n. 7)

1	Accordo		Accordo di Programma "Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa							
3	Titolo intervento		Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente delle aree di deposizione delle peci tolueniche.							
4	Importo complessivo		€ 3.450.000,00							
			"MATTM – Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020".	€ 3.450.000,00						
			Regione	€ 0,00						
			Altri Fondi: <i>indicare denominazione fonte</i>	€ 0,00						
5	Localizzazione dell'intervento		Regione: Friuli Venezia Giulia Provincia: Udine Comune: Torviscosa							
6	Soggetto Beneficiario		da individuare							
7	Descrizione sintetica dell'intervento		<p>Gli interventi di messa in sicurezza consistono nella copertura superficiale dell'area mediante sistemi di "copertura ventilata".</p> <p>La copertura superficiale sarà realizzata in conglomerato bituminoso secondo le seguenti fasi operative:</p> <ul style="list-style-type: none"> rimozione dei teli in HDPE posti in opera in passato a copertura dell'area; sistemazione dello strato di materiale granulare di base esistente; stesa di manto d'ancoraggio (emulsione bituminosa a rottura lenta e bassa viscosità) al disopra dello strato granulare, al fine di riempire i vuoti dello strato non legato per migliorare l'adesione del soprastante strato in conglomerato bituminoso; posa in opera di uno strato dello spessore di 7 cm circa di "binder" in conglomerato bituminoso; trattamento protettivo superficiale impermeabilizzante con resine sintetiche e/o similari; posa in opera del tappetino di usura in conglomerato bituminoso, di spessore di 3 cm circa; compattazione e rullatura del conglomerato bituminoso mediante macchinari di idoneo peso e dimensioni. In ragione della presenza di composti volatili, la copertura sarà dotata di idonei sistemi per l'estrazione ed il recupero dei vapori interstiziali del sottosuolo insaturo, realizzata attraverso sistemi in-situ di SVE, costituiti dai dispositivi di aspirazione, trincee di estrazione, e sistemi di trattamento 							
Cronoprogramma procedurale:										
	Attività	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Progettazione									
	Stipula contratto									
	Esecuzione lavori									
	Collaudo									
Cronoprogramma finanziario (in euro):										
	Anno	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
	Importo complessivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	450.000,00	€ 3.450.000,00

(scheda n. 8)

1	Accordo	Accordo di Programma "Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa
3	Titolo intervento	Rimozione rifiuti e residui lavorazioni con conferimento a discarica
4	Importo complessivo	€ 4.931.758,32
		"MATTM – Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020".
		Regione
		Altri Fondi: <i>indicare denominazione fonte</i>
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: Friuli Venezia Giulia Provincia: Udine Comune: Torviscosa
6	Soggetto Beneficiario	da individuare
7	Descrizione sintetica dell'intervento	L'intervento prevede le operazioni di rimozione dei rifiuti presenti in sito, necessarie a dare riscontro alle prescrizioni ed osservazioni degli Enti come da CdS del 18/02/2013 e nota MATTM del maggio 2013. sono pertanto previsti interventi di scavo, rimozione e conseguente smaltimento a discarica dei rifiuti derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> • Area di deposizione zolfo • Area di deposizione ceneri di pirite • Area cortecce • Area ex carbonile • Area Cloro-Soda - Rifiuti da demolizioni (eventuali) • Terreni contaminati presenti in area cloro-soda (eventuali)

Cronoprogramma procedurale:

Attività	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Progettazione								
Stipula contratto								
Esecuzione lavori								
Collaudo								

Cronoprogramma finanziario (in euro):

Anno	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Importo complessivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 431.758,32	€ 4.931.758,32

(scheda n. 9)

1	Accordo	Accordo di Programma "Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa
3	Titolo intervento	Rimozione peci benzoiche area discarica "A1" nella macroarea 8, stabilimento Caffaro di Torviscosa
4	Importo complessivo	€ 7.884.520,00
		"MATTM – Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020".
		Risorse ministeriali già trasferite alla Regione a seguito della chiusura Commissariale
		Altri Fondi: <i>indicare denominazione fonte</i>
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: Friuli Venezia Giulia Provincia: Udine Comune: Torviscosa
6	Soggetto Beneficiario	da individuare
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Realizzazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi costituiti da peci benzoiche presenti nell'area di discarica discarica "A1" nella macroarea 8, stabilimento Caffaro localizzato nel sito di interesse nazionale Caffaro di Torviscosa (già Laguna di Grado e Marano)

Cronoprogramma procedurale:

Attività	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Progettazione								
Stipula contratto								
Esecuzione lavori								
Collaudo								

Cronoprogramma finanziario (in euro):

Anno	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Importo FSC	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 888.000,00	€ 727.480,00	€ 500.000,00	€ 384.520,00	€ 3.000.000,00

In merito al comma 2 finalizzato alla realizzazione degli interventi afferenti alla discarica di Malagrotta in Roma, la RT evidenzia la presenza di una procedura “*Pilot 9068/2016/ENVI MALAGROTTA*”, (meccanismo di cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati membri che consente di verificare se il diritto dell’Unione sia stato correttamente rispettato e correttamente applicato in seno ad essi, volto a risolvere efficacemente eventuali violazioni evitando, per quanto possibile, l’avvio formale di una procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, è stato attribuito, con D.P.C.M. 18 febbraio 2022, al Gen. B. Giuseppe Vadalà, dell’Arma dei Carabinieri il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all’adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva in questione.

La RT afferma che la disposizione è finalizzata a consentire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del sito, mediante la realizzazione della copertura superficiale finale dell’intera discarica, ai sensi della più recente normativa (D.Lgs. 121/20 e s.m.i.), a valere sulle risorse del fondo FSC 2021-2027, autorizzando la spesa di euro 4.976.321,28 nel 2023, di euro 55.000.000 nel 2024, di euro 100.000.000 nel 2025, di euro 65.000.000 nel 2026 e di euro 25.000.000 nel 2027.

Precisa che per la realizzazione degli interventi in questione sono stati acquisiti dal Commissario straordinario i seguenti C.U.P: G81J22000750006 “*lavori della messa in sicurezza provvisoria (MISP) del sito di Malagrotta*” (importo dei lavori: euro 150.000.000) e G81J22000740006 “*lavori di realizzazione della nuova cinturazione detta polder in c.a. del sito di Malagrotta – Roma*” (importo dei lavori: euro 100.000.000) Gli importi relativi ai predetti CUP saranno aggiornati nei sistemi di monitoraggio e ricondotti al valore complessivo pari all’autorizzazione di spesa recata dalla norma.

Nella tabella seguente sono indicati la tipologia di interventi finanziati, nonché il relativo cronoprogramma.

“Adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale”									
Cronoprogramma della spesa (in euro):									
Cronoprogramma procedurale:									
Attività	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Progettazione									
Stipula contratto									
Esecuzione lavori									
Collaudo									
Cronoprogramma finanziario (in euro):									
Anno	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	totale
Importo complessivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.976.321,00	€ 55.000.000,00	€ 100.000.000,00	€ 65.000.000,00	€ 25.000.000,00	€ 249.976.321,00

La RT descrive poi la norma di copertura finanziaria di cui al comma 3.

Con riferimento al comma 4 la RT ne evidenzia il contenuto ordinamentale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 5 la RT precisa che dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/ s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale-Caffaro di Torviscosa	s k	5,9	7,6	10,3	7,4	5,9	7,6	10,3	7,4	5,9	7,6	10,3	7,4
2	Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale-Malagrotta	s k	5,0	55,0	100,0	65,0	5,0	55,0	100,0	65,0	5,0	55,0	100,0	65,0
3	Riduzione Fondo Sviluppo e coesione periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177 della L n. 178/2020	s k	-10,9	-62,6	-110,3	-72,4	-10,9	-62,6	-110,3	-72,4	-10,9	-62,6	-110,3	-72,4

Al riguardo, in merito alla copertura finanziaria degli oneri per il risanamento ambientale e l’adeguamento dei siti di Caffaro di Torviscosa e Malagrotta, mediante la riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, andrebbe chiarita la disponibilità delle risorse sul predetto fondo e l’assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente.

Inoltre, al fine di escludere effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’utilizzo delle disponibilità del Fondo Sviluppo e Coesione per le finalità in esame, andrebbe chiarito se i relativi effetti di cassa possano effettivamente considerarsi coerenti con quelli già stimati, ai fini dei tendenziali, in relazione alle risorse del Fondo, tradizionalmente caratterizzate da una dinamica dei pagamenti diluita nell’arco degli anni considerati.

Con riferimento alla previsione contenuta al comma 5 che attribuisce alla società Arexpo S.p.A. la facoltà di stipulare Accordi quadro, con le amministrazioni pubbliche e con le relative società in house, società controllate e società partecipate e consente alla medesima società di svolgere, a favore delle richiamate amministrazioni pubbliche, attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza

ausiliarie sull'intero territorio nazionale, attesa la presenza in norma di una apposita clausola di invarianza finanziaria e considerato che la società è compresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, andrebbero fornite le valutazioni degli effetti derivanti dalle disposizioni in esame, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

Articolo 53

(Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

Al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali, con un maggiore livello di avanzamento, defianziati in applicazione dell'articolo 44, comma 7-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 per il mancato rispetto dei termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, il Dipartimento per le politiche di coesione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati informativi presenti nel sistema di monitoraggio unitario e delle informazioni fornite dalle Amministrazioni titolari dei Piani di sviluppo e coesione in cui sono inseriti, provvede all'individuazione degli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.

Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata sulla base dell'istruttoria svolta, si provvede all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento di detti interventi a valere sulle risorse disponibili del Fondo sviluppo e coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio.

La RT dopo aver descritto la norma afferma che, dal punto di vista finanziario, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo precisato, che l'assegnazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 necessarie al completamento degli interventi potrà essere disposta dal CIPRESS a valere su quelle disponibili e nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che l'assegnazione delle risorse del FSC 2021-2027 sarà disposta dal CIPRESS a valere su quelle disponibili e nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, non si hanno osservazioni da formulare.

TITOLO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICA AGRICOLA COMUNE

Articolo 54

(Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC)

Il comma 1 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027.

Il comma 2 dispone che l'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC si articola in due uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 3 prevede che agli uffici di cui al comma 2 sono attribuiti i seguenti compiti: *a)* supporto al coordinamento tra le autorità di gestione regionali e gli organismi intermedi di cui all'articolo 3, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115; *b)* supporto al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115.

Il comma 4 ridetermina, per il funzionamento dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e il potenziamento delle Direzioni generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la dotazione organica dello stesso MASAF – sezione A Agricoltura. In relazione alla nuova dotazione organica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024 è autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica, come rideterminata ai sensi del presente comma, un contingente di 50 unità di personale, di cui 40 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell'area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione RIPAM tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Per l'attuazione del presente comma e del comma 2 è autorizzata la spesa di 2.062.000 euro per l'anno 2023 e di 2.475.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 5 stabilisce che per le medesime finalità di cui al comma 1 sono istituiti presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi, quale ufficio di livello dirigenziale generale, e, nell'ambito della Direzione Organismo di coordinamento, un ufficio di livello dirigenziale non generale con funzioni di supporto all'esercizio delle attività per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e all'articolo 134 del citato regolamento (UE) 2021/2115.

Il comma 6 stabilisce che la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA sia articolata in n.3 uffici di livello dirigenziale non generale, preposti alla strategia evolutiva del sistema informativo agricolo nazionale, alla valorizzazione del patrimonio informativo per l'attuazione e il monitoraggio del piano strategico della PAC e alla sicurezza dei sistemi informativi, certificata in conformità con lo *standard* internazionale ISO 27001. L'AGEA, con successiva modifica dello statuto e del regolamento di organizzazione, provvede all'adeguamento della propria struttura organizzativa e dei propri uffici.

Il comma 7 prevede che per la copertura degli uffici dirigenziali di cui ai commi 5 e 6, anche mediante l'espletamento di concorsi pubblici, è autorizzata la spesa di 718.000 euro per l'anno 2023 e di 862.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e, conseguentemente, la vigente dotazione organica dell'AGEA è incrementata di 5 posizioni dirigenziali, di cui 1 di prima fascia. Per le stesse finalità di

cui ai predetti commi 5 e 6, l'AGEA è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, n. 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per l'attuazione del secondo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 1.602.000 euro per l'anno 2023 e di 1.922.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 8 stabilisce che alla copertura degli oneri previsti dai commi 4 e 7, pari a 4.382.000 euro per l'anno 2023 e a 5.259.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante riduzione di pari importo del fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui al capitolo di parte corrente 2330, così come incrementato dall'articolo 1, comma 457, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La RT evidenzia che, in considerazione dei compiti e delle attribuzioni riconducibili alle attività connesse all'attuazione del Regolamento UE 2021/2115 e al fine di assicurare una adeguata *governance* del Piano strategico della Politica Agricola Comune (PAC) 2023/2027, le disposizioni prevedono l'istituzione dell'Autorità di gestione nazionale del Piano strategico della PAC presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, con funzioni di supporto e coordinamento della programmazione e della gestione degli interventi nonché del monitoraggio e della valutazione.

Detti uffici dirigenziali di livello non generale sono ulteriori rispetto a quelli delineati dall'attuale organizzazione del Ministero, così come il contingente di personale da assegnare alla predetta Autorità di gestione nazionale.

Di qui, il previsto incremento della dotazione organica che allo stato attuale è definita dal d.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179, come modificato dal D.P.C.M. 24 marzo 2020, n. 53, cui occorre aggiungere la nuova posizione dirigenziale di livello generale per il settore ippico istituita ai sensi dell'art. 19-*bis* del D.L. 4 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25:

DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE			
Qualifica/area	Dotazione organica Sezione A Agricoltura	Dotazione organica Sezione B ICQRF	Dotazioni organiche per Area
Dirigente I fascia (*)	10	3	13
Dirigente II fascia	39	22	61
Totali dirigenti	49	25	74
Terza Area	421	372	793
Seconda area	355	410	765
Prima area	8	9	17
Totale personale non dirigenziale	784	791	1575
Totale dotazioni organiche	833	816	1649

(*) Nella dotazione organica dei dirigenti di I fascia è compresa l'unità dirigenziale ex art. 19-bis D.L. 4 gennaio 2022 – istituzione nuova posizione dirigenziale livello generale settore ippico

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA			
Qualifica/area	Dotazione organica Sezione A Agricoltura	Dotazione organica Sezione B ICQRF	Dotazioni organiche per Area
Dirigente I fascia (*)	10	3	13
Dirigente II fascia	41	22	61
Totali dirigenti	51	25	74
Terza Area	461	372	793
Seconda area	365	410	765
Prima area	8	9	17
Totale personale non dirigenziale	834	791	1575
Totale dotazioni organiche	885	816	1649

(*) Nella dotazione organica dei dirigenti di I fascia è compresa l'unità dirigenziale ex art. 19-bis D.L. 4 gennaio 2022 – istituzione nuova posizione dirigenziale livello generale settore ippico

Di seguito gli oneri previsti per le assunzioni, nell'ambito dei quali l'ipotesi è di addivenire al reclutamento anche mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti e quindi a decorrere dal mese di marzo 2023:

Aree	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazioni e (x 12 mensilità)	Totale Fondamentale	Oneri riflessi	Totale Fondamentale e (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio – lordo Stato)
Funzionari	23.501,93	117,48	1.968,28	4.529,48	30.117,17	11.558,97	41.676,14	3.442,53	45.118,67
Assistenti	19.351,97	96,72	1.620,72	3.352,80	24.422,21	9.373,24	33.795,45	3.442,53	37.237,98

	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione e di posizione fissa	Retribuzione e di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale e lordo stato	Retribuzione e di risultato	Oneri su retribuzione e risultato (32,70%)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale e CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO – CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022
DIRIGENT E II fascia	45.260,77	12.565,11	22.934,79	80.760,67	30.995,95	111.756,62	23.381,48	7.645,74	142.783,84	5.397,23	313,2	148.494,26

Tabella di riepilogo oneri personale MASAF				
Qualifica	Retribuzione <i>pro capite</i> lordo Stato	Unità	Onere a regime (2024)	Rateo (2023) – 10 mesi
DIRIGENTE II fascia	148.494,26	2	296.988,52	247.490,43
Funzionari	45.118,67	40	1.804.746,80	1.503.955,67
Assistenti	37.237,98	10	372.379,80	310.316,50
		TOTALE	2.474.115,12	2.061.762,60

In considerazione del nuovo ordinamento professionale introdotto dal CCNL Comparto funzioni Centrali sottoscritto il 9 maggio 2021 l'inquadramento del personale del Comparto avverrà in coerenza con le famiglie professionali la cui individuazione è in corso di perfezionamento in sede di contrattazione integrativa.

Sui commi 5-7 ribadisce che per le finalità previste da tali disposizioni, sono istituiti presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi (articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale), quale ufficio di livello dirigenziale generale e, nell'ambito della Direzione Organismo di Coordinamento, l'ufficio di livello dirigenziale non generale con le funzioni ivi specificate. Per lo svolgimento delle nuove funzioni attribuite alle predette strutture dirigenziali è autorizzata la spesa di euro 718.000 euro per l'anno 2023 ed euro 862.000 a decorrere dall'anno 2024, a copertura delle citate 5 posizioni dirigenziali, di cui una di livello generale, nonché quella di euro 1.602.000 per l'anno 2023 e di euro 1.922.000 a decorrere dall'anno 2024 per l'assunzione di 40 Funzionari appartenenti al C.C.N.L. 2019-2021 – Comparto Funzioni Centrali. Nei prospetti seguenti è illustrato il dettaglio della citata spesa:

Qualifica	Stipendio	IVC 2022-2024	Tredicesima	retribuzione di posizione fissa/Indennità di amministrazione	Totale	Totale oneri riflessi 38,38%	Trattamento economico accessorio (lordo Ente)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio – lordo Ente)	N. unità	Totale
Dirigente prima fascia	53.439,57	641,28	4.506,74	37.593,20	96.180,79	36.914,19	125.000,00	258.094,98	1	258.095,98
Dirigente seconda fascia	41.779,17	501,36	3.523,38	12.565,11	58.369,02	22.402,03	70.000,00	150.771,05	4	603.084,21
Funzionari	23.501,93	117,48	1.968,28	1.752,72	27.340,41	10.493,25	10.200,00	48.033,66	40	1.921.346,37
									TOT	2.782.526,57

Tabella di riepilogo oneri personale AGEA

Qualifica	Retribuzione pro capite lordo Stato	Unità	Onere a regime (2024)	Rateo (2023) – 10 mesi da marzo
DIRIGENTE I fascia	258.094,98	1	258.094,98	215.079,15
DIRIGENTE II fascia	150.771,05	4	603.084,20	502.570,17
Funzionari	48.033,66	40	1.921.346,40	1.601.122,00
		TOTALE	2.782.525,58	2.318.771,32

Quanto al comma 8 ribadisce che alla copertura degli oneri complessivi (indicati ai commi 4 e 7), pari a 4.382.000 euro per l'anno 2023 e a 5.259.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante riduzione di pari importo del fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui al capitolo di parte corrente 2330, così come incrementato dall'articolo 1, comma 457, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/ s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
2-4	Istituzione dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura	s	c	2,1	2,5	2,5	2,5	2,1	2,5	2,5	2,5	2,1	2,5	2,5	2,5
2-4	Istituzione dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura- effetti riflessi	e	t/ c					1,0	1,2	1,2	1,2	1,0	1,2	1,2	1,2

Co.	Descrizione norma	e/ s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
5-6	Istituzione della Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA – Dirigenti	s	c	0,7	0,9	0,9	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9
5-6	Istituzione della Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA – Dirigenti – Effetti riflessi	e	t/ c					0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4
5-6	Istituzione della Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA – Funzionari	s	c	1,6	1,9	1,9	1,9	1,6	1,9	1,9	1,9	1,6	1,9	1,9	1,9
5-6	Istituzione della Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA – Funzionari – Effetti riflessi	e	t/ c					0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9
7	Riduzione Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	s	c	-4,4	-5,3	-5,3	-5,3	-4,4	-5,3	-5,3	-5,3	-4,4	-5,3	-5,3	-5,3

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 2-4, premesso che la RT fornisce tutti gli elementi ai fini della puntuale valutazione degli effetti finanziari inerenti la spesa complessiva da sostenersi per il 2023 e dal 2024 in relazione all'incremento di organico relativo all'attivazione del nuovo organo (Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027) presso il dicastero dell'Agricoltura, occorre non di meno procedere alla formulazione di alcune osservazioni.

Preliminarmente, va infatti segnalato che alcuna indicazione è riportata dalla RT circa l'adeguamento delle dotazioni di bilancio anche in relazione ai fabbisogni ipotizzabili per spese di funzionamento, nonostante le disposizioni in esame prevedano l'istituzione di una nuova unità organizzativa nell'ambito del dicastero.

Quindi, venendo anche all'esposizione dei dati e parametri considerati dalla RT per la determinazione dell'onere relativi ai reclutamenti autorizzati di n. 2 unità dirigenziali di seconda fascia e n.50 unità lavorative delle aree non dirigenziali (n. 40 della III e n. 10 della II fascia), pur ritenendo congrui i dati retributivi esposti, andrebbero richieste

più specifiche indicazioni in merito agli elementi retributivi considerati nella determinazione del trattamento economico accessorio³³.

Relativamente ai parametri considerati dalla RT per l'individuazione dell'onere unitario annuo da sostenersi per n.2 posizioni dirigenziali di seconda fascia, ritenendo pienamente congrui i valori ivi indicati, non ci sono osservazioni.

Inoltre, andrebbero richieste conferme in merito alla previsione dell'onere previsto per il 2023, la cui stima è stata calibrata nell'ipotesi il reclutamento delle unità lavorative possa essere esperibile sin dal mese di marzo.

Infine, circa lo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, posto che la RT presenta la puntuale esposizione degli oneri contributivi, andrebbero comunque richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote ipotizzate anche in riferimento al prelievo "fiscale" stimato, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Sui commi 5-7, premesso che la RT fornisce tutti gli elementi ai fini della puntuale valutazione degli effetti finanziari inerenti la spesa complessiva da sostenersi per il 2023 e dal 2024 in relazione all'incremento di organico dirigenziale (n. 1 di prima fascia e n. 4 di II fascia), e all'autorizzazione al reclutamento – in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente – di n. 40 funzionari (III Area) presso AGEA, occorre non di meno procedere alla formulazione di alcune osservazioni.

Preliminarmente, va infatti segnalato che alcuna indicazione è riportata in RT circa l'adeguamento delle dotazioni di bilancio disporre in relazione ai fabbisogni ipotizzabili per spese di funzionamento di AGEA, nonostante le norme in esame prevedano l'istituzione un nuova direzione di livello "generale" (articolata in n. 3 uffici dirigenziali di II fascia) e che per il reclutamento delle n.40 funzionari la disposizione preveda espressamente la possibilità di espletare procedure concorsuali *ad hoc*.

Inoltre, venendo anche all'esposizione dei dati e parametri considerati dalla RT per la determinazione dell'onere annuo lordo relativo ai reclutamenti autorizzati (n. 1 unità dirigenziali di prima fascia e n. 4 di seconda fascia, nonché di n. 40 unità lavorative delle aree non dirigenziali della III area) ritenendo pienamente congrui i dati retributivi ivi esposti, andrebbero richieste più specifiche indicazioni in merito agli elementi retributivi considerati nella determinazione del trattamento economico accessorio relativamente ai funzionari di cui si prevede l'assunzione.

Inoltre, anche per tali reclutamenti, andrebbero richieste conferme in merito alla previsione dell'onere previsto per il 2023, la cui stima è stata calibrata nell'ipotesi il reclutamento delle unità lavorative possa essere esperibile sin dal mese di marzo.

Infine, circa lo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, posto che la RT presenta la puntuale esposizione degli oneri contributivi, andrebbero comunque richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle

³³ Inoltre, si osserva che la tavola indicata dalla RT recante la nuova dotazione organica del dicastero riporta, in corrispondenza alla terza colonna un dato complessivo delle posizioni di II fascia, Terza Area e Seconda Area che permane immutato, nonostante il disposto incremento della di n. 2 unità dirigenziali di seconda fascia, 40 di Terza Area e 10 di Seconda Area.

aliquote ipotizzate, anche in riferimento al prelievo fiscale stimato, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Sul comma 8, per i profili di copertura, in considerazione della circostanza che agli oneri previsti per il triennio 2023/2025 si provvede a carico della dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR *ad hoc* previsto nello stato di previsione del ministero dell'agricoltura³⁴ e che dal 2025 il relativo onere viene invece posto a carico della dotazione del Fondo speciale di parte corrente, relativamente agli accantonamenti previsti per il medesimo dicastero nel bilancio 2023/2025 e a decorrere, nulla da osservare.

TITOLO III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI

Articolo 55 **(Agenzia italiana per la gioventù)**

Il comma 1 istituisce l'Agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

Il comma 2 prevede che l'Agenzia italiana per la gioventù subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei. A tal fine, coopera con le altre Agenzie o Autorità delegate per i settori istruzione e formazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite all'Agenzia italiana per la gioventù le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale per i giovani che viene conseguentemente soppressa. L'Agenzia italiana per la gioventù succede alla soppressa Agenzia nazionale per i giovani in tutti i rapporti attivi e passivi e al personale trasferito continua ad applicarsi il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali sezione Ministeri. La dotazione organica dell'Agenzia italiana per la gioventù è costituita da complessive n.45 unità, di cui n.3 posizioni dirigenziali di livello non generale, n.16 funzionari, n. 25 assistenti e n.1 operatore.

Il comma 3 – oltre ad attribuire, come detto, le funzioni di indirizzo e vigilanza anche sulla nuova Agenzia al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili – prevede che l'Agenzia in oggetto possa fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di appositi convenzioni o protocolli di intesa.

Il comma 4 prevede che entro trenta giorni dalla data di approvazione dello statuto, l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana per la gioventù, organo di vertice politico-amministrativo, formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonché del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'attività degli uffici amministrativi dell'Agenzia è coordinata da un dirigente di livello non generale, scelto dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

³⁴ A valere del capitolo richiamato dalla norma è prevista una dotazione di 11, 12 e 11,6 milioni di euro per le annualità del triennio 2023/2025.

nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 2. Sino all'insediamento dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui al periodo precedente, la gestione corrente è assicurata da un commissario straordinario, nominato con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.

Il comma 5 stabilisce che nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156. Il collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per i giovani rimane in carica sino all'emanazione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù.

Il comma 6 prevede che l'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Il comma 7 reca la clausola di invarianza, ivi prevedendosi che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT ribadisce sui commi 1-2 che le disposizioni prevedono l'istituzione dell'Agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lett. a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. L'Agenzia italiana per la gioventù subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani, istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto – legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertita, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 e del Regolamento (UE) 2021/817 del parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021. A tal fine, coopera con le altre Agenzie o Autorità delegate per i settori istruzione e formazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite all'Agenzia italiana per la gioventù le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui al citato articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, che viene conseguentemente soppressa. La nuova Agenzia succede in tutti i rapporti attivi e passivi di titolarità dell'Agenzia nazionale per i giovani e al personale trasferito continua ad applicarsi il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali sezione Ministeri. Prevede inoltre che la dotazione organica dell'Agenzia italiana per la gioventù è costituita da complessive 45 unità, di cui 3 posizioni dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti e 1 operatore.

Quanto al comma 3, conferma che la norma prevede che le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. Inoltre, si precisa che l'Agenzia italiana per la gioventù fornisce supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa.

Sul comma 4 ribadisce che ivi si prevede che, entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto, l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana per la gioventù, organo di vertice politico-amministrativo, formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonché del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'attività degli uffici amministrativi dell'Agenzia è coordinata da un dirigente di livello non generale, scelto dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 2, Sino all'insediamento dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui al comma 4, la gestione corrente viene assicurata da un Commissario straordinario, nominato con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.

Quanto al comma 5 conferma che la norma stabilisce che, nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156.

In merito al comma 6 conferma che l'Agenzia italiana per la gioventù si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 11 del r.d. n. 1611 del 1933.

Sul comma 7 conferma che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'invarianza finanziaria è dimostrata dalla tabella che segue:

ORGANI E DIRIGENTI DELL'AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI		
Direttore Generale	Compenso unitario annuo lordo (Contratto individuale di lavoro sottoscritto)	154.551,18 €
Comitato Direttivo	Compenso unitario componente Euro 7.880,73 x n. 3 componenti	23.642,19 €
	Gettone di presenza Euro 103,00 x n. 12 sedute	3.708,00 €
	TOTALE	27.350,19 €
Collegio dei revisori dei conti	Presidente	6.304,58 €
	Componenti effettivi compenso unitario Euro 5.253,82 x n. 2	10.507,64 €
	TOTALE	16.812,22 €
Dirigenti di seconda fascia previsti in dotazione organica	Retribuzione unitaria annua lordo amministrazione Euro 131.341,00* per n. 3 Dirigenti previsti in dotazione organica	394.023,00 €
(*) CCNL Aree Dirigenziali del 9 marzo 2020 relativo al personale dell'area Funzioni Centrali – Triennio 2016-2018		
	TOTALE COSTO ATTUALE	592.736,59 €
NUOVI ORGANI E DIRIGENTI DELL'AGENZIA ITALIANA PER LA GIOVENTU'		
Presidente		154.551,18 €
Consiglieri di amministrazione	Compenso unitario componente Euro 7.880,73 x n. 2 componenti	15.761,46 €
	Gettone di presenza Euro 103,00 x n. 12 sedute	3.708,00 €

	TOTALE	19.469,46 €
Collegio dei revisori dei conti	Presidente	6.304,58 €
	Componenti effettivi compenso unitario Euro 5.253,82 x n. 2	10.507,64 €
	TOTALE	16.812,22 €
Dirigente di II fascia con funzioni di coordinamento	Retribuzione unitaria annua lorda Euro 139.095,98	139.095,98 €
Dirigenti di seconda fascia	Retribuzione unitaria annua lordo amministrazione Euro 131.341,00* per n. 2 Dirigenti	262.682,00 €
<i>(*) CCNL Aree Dirigenziali del 9 marzo 2020 relativo al personale dell'area Funzioni Centrali – Triennio 2016-2018</i>		
	TOTALE COSTO NUOVA AGENZIA	592.610,84 €
	DIFFERENZA	-125,75 €

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che il comma 7 reca una clausola di neutralità, ivi stabilendosi che il riordino dovrà aver luogo, avvalendosi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente per l'ex Agenzia nazionale giovani, andrebbero solo richieste conferme in merito agli effetti contemplati dalla RT nel quadro riepilogativo degli oneri in relazione alla nuova configurazione dell'Agenzia della gioventù, in cui si evidenzia il solo passaggio da 3 a 2 dei componenti del consiglio di amministrazione (ex membri comitato direttivo) e l'attribuzione di un incarico di "coordinamento" ad uno dei 3 dirigenti di II fascia già previsti, con relativa previsione di un compenso aggiuntivo. Pertanto, non ci sono osservazioni.

In tal senso, andrebbero tuttavia richieste specifiche rassicurazioni anche in merito alla neutralità della norma di cui al comma 6, circa la disposizione ivi prevista che l'Avvocatura dello Stato debba prestare assistenza legale al nuovo organismo, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.

Quanto al trasferimento del restante personale, dal momento che l'organico dell'Agenzia già previsto a legislazione vigente risulta invariato e che al personale della neoistituita Agenzia continuerà ad applicarsi il CCNL previsto ai sensi della normativa vigente, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Gen 2023 [Nota di lettura n. 24](#)
Usò dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (**Atto del Governo n. 17**)
- " [Nota di lettura n. 25](#)
Finanziamento gestione e monitoraggio della politica agricola comune e introduzione di un meccanismo sanzionatorio (**Atto del Governo n. 18**)
- " [Nota di lettura n. 29](#)
A.S. 467: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione"
- " [Nota di lettura n. 30](#)
A.S. 463. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022"
- " [Nota di lettura n. 31](#)
Codice dei contratti pubblici (**Atto del Governo n. 19**)
- Feb 2023 [Nota di lettura n. 32](#)
A.S. 506: "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane"
- " [Nota breve n. 3](#)
Le previsioni economiche invernali 2023 della Commissione europea
- " [Nota di lettura n. 33](#)
A.S. 553: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 34](#)
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (**Atto del Governo n. 22**)
- " [Nota di lettura n. 35](#)
A.S. 555: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 36](#)
A.S. 411: "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30"
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 7](#)
Legge di bilancio 2023 (**Legge n. 197/2022**) - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi
- Mar 2023 [Nota di lettura n. 37](#)
Schema di decreto legislativo di recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE (**Atto del Governo n. 28**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>